BOLLETTINO UFFICIALE

n. 46

del 15 novembre 2017

46

Anno LIV n. 46

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_46_1_DPR_252_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0252/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF)";
- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale";
- l'articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali "[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e "In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";
VISTO il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 015/Pres., recante "Regolamento in materia di finanzia-

mento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15>> e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente";
VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2023;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>>, sono soppresse.

art. 2 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, prima delle parole: <<possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III>>, sono inserite le seguenti: <<Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 bis, della legge,>>, e le parole: <<i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente>>, sono sostituite dalle seguenti:

<<solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è abrogato.

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, e le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 11>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, e le parole: <<per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'articolo 15>>, sono sostituite dalle seguenti: <<o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis>>.

art. 4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<nel Bollettino Ufficiale della Regione e>>, sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<non superiore a trenta>>, sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a dieci>>, e le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, la parola: <<fanno>>, è sostituita dalle seguenti: <<possono far>>, e le parole: <<anche i due>>, sono sostituite dalle seguenti: <<uno o più degli>>.

art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi,>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4>>.

art. 7 modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, la parola: <<rinuncia>>, è sostituita dalla seguente: <<accettazione>>,

2. Al comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, dopo le parole: <<a tale valore>>, sono aggiunte le seguenti: <<In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell’esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.>>.

art. 8 modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 sono abrogati.

art. 9 modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre dell’anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, alla lettera b) dopo le parole: <<nonché il relativo deficit>>, sono aggiunte le seguenti: <<, accompagnato dall’ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso>>.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è abrogato.

art. 10 modifica all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è sostituito dal seguente:
“3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell’annualità in corso, trasmesse ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all’allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell’articolo 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all’articolo 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.”.

art. 11 modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 sono abrogati.

art. 12 modifica all’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all’articolo 11>>, sono soppresse.

art. 13 modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 3 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all’articolo 8, comma 3, ovvero, a seguito dell’esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse,>>.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è inserito il seguente:

<<3 bis. L’incentivo è revocato anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 2.>>.

art. 14 modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 15/2016:

    a) alla lettera b) la parola: <<sostenuti>>, è sostituita dalla seguente: <<pagate>>;

    b) alla lettera c) la parola: <<sostenute>>, è sostituita dalla seguente: <<pagate>>.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai sensi dell’articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>.

art. 15 modifica all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 6 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<dal CUD>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Certificazione Unica>>.

art. 16 sostituzione degli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Gli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione 15/2016, sono sostituiti dagli allegati A, B e C del presente Regolamento.

art. 17 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15/2016.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 16)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 15/2016

Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione della documentazione audiovisiva e multimediale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio					

Allegato B
(riferito all'articolo 16)

Sostituzione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 15/2016

Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, attività espositive, esclusi i laboratori didattici, ecc.) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a diffondere la cultura ed il linguaggio cinematografico ed audiovisivo	oltre le 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 3 a 5	meno di 3
2) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, esclusi i laboratori didattici, ecc.) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a promuovere il cinema del territorio	5 o più	Da 3 a 4	2	1	0
3) numero di iniziative di cui alle categorie 1) e 2) da realizzarsi sul territorio di tre o più Comuni della Regione oppure fuori dei confini della Regione	oltre le 5	da 3 a 5	2	1	0
4) numero di laboratori didattici, rivolti a scuole e a Università, siti anche fuori Regione, che si prevede di attivare nell'annualità del triennio (comprensivi anche	oltre 10	da 7 a 10	da 4 a 6	da 1 a 3	0

delle attività di accompagnamento e formazione a favore di studenti impegnati in progetti di alternanza scuola/lavoro)					

Allegato C
(riferito all'articolo 16)

Sostituzione dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 15/2016

Allegato C
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione *in loco* o anche attraverso il prestito gratuito, posseduti o detenuti e inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	oltre 15.001	da 10.001 a 15.000	da 7.001 a 10.000	da 5.501 a 7.000	da 5.000 a 5.500
2) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale da destinare alla fruizione del pubblico	oltre 1.001	da 501 a 1.000	da 251 a 500	da 100 a 250	meno di 100
3) consistenza del patrimonio bibliotecario librario (quali libri, annate di riviste, manifesti, ecc.) posseduto o detenuto,	oltre 12.001	da 10.001 a 12.000	da 8.001 a 10.000	da 6.001 a 8.000	da 1 a 6.000

accessibili e fruibili dal pubblico, inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)					
4) consistenza del patrimonio audiovisivo analogico (quali VHS, BETA, NTSC, nastri audio, positivi e negativi fotografici, diapositive, pellicole in formato ridotto, ecc.) posseduto o detenuto, diverso dai supporti multimediali digitali, accessibili e fruibili dal pubblico	oltre 10.001	da 5.001 a 10.000	da 1.001 a 5.000	da 250 a 1.000	meno di 250
5) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, relative al patrimonio bibliotecario ed audiovisivo diverso dai supporti multimediali digitali, da destinare alla fruizione del pubblico	da 301 a 400	da 201 a 300	da 101 a 200	da 51 a 100	da 1 a 50
6) numero di prestiti annuali del patrimonio bibliotecario ed audiovisivo della mediateca, comprensivo dei supporti multimediali digitali, che si prevede di realizzare nell'annualità del triennio	oltre 20.000	da 10.001 a 20.000	da 5001 a 10.000	da 2.501 a 5.000	da 1 a 2.500
7) numero di ore settimanali di apertura al pubblico	oltre le 30 ore	da 26 a 30 ore	da 21 a 25 ore	da 17 a 20 ore	16 ore
8) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico	6 giorni	5 giorni	4 giorni	//	//
9) numero degli utenti attivi che annualmente	oltre 2.501	da 2.001 a 2.500	da 1.001 a 2.000	da 501 a 1.000	da 1 a 500

utilizzano i servizi della mediateca					
10) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con contratto a tempo determinato o indeterminato	oltre 2 persone	2 persone	1 persone	0 persone	//
11) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con contratto non compreso nella categoria 10)	oltre 5 persone	da 3 a 5 persone	2 persone	1 persona	0 persone
12) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca in tirocinio formativo, stage, ecc.	oltre 6 persone	da 4 a 6 persone	da 2 a 4 persone	1 persona	0 persone

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_46_1_DPR_253_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0253/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l’articolo 19, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale”;
- l’articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale “L’Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale”;
- l’articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[…] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell’audiovisivo e “In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell’ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento”;
VISTO il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 016/Pres., recante “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”;
VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16>> e ritenuto di emanarlo;
VISTO l’articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “per le modifiche ai regolamenti della presente legge […] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente”;
VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017n. 2022;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16>>, nel testo allegato al presente decreto

di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>>, sono soppresse.

art. 2 modifica all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<dell’articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della

legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e del decreto attuativo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ivi richiamato>>.

art. 3 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, prima delle parole: <<possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III>>, sono inserite le seguenti: <<Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 bis, della legge,>>, e le parole: <<i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente>>, sono sostituite dalle seguenti: <<solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, alla lettera b), le parole: <<anche in capo ai singoli soci o associati dei soggetti di cui al comma 1,>>, sono soppresse, e le parole: <<ai sensi della legge 28/2004>>, sono soppresse, e la lettera l) è abrogata.

3. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016 è abrogato.

art. 4 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, e le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell’articolo 11>>.

2. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, e le parole: <<per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell’incentivo concesso per l’annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell’articolo 15>>, sono sostituite dalle seguenti: <<o di revocare l’incentivo già concesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 bis>>.

art. 5 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<nel Bollettino Ufficiale della Regione e>>, sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.

3. Al comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<non superiore a trenta>>, sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a dieci>>, e le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

art. 6 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, la parola: <<fanno>>, è sostituita dalle seguenti: <<possono far>>, e le parole: <<anche i due>>, sono sostituite dalle seguenti: <<uno o più degli>>.

art. 7 modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 5 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<,con la relativa determinazione dell’entità dei contributi,>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell’entità degli incentivi in base al comma 4>>.

art. 8 modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, la parola: <<rinuncia>>, è sostituita dalla seguente: <<accettazione>>,

2. Al comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, dopo le parole: <<a tale valore>>, sono aggiunte le seguenti: <<In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell’esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.>>.

art. 9 modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016 sono abrogati.

art. 10 modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre dell’anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, alla lettera b) dopo le parole: <<nonché il relativo deficit>>, sono aggiunte le seguenti: <<, accompagnato dall’ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso>>.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016 è abrogato.

art. 11 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è sostituito dal seguente:
"3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio."

art. 12 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, sono abrogati.

art. 13 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11>>, sono soppresse.

art. 14 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse,>>.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è inserito il seguente:
<<3 bis. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 2.>>.

art. 15 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 16/2016:

   a) alla lettera b) la parola: <<sostenuti>>, è sostituita dalla seguente: <<pagate>>;

   b) alla lettera c) la parola: <<sostenute>>, è sostituita dalla seguente: <<pagate>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>.

art. 16 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<dal CUD>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Certificazione Unica>>.

art. 17 sostituzione degli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Gli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione 16/2016, sono sostituiti dagli allegati A, B e C del presente Regolamento.

art. 18 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 16/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 16/2016.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 16/2016

Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (da 17 a 20 punti)**	**Fascia B (da 11 16 8 punti)**	**Fascia C (da 7 a 10 punti)**	**Fascia D (da 1 a 6 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità del	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale					
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 16/2016

Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero delle iniziative divulgative di promozione della cultura cinematografica (rassegne, proiezioni di documentari, film accompagnati dal vivo, proiezioni di restauri, proiezioni di utilità sociale) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	oltre le 20	da 16 a 20	da 10 a 15	da 6 a 10	meno di 6
2) numero di matinée rivolte al pubblico giovane	più di 30	da 21 a 30	da 11 a 20	da 5 a 10	meno di 5

(scuole a altre realtà socialmente rilevanti) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche					
3) numero di iniziative rivolte al pubblico giovane: concerti con spettacoli visual, videomapping, proiezione di film muti con accompagnamento che si prevede di attivare nell'annualità del triennio	più di 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 1 a 5	0
4) rilevanza e numerosità dei circuiti, federazioni, associazioni, network formali, ecc. in campo cinematografico a cui l'ente è formalmente affiliato	ottima	buona	sufficien te	scarsa	assente
5) possesso di attrezzature tecnologiche d'avanguardia (3D, Beta Digitale, ecc.) presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	eccellente	adeguat o	sufficien te	scarso	assente
6) produzione editoriale, attestata da libri di critica e approfondimento cinematografico, cataloghi, supporti multimediali, ecc.	eccellente	adeguat a	sufficien te	scarsa	assente
7) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguat a	sufficien te	scarsa	assente
8) (politiche di fidelizzazione) numero di associati o sottoscrittori di card di fidelizzazione, che si prevede di possedere nell'annualità del triennio	più di 4.000	da 3.001 a 4.000	da 2.001 a 3.000	da 1.001 a 2.000	meno di 1.000
9) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali ed entrate da sponsorizzazione e sbigliettamento (calcolate	più del 200%	dal 151% al 200%	da 101% a 150%	dal 51% al 100%	meno del 50%

come percentuale del contributo regionale)					
10) collaborazione nell'organizzazione di festival, premi rassegne cinematografiche e attività espositive e spettacoli anche non esclusivamente cinematografici, anche all'estero	elevata	di alta intensa	di media intensità	scarsa	assente

Allegato C
(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 16/2016

Allegato C
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai ai sensi della legge 28/2004	più di 4	4	3	2	1
2) numero di giornate annue di apertura al pubblico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 900	da 601 a 900	da 301 a 600	da 151 a 300	150
3) numero di opere riconosciute come d'essai ai sensi della legge 28/2004 che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 100	da 81 a 100	da 71 a 80	da 61 a 70	meno di 61
4) numero di opere	più di 40	da 31 a 40	da 21 a 30	da 10 a	meno di

inedite in Italia, o escluse dai circuiti di distribuzione in Italia, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)				20	10
5) numero di film europei che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 100	da 81 a 100	da 61 a 80	da 40 a 60	meno di 40
6) numero complessivo di film che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 50 a 100	meno di 50
7) numero di opere co-finanziate dal FVG Film Fund o dal Fondo Audiovisivo FVG, o comunque prodotte nel territorio regionale, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 6	da 5 a 6	da 3 a 4	da 1 a 2	0
8) numero di opere che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o	più di 15	da 11 a 15	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5

tecnico o produttivo					
9) numero di proiezioni in lingua originale (diverse dalla lingua italiana) che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 25 a 50	meno di 25
10) numero di spettatori presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 90.000	da 75.001 a 90.000	da 50.001 a 75.000	da 25.000 a 50.000	meno di 25.000
11) numero di personale addetto esclusivamente all'attività dell'ente di cultura cinematografica con contratto a tempo determinato o indeterminato, con attività prevalente non di cassiere, operatore o maschera	più di 12	da 7 a 12	da 5 a 7	4	3
12) numero di realtà associative del territorio che si prevede di coinvolgere nell'annualità del triennio per proiezioni speciali, eventi, esposizioni, ecc.	più di 15	da 12 a 15	da 8 a 11	da 5 a 7	meno di 5

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_46_1_DPR_254_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0254/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, […], i premi di carattere nazionale e internazionale […] che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell’arte cinematografica e dell’audiovisivo”, e l’articolo 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “L’Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale […]”;
- l’articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[…] la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell’audiovisivo” e “In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell’ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento”;
VISTO il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 017/Pres., recante “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”;
VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17>> e ritenuto di emanarlo;
VISTO l’articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “per le modifiche ai regolamenti della presente legge […] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente”;
VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2024;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto

del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17

Art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 2 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 3 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 4 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 5 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 6 modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 7 modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 8 modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 9 modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 10 modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 11 modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 12 modifica all’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 13 modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 14 modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 15 modifica all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art. 16 sostituzione degli allegati A, B, C, D ed E del decreto del Presidente della Regione 17/2016
Art.17 disposizione transitoria
Art. 18 entrata in vigore

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>>, sono soppresse.

art. 2 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, prima delle parole: <<possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III>>, sono inserite le seguenti: <<Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 bis, della legge,>>, e le parole: <<i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche,

senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente>>, sono sostituite dalle seguenti: <<solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è abrogato.

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, e le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 11>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, e le parole: <<per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'articolo 15>>, sono sostituite dalle seguenti: <<o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis>>.

art. 4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<nel Bollettino Ufficiale della Regione e>>, sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<non superiore a trenta>>, sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a dieci>>, e le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, la parola: <<fanno>>, è sostituita dalle seguenti: <<possono far>>, e le parole: <<anche i due>>, sono sostituite dalle seguenti: <<uno o più degli>>.

art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, alla lettera a) la parola: <<venti>>, è sostituita dalla seguente: <<cinque>>, e le parole: <<del comma 5>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dei commi 5 e 5 bis>>, alla lettera b) la parola: <<quaranta>>, è sostituita dalla seguente: <<trentacinque>>, e le parole: <<del comma 5>>, sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 5 e 5 bis>>, alla lettera c) la parola: <<quaranta>>, è sostituita

dalla seguente: <<sessanta>>, e le parole: <<del comma 5>>, sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 5 e 5 bis>>.

2. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, dopo le parole: <<ai festival e ai premi>>, sono sostituite dalle seguenti: <<a progetti triennali di rilevanza regionale relativi, rispettivamente, a festival e a premi cinematografici>>.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente:

<<5 bis. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.>>.

4. Al comma 6 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<,con la relativa determinazione dell'entità dei contributi,>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4 e ai commi 5 e 5 bis>>.

art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, la parola: <<rinuncia>>, è sostituita dalla seguente: <<accettazione>>,

2. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, dopo le parole: <<a tale valore>>, sono aggiunte le seguenti: <<In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.>>.

art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 sono abrogati.

art. 9 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, alla lettera b) dopo le parole: <<nonché il relativo deficit>>, sono aggiunte le seguenti: <<, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante>>, e alla lettera c) le parole: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso, ove già svolte>>.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è abrogato.

art. 10 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:
"3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.".

art. 11 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 sono abrogati.

art. 12 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11>>, sono soppresse.

art. 13 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse,>>.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente:
<<3 bis. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 2.>>.

art. 14 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 17/2016:
   a) alla lettera b) la parola: <<sostenuti>>, è sostituita dalla seguente: <<pagate>>;
   b) alla lettera c) la parola: <<sostenute>>, è sostituita dalla seguente: <<pagate>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>.

art. 15 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<dal CUD>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Certificazione Unica>>.

art. 16 sostituzione degli allegati A, B, C, D ed E del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Gli allegati A, B, C, D ed E, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D ed E al presente Regolamento.

art. 17 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 17/2016.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 16)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale dei festival e dei premi

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità del progetto o	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla capacità del festival o del premio di valorizzare l'arte cinematografica e dell'audiovisivo					
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato B

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni (incontri, convegni, conferenze stampa presentazioni di prodotti editoriali, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
2) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
3) produzione editoriale, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al festival	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
4) rilevanza internazionale delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa

(sia per opere in anteprima che per riedizioni di opere del passato)					
5) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
6) qualità delle rassegne tematiche o monografiche o delle sezioni del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	non presenti
7) curriculum vitae del direttore artistico del festival curriculum vitae del direttore artistico del festival e dei membri del comitato di selezione o dei curatori	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza internazionale del festival dal punto di vista della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
10) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
11) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
12) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del festival	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
13) ospitalità fornita a studenti universitari nel corso del festival	eccellente	buona	adeguata	sufficiente	inesistente

Allegato C
(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato C
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei premi

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) produzione editoriale, libri, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al premio, dotati di ISBN, pubblicati presso editori con distribuzione almeno nazionale	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) rilevanza delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) rilevanza delle iniziative dedicate alla valorizzazione e premiazione degli autori di età inferiore a 35 anni	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) curriculum vitae dei membri della giuria di esperti (qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio nell'annualità del triennio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) curriculum vitae del comitato scientifico-artistico (in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza internazionale del premio dal punto di vista della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del premio	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa

9) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
10) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del premio	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
11) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
12) rilevanza e quantità delle istituzioni cinetecarie coinvolte (provenienza copie, ricerche d'archivio, partnership a diverso titolo ecc)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (università, enti di ricerca ecc.) e con altri soggetti operanti nell'ambito dell'audiovisivo (festival, associazioni ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa

Allegato D

(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato D al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato D

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival. Nota tecnica: un'opera lungometraggio corrisponde a tre opere cortometraggio, salvo le	più di 68	da 58 a 68	da 47 a 57	da 36 a 46	35

riedizioni di opere del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita)					
2) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo, o di archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di "anteprime" assolute (mondiali), internazionali o europee	più di 15	da 13 a 15	da 9 a 12	da 4 a 8	meno di 4
4) numero di "anteprime" nazionali	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	meno di 20
5) numero di Paesi esteri di provenienza delle opere (produzione "prevalente")	più di 14	da 11 a 13	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5
6) numero totale di spettatori (compresi gli accrediti) di tutte le proiezioni	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 5.001 a 10.000	meno di 5.000
7) numero di accrediti professionali	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 51 a 100	meno di 50
8) numero di accrediti non "professionali"	più di 251	da 201 a 250	da 151 a 200	da 101 a 150	meno di 100
9) numero di accrediti da fuori regione	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 26 a 50	meno di 25
10) numero di edizioni pregresse del festival	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	5
11) numero di personale addetto	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	da 3 a 8	3

esclusivamente all'organizzazione del festival assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera					

Allegato E
(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato E al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato E
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei premi

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 130	da 101 a 130	da 71 a 100	da 51 a 70	50
2) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, oppure di autori o istituzioni, che si prevede di premiare nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
3) numero di Stati esteri di provenienza degli autori di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si	più di 4	4	3	2	1

prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio					
4) numero di Regioni o Stati esteri, diversi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in cui si prevede di realizzare le attività del premio	più di 3	3	2	1	0
5) numero di edizioni pregresse del premio	più di 35	da 26 a 35	da 16 a 25	da 6 a 15	5
6) numero di personale addetto all'organizzazione del premio assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	da 3 a 8	3

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_46_1_DPR_255_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0255/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l’articolo 13, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne”;
- l’articolo 13, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale “con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell’ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento”;

VISTO il proprio decreto 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres. recante “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”;

VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238>> e ritenuto di emanarlo;

VISTO l’articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente”;

VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2027;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione

7 dicembre 2016, n. 238>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014>>, sono soppresse.

art. 2 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

art. 3 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

art. 4 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

art. 5 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<lettera d)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<lettera e)>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

art. 7 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, e le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 20>>.

art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. I numeri 2) e 6) della lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<15 dicembre>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

art. 9 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<con la relativa determinazione dell’entità degli incentivi>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell’entità degli incentivi in base all’articolo 12>>.

2. Al comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<di cui all’articolo 11>>, sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all’articolo 10>>.

art. 10 modifica all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

art. 11 modifiche all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre dell’anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.

2. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso >>.

3. Il comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

4. Al comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<l’articolo 11>>, sono sostituite dalle seguenti: <<l’articolo 10>>.

art. 12 modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:
“3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell’annualità in corso, trasmesse ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all’allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14, comma 1, 15, comma 1, 16, comma 1, e 17, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 2, e 17, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.”.

art. 13 modifiche all’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è sostituito dal seguente:

“2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell’incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all’incentivo della prima annualità del triennio.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è inserito il seguente:
“2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell’articolo 18, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, commi 3 e 4, 13, commi 2 e 3, per i festival, 14, commi 2 e 3, per i festival multidisciplinari, 15, commi 2 e 3, per le rassegne, 16, commi 2 e 3, per le stagioni musicali o attività concertistiche, e 17, commi 2 e 3, per i concorsi, e nel caso in cui le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 12 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.”

art. 14 modifica all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

art. 15 modifica all’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all’articolo 20 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 20, comma 2, lettera c)>>, sono soppresse.

art. 16 modifica all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 3 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3,>>.

art. 17 modifiche all’articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: << agli articoli 12, 13, 14 e 15>>, sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17>>, e le parole: << di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4>>, sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4.>>

art. 18 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la

domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 238/2016.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_46_1_DPR_256_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0256/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), della legge regionale 16/2014, come modificata dall'articolo 6, comma 41, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi dei quali "l'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale" e "il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: a) finanziamento previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione;
- l'articolo 11, della medesima legge regionale, come modificato dall'articolo 6, comma 41, della legge regionale 14/2016, e dall'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), ai sensi del quale:
"1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.
3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis.
3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti";
- l'articolo 12, comma 2 bis, della medesima legge regionale, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 17/2016, ai sensi del quale "nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri

nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti";
VISTO il proprio decreto 2 gennaio 2017, n. 08/Pres. recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8>> e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente";
VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2026;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014,>>, sono soppresse.

art. 2 modifica all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogata.

art. 3 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

art. 4 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell’articolo 12>>.

art. 5 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. I numeri 2) e 6) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 sono soppressi.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<30 novembre>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.

3. Al comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

art. 6 modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<con la relativa determinazione dell’entità degli incentivi>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell’entità degli incentivi in base all’articolo 9>>.

art. 7 modifica all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

art. 8 modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre dell’anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.

2. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso >>.

3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

art. 9 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è sostituito dal seguente:
"3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio."

art. 10 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è sostituito dal seguente:
"2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è inserito il seguente:
"2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 10, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, commi 3 e 4, e 9, commi 2 e 3, e nel caso in cui le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 8 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2."

art. 11 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

art. 12 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 12 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2, lettera c)>>, sono soppresse.

art. 13 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge>>, sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all’articolo 9, comma 3,>>.
3. Al comma 4 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 3, e 15, comma 3,>>, sono soppresse.

art. 14 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 8/2017.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_46_1_DPR_257_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0257/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione";
- l'articolo 12, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis";
- l'articolo 12, comma 2 bis, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti";
- l'articolo 11, comma 3 bis, della medesima legge regionale, come introdotto dall'articolo 6, comma 41, della legge regionale 14/2016, e dall'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), ai sensi del quale "nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti";
VISTO il proprio decreto 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività cultura-

li)", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199>> e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente";
VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2025;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014>>, sono soppresse.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogata.

art. 3 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 4 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 5 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 6 modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 7 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, e le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 18>>.

art. 8 introduzione dell'articolo 8 bis al decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è inserito il seguente:

"**Art. 8 bis** soggetti che nel corso dei triennio perdono il riconoscimento come teatri nazionali o teatri di rilevante interesse culturale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 bis, della legge, nel caso in cui i teatri nazionali o i teatri di rilevante interesse culturale non siano più riconosciuti come tali dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disciplina dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, e debbano pertanto essere estromessi dal finanziamento previsto dal regolamento attuativo degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge, essi possono richiedere il finanziamento previsto dal presente Regolamento, se possiedono i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, anche se il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'articolo 9 è scaduto. Si applica l'articolo 8.
2. Nel caso in cui residuino ancora due annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per la prima delle due annualità residue sono quelle previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e e), si riferiscono alla prima delle due annualità residue. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, per le attività dei teatri di produzione, e 15, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti al biennio residuo. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, per la seconda delle due annualità residue del triennio si applicano tutte le disposizioni del Capo II.
4. Nel caso in cui residui ancora solo una annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per tale residua annualità sono quelle previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e e), si riferiscono a tale residua annualità. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, per le attività dei teatri di produzione, e 15, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti all'annualità residua. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5.
5. In tutti i casi previsti dai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Capo III e nel Capo IV.

6. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono soddisfatte con le risorse del finanziamento annuale di cui all'articolo 11."

art. 9 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016:

   - alla lettera e) le parole: <<del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di disciplina dei contributi a valere sul FUS>>;

   - i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<23 novembre>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

art. 10 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>> sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 11>>.

art. 11 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono abrogati.

art. 12 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle parole: <<15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso >>.

3. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 13 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dal seguente:
"3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 1, e 15, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 2, e 15, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.".

art. 14 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è sostituito dal seguente:
"2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è inserito il seguente:
"2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 16, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di produzione, e 15, commi 2 e 3, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, e nel caso in cui le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.".

art. 15 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono abrogati.

art. 16 modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 18 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, lettera c)>>, sono soppresse.

art. 17 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3>>.
2. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 17, comma 3, e 21, comma 3>> sono soppresse.

art. 18 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 199/2016.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_46_1_DPR_258_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0258/Pres.

LR 22/2006: variante cartografica n. 2 del Piano di utilizzo del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa relativa all'area compresa nell'UTI Giuliana.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2 della Legge Regionale 13 novembre 2006 n. 22 ("Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico") secondo il quale "la Regione predispone, ai sensi dell'art. 6 comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico ricreativa";
VISTO l'articolo 3 della medesima LR 22/2006 il quale dispone che il Piano di Utilizzazione contiene tra l'altro:
- criteri e direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- individuazione delle aree per le quali si prevedono interventi di infrastrutturazione, nonché di quelle destinate ad enti e associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socioassistenziale;
- criteri, modalità e divieti dell'affidamento a terzi delle attività della concessione o del subentro nella medesima;

VISTO il proprio decreto 9 ottobre 2007 n. 0320/Pres. con il quale è stato approvato in via definitiva il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa di cui alla citata L.R. 22/2006, costituito da una parte regolamentare e da una parte cartografica;
VISTO il proprio decreto 19 giugno 2009 n. 0159/Pres. con il quale è stata approvata la Variante n. 1 del Piano di Utilizzazione del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa di cui all'articolo 2 della L.R. 22/2006, che ha comportato alcune modifiche dello strumento pianificatorio, sia sotto il profilo regolamentare che sotto quello grafico;
VISTO il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali prot. 48/2017 assunto nel corso della riunione n. 16 del 4 ottobre 2017;
VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare del Consiglio regionale prot. 12013 del 10 ottobre 2017;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2017 del 20 ottobre2017;

DECRETA

1. È approvata la "Variante cartografica n. 2 del Piano di Utilizzo del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa di cui all'art. 2 della L.R. 22/2006, relativa all'area compresa nell'U.T.I. Giuliana", comprendente le aree demaniali marittime site in comune di Duino - Aurisina, in comune di Trieste e in comune di Muggia, nelle tavole allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_46_1_DPR_259_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 0259/Pres.

LR 23/2007, art. 47: aggiornamento della composizione del Comitato di monitoraggio ricostituito con DPReg. 0156/2016 presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità", e successive modifiche e integrazioni, che prevede all'articolo 47 la costituzione del Comitato di monitoraggio e coordinamento al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 "Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive modifiche e integrazioni, che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 "Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012" e successive modifiche e integrazioni che, in particolare, ha modificato il citato articolo 47, con specifico riguardo alla composizione del sopra menzionato Comitato;
VISTO il proprio decreto n. 0156/Pres. di data 3 agosto 2016 con il quale veniva ricostituito per un ulteriore triennio presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio il predetto Comitato con la seguente composizione:
a) in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al titolo III della citata LR n.23/2007, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) in rappresentanza di ciascun ambito territoriale;
- ing. Roberto Kravos quale rappresentante per l'ambito territoriale di Gorizia;
- ing. Luigi Lorenzoni Blasi quale rappresentante per l'ambito territoriale di Trieste;
- ing. Angelo Viva quale rappresentante per l'ambito territoriale di Pordenone;
- ing. Sandro Chiarandini quale rappresentante per l'ambito territoriale di Udine;
c) in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative:
- rag. Alberto Bianchi quale rappresentante Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia - federazione regionale Artigiani Piccole e medie Imprese del Friuli Venezia Giulia;
- dott. Augusto de Toro quale rappresentante dell'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG;
- dott. Alessandro Fanutti quale rappresentante di Confindustria Friuli Venezia Giulia;
- sig. Giosualdo Quaini quale rappresentante della Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
d) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative:
- dott. Carlo Brenelli quale rappresentante dell'Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica;
- sig. Maurizio Bruni, quale rappresentante dell'Associazione Nazionale Titolari autoscuole riunite e studi;
- dott. Paolo Crozzoli, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
e) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative:
- dott. Giulio Alampi, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;
f) in rappresentanza delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentativi:
- sig. Francesco Osquino, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;
- sig.ra Elena Lenarduzzi, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;

g) in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, per la struttura competente in materia di finanze e patrimonio:
- dott.ssa Roberta Clericuzio, quale direttore del servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;
DATO ATTO che la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019" all'articolo 6, comma 3, apporta modifiche alla composizione del Comitato di monitoraggio e coordinamento, in particolare modificando le disposizioni di cui al comma 3, lettere d) ed e) del citato articolo 47 della L.R. n.23/2007, nel modo seguente:
"alla lettera d) la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << due >>;
alla lettera e) le parole << un rappresentante >> sono sostituite dalle seguenti: << due rappresentanti >>";
RICORDATO che la predetta legge regionale, ai sensi dell'articolo 11 della stessa, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2017;
DATO ATTO altresì che, successivamente, la legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 recante "Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità" (pubblicata sul I supplemento ordinario n. 23 del 26 luglio 2017), all'articolo 17 ha disposto che:
"1. I componenti di cui all'articolo 47, comma 3, lettere d), ed e), della legge regionale 23/2007, dell'attuale Comitato di monitoraggio e coordinamento decadono all'entrata in vigore della presente legge e sono rinominati secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono apportate le necessarie modifiche alla composizione del Comitato, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.
3. Rimane ferma l'attuale scadenza triennale del Comitato decorrente dal 3 agosto 2016, come previsto nel decreto di ricostituzione dello stesso";
RICORDATO che la predetta legge regionale, ai sensi dell'articolo 65 della stessa, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e quindi, ferma restando la scadenza triennale dell'attuale Comitato di monitoraggio ricostituito con il proprio citato decreto n. 0156/Pres. di data 3 agosto 2016, a far data 27 luglio 2017 risultano decaduti i seguenti componenti:
in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative:
- dott. Carlo Brenelli quale rappresentante dell'Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica;
- sig. Maurizio Bruni, quale rappresentante dell'Associazione Nazionale Titolari autoscuole riunite e studi;
- dott. Paolo Crozzoli, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative:
- dott. Giulio Alampi, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;
RITENUTO quindi di poter procedere in esecuzione al citato articolo 17 della legge regionale n.29/2017, tenuto conto dei nuovi nominativi indicati dalle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative e dalle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative, all'aggiornamento della composizione dell'attuale Comitato di monitoraggio e coordinamento, mediante nuova designazione dei soli componenti di cui alle lettere d) ed e) del citato decreto n. 0156/Pres./2016, secondo quanto disposto dal sopra richiamato articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 24/2016, nel modo seguente:
d) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative:
- sig. Carlo Brenelli quale rappresentante dell'Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica;
- dott. Paolo Crozzoli, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
e) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative:
- sig. Giulio Alampi, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;
- sig. Jacopo Ferrari Bravo, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina dei nuovi membri del Comitato di cui trattasi, come sopra indicati, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 della citata legge regionale n. 23/2007;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese dai predetti non sussistono motivi di incompatibilità e incon-

feribilità dell'incarico de quo;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 104, comma 11 della legge regionale 53/1981 e successive modifiche e integrazioni, per la partecipazione alla suddetta struttura, ai componenti interni alla Amministrazione regionale non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese e che la partecipazione dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale avverrà a titolo gratuito;
CONFERMATO quindi che la partecipazione al suddetto comitato avverrà a titolo gratuito e che quindi ai partecipanti non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese;
DATO ATTO che per i membri designati esterni all'Amministrazione sono state acquisite altresì le dichiarazioni di rinuncia alla corresponsione di eventuali gettoni di presenza e/o rimborsi spese di qualsiasi natura;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 6 ottobre 2017, n. 1910;

DECRETA

1. La composizione del Comitato di monitoraggio e coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 47, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, da ultimo ricostituito con proprio decreto n. 0156/Pres. di data 3agosto 2016, ferma restando la durata triennale dello stesso, viene aggiornata nel modo seguente:
d) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative:
- sig. Carlo Brenelli quale rappresentante dell'Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica;
- dott. Paolo Crozzoli, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
e) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative:
- sig. Giulio Alampi, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;
- sig. Jacopo Ferrari Bravo, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
2. Di riconoscere che la partecipazione al Comitato di cui al punto 1 avverrà a titolo gratuito e che quindi ai partecipanti non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_46_1_DDC_LAV FOR_AREA AG REG LAV_9390_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area agenzia regionale per il lavoro 6 novembre 2017, n. 9390

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2014". Programma specifico 3/2014 - Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata - Modifica avviso per la presentazione di operazioni di carattere non formativo approvato con decreto n. 6634/LAVFOR del 16 novembre 2015 modificato con decreto n.7254 del 11 ottobre 2016.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione 21 giugno 2016, n.1138 con la quale la Giunta regionale ha disposto il conferimento di incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con predisposizione all'Area Agenzia regionale del lavoro, al dott. Giuseppe SASSONIA;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale approva, tra l'altro, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale;
VISTO l'avviso pubblico n. 6634/LAVFORU del 16 novembre 2015 di approvazione per la presentazione di operazioni di carattere occupazionale ed in particolare l'articolo 7 - destinatari delle operazioni come modificato con decreto n.7254 del 11 ottobre 2016, che prevede quale data di conclusione dei progetti il 31 agosto 2017 e la data di presentazione delle relative rendicontazioni al 31 dicembre 2017;
PREMESSO che:

- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della regione Friuli Venezia Giulia;
- la Giunta regionale, con deliberazione 1513 del 7 agosto 2014 ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO Annualità 2014" e con delibera n.1308 del 3 luglio 2015 ha parzialmente modificato tale documento relativamente alla realizzazione del programma specifico 3/2014 - lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata -a valere sull'asse 1 - Occupazione - del programma operativo;

RITENUTO, al fine di permettere alle Amministrazioni pubbliche finanziate di realizzare i progetti di lavori di pubblica utilità, di prorogare il termine di chiusura dei progetti stessi dal 31 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e di modificare in tal senso l'articolo 12 comma 11 del citato Avviso;
RITENUTO, conseguentemente, di prorogare il termine relativo alla presentazione della rendicontazione dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 e di modificare in tal senso l'articolo 17 comma 1 del citato Avviso;

DECRETA

1. L'avviso per la presentazione di operazioni di carattere non formativo approvato con decreto n.6634/LAVFOR del 16 novembre 2015 viene così modificato:
Articolo 12, comma 11 le parole "31 ottobre 2017" vengono sostituite da "31 dicembre 2017";
Articolo 17, comma 1 le parole " 31 dicembre 2017" vengono sostituite da "28 febbraio 2018.
2. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione alla pagina www.regione.fvg.it/formazione lavoro/lavoro/lavori di pubblica utilità.
Trieste, 6 novembre 2017

SASSONIA

17_46_1_DDS_DIS GEST RIF_3235_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 25 ottobre 2017, n. 3235

DLgs. 152/2006, art. 208 e LR 30/1987. Ecofarm Srl - Autorizzazione per un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzare a Pasian di Prato (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres. di approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti urbani;
VISTA la nota pervenuta in data 08/08/2017 (prot. AMB-GEN-2017-0034603) con cui la Ecofarm srl richiede l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Pasian di Prato;
VISTA la nota prot. AMB-GEN-2017-0034951 del 10/08/2017con cui il Servizio disciplina gestione ri-

fiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia comunica l'avvio del procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza e convoca la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
VISTA la nota pervenuta in data 26/09/2017 (prot. AMB-GEN-2017-0041099) con cui la Ecofarm srl trasmette integrazioni al progetto;
VISTA nota prot. 71753/DD4 del 20/09/2017 con cui l'ASIUD esprime parere favorevole al progetto;
VISTA la nota prot . 0032045/P/GEN/ PRA_AUT del 28/09/2017 con cui l'ARPA FVG esprime parere favorevole al progetto;
VISTA prot. 16472 del 06/10/2017 con cui il Comune di Pasian di Prato trasmette la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189/2017 con cui, recependo la relazione istruttoria dell'ufficio tecnico, si approva il progetto
PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25 ottobre 2017 a Udine presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza Patriarcato n. 2 ha approvato il progetto con prescrizioni (verbale AMB-INT-2017-0011370);
RICHIAMATO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 278/Pres., nel quale si stabilisce che le fasce di rispetto dai centri abitati e dalle case isolate possono essere motivatamente derogati in sede di rilascio dei relativi atti autorizzativi;
RITENUTO di concedere la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati previsti dalla pianificazione regionale sulla base delle seguenti valutazioni della Conferenza dei Servizi:
- l'impianto è sito in area industriale;
- la viabilità è adeguata;
- lo stoccaggio avviene all'interno di un edificio industriale e il rifiuti, imballati secondo quanto previsto dalla normativa di settore, non disperdono polveri o rilasciano odori;
- l'impianto è baricentrico rispetto al bacino di utenza urbano e serve proprio per ottimizzare i trasporti dei rifiuti e limitarne la movimentazione;

RITENUTO di autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi proposto dalla Ecofarm srl con le prescrizioni indicate dall'ARPA FVG;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive modifiche;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, di concedere la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati previsti dalla pianificazione regionale;
2. di autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi secondo il progetto presentato dalla Ecofarm srl;
3. gli elaborati progettuali approvati, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le prescrizioni gestionali sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante del presente provvedimento;
4. l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto dovrà avvenire entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG;
5. La Ecofarm srl dovrà provvedere alla nomina di un collaudatore con i requisiti di cui all'art 54 della LR 14/2002. Prima dell'avvio della gestione il collaudatore accerterà che il sito è stato predisposto per poter operare secondo quanto autorizzato con tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla norma. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG;
6. il presente atto dovrà essere pubblicato sul BUR.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere notificata al legale rappresentante pro tempore della Ecofarm srl nonché trasmessa ai soggetti di seguito elencati;
- Comune di Pasian di Prato;
- Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - Dipartimento di prevenzione;
- ARPA FVG - Dipartimento Provinciale di Udine;

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.
Trieste, 25 ottobre 2017

GABRIELCIG

1. Soggetto autorizzato

Società:
- Denominazione: Ecofarm srl;
- Sede legale: via Venceslao Menazzi Moretti, 12 – 33037 Pasian di Prato (UD);
- Codice Fiscale: CF 01625510308.

2. Localizzazione impianto

a. Indirizzo: via Venceslao Menazzi Moretti, 12 – 33037 Pasian di Prato (UD);
b. riferimenti catastali: Comune censuario di Pasian di Prato, Foglio 9, mappale 640;
c. riferimenti urbanistici: zona D2H2-"insediamento industriale e commerciale, previsto o in corso".

3. Elaborati progettuali approvati

Il progetto è interamente descritto nell'elaborato "Relazione Tecnica" pervenuto in data 08/08/2017 e registrato al protocollo della Regione FVG con N. AMB-GEN-2017-34559.

4. Tipologia impianto

L'impianto svolge le seguenti attività:
a) messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] di rifiuti pericolosi;
b) messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] non pericolosi;

5. Potenzialità dell'impianto

La potenzialità di trattamento dell'impianto di stoccaggio calcolata sulla base degli spazi utili e delle procedure di carico e scarico per 300 giorni lavorativi all'anno è di 49 tonnellate all'anno.
La capacità massima di stoccaggio dell'impianto è di 184 mc di rifiuti pericolosi (ca. 9.7 t) e di 62 mc di rifiuti non pericolosi (ca. 3.2 t).

6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati

I rifiuti stoccabili sono prodotti da attività del settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate ed hanno i seguenti codici CER:

a) pericolosi:
- 180103* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni,
- 180106* - sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose,
  180108* - medicinali citotossici o citostatici,
- 180110* - rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici,
- 180202* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni,
- 180205* - sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose,
- 180207* - medicinali citotossici o citostatici;

b) non pericolosi:
- 180101 – oggetti da taglio (eccetto 180103),
- 180102 – parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103),
- 180104 – rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici),
- 180109 - sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180108,
- 180201 – oggetti da taglio (eccetto 180202),
- 180203 - rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni,
- 180206 – sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205,
- 180208 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207.

7. dotazione impiantistica e

L'insediamento occupa una area pari a 684 mq di cui 297 mq occupati da un fabbricato industriale e 388 mq non coperti, asfaltati, dedicati alla movimentazione di mezzi ed ai parcheggi.

organizzazione dell'impianto

Le operazioni di carico e scarico, verifica, pesatura e stoccaggio avvengono tutte all'interno del capannone dove oltre all'area di conferimento sono state individuate le seguenti 4 aree di stoccaggio:

Ragguppamento A:

CER	Descrizione	Modalità Stoccaggio	Capacità max stoccaggio
18 01 03*	rifiuto pericoloso HP9	Imballaggi omologati ADR in cartone con all'interno sacco in polietilene e fascetta di chiusura. Saranno posizionati su pallet.	166 mc
18 01 06*	rifiuto pericoloso HP6, HP8, HP14	Contenitori in plastica rigida per reflui liquidi di apparecchiature di analisi chimico-cliniche e diagnostica di colore bianco provvisto di tappo di chiusura e mezzi di presa. Saranno posizionati in contenitori appositamente predisposti per contenere eventuali sversamenti.	
18 01 10*	rifiuto pericoloso HP6	Contenitori in polipropilene rigidi dotati di chiusura con guarnizione a tenuta. Saranno posizionati su pallet.	
18 02 02*	rifiuto pericoloso HP9	Contenitori in polipropilene rigidi dotati di chiusura con guarnizione a tenuta. Saranno posizionati su pallet.	

Ragguppamento B:

CER	Descrizione	Modalità Stoccaggio	Capacità max stoccaggio
18 01 08*	rifiuto pericoloso HP7	Contenitori in plastica rigida (rossi) dotati di coperchio di chiusura con sacco interno (rosso) in polietilene impermeabile sul quale è presente la scritta "rifiuti sanitari pericolosi citotossici e citostatici", il contrassegno R e il simbolo del rischio chimico. Saranno dotati di una fascetta di sigillatura e saranno posizionati su pallet.	18 mc
18 02 05*	rifiuto pericoloso HP6, HP14	Contenitori in plastica rigida per reflui liquidi di apparecchiature di analisi chimico-cliniche e diagnostica di colore bianco provvisto di tappo di chiusura e mezzi di presa. Saranno posizionati in contenitori appositamente predisposti per contenere eventuali sversamenti.	
18 02 07*	rifiuto pericoloso HP6, HP14	Contenitori in plastica rigida (rossi) dotati di coperchio di chiusura con sacco interno (rosso) in polietilene impermeabile sul quale è presente la scritta "rifiuti sanitari pericolosi citotossici e citostatici", il contrassegno R e il simbolo del rischio chimico. Saranno dotati di una fascetta di sigillatura e saranno posizionati su pallet.	
18 02 02*	rifiuto pericoloso HP9	Contenitori in polipropilene rigidi dotati di chiusura con guarnizione a tenuta. Saranno posizionati su pallet.	

Ragguppamento C:

CER	Descrizione	Modalità Stoccaggio	Capacità max stoccaggio
18 01 04	rifiuto non pericoloso	Contenitori in cartone con all'interno sacchetti gialli in polietilene legati con fascetta. Saranno posizionati su pallet.	55.5 mc
18 02 09	rifiuto non pericoloso	Contenitori in plastica rigida dotato di coperchio di chiusura con all'interno sacchetti in polietilene. Saranno posizionati su pallet.	
18 02 08	rifiuto non pericoloso	Contenitori in plastica rigida dotato di coperchio di chiusura con all'interno sacchetti in polietilene. Saranno posizionati su pallet.	

Ragguppamento D:

CER	Descrizione	Modalità Stoccaggio	Capacità max stoccaggio
18 01 01	rifiuto non pericoloso	Contenitori in plastica imperforabile collocati in imballaggi di cartone posizionati su pallet.	6.3 mc
18 01 02	rifiuto non pericoloso	Contenitori in polipropilene rigidi dotati di chiusura con guarnizioni a tenuta collocati in imballaggi di cartone posizionati su pallet.	
18 01 07	rifiuto non pericoloso	Contenitori in cartone con all'interno sacchetti gialli in polietilene legati con fascetta posizionati su pallet oppure contenitori in plastica rigida per reflui liquidi provvisto di tappo di chiusura e mezzi di presa posizionati in contenitori appositamente predisposti per contenere eventuali sversamenti.	
18 02 01	rifiuto non pericoloso	Contenitori in plastica imperforabile collocati in imballaggi di cartone posizionati su pallet.	
18 02 03	rifiuto non pericoloso	Contenitori in cartone con all'interno sacchetti gialli in polietilene legati con fascetta. Saranno posizionati su pallet.	
18 02 06	rifiuto non pericoloso	Contenitori in cartone con all'interno sacchetti gialli in polietilene legati con fascetta posizionati su pallet oppure contenitori in plastica rigida per reflui liquidi provvisto di tappo di chiusura e mezzi di presa posizionati in contenitori appositamente predisposti per contenere eventuali sversamenti.	

8. Gestione acque meteoriche

Il piazzale esterno è pavimentato e munito di caditoie e di sistema raccolta delle acque meteoriche che confluiscono in un pozzo perdente.

9. Prescrizioni

a. dovranno essere rispettati i contenuti del D.P.R. 254/2003 e delle le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
b. i contenitori mobili dovranno essere in buono stato di conservazione, realizzati con materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto. Gli stessi dovranno essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione e una sicura movimentazione;
c. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato e la destinazione a recupero o a smaltimento;
d. lo stoccaggio dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103 e 180202) non deve superare i 5

giorni;

e. lo stoccaggio degli altri rifiuti non deve superare i limiti previsti per il deposito temporaneo (art. 183 comma 1, lettera bb);

f. deve essere comunicata alla Regione FVG, al Comune, alla Direzione regionale Ambiente e Lavori Pubblici, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'A.R.P.A. ogni eventuale variazione significativa inerente alla gestione dell'impianto nonché ogni eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico;

10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

La ditta dovrà provvedere alla nomina di un collaudatore con i requisiti di cui all'art 54 della LR 14/2002. Prima dell'avvio della nuova gestione il collaudatore accerterà che il sito è stato predisposto per poter operare secondo quanto autorizzato con tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla norma. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG;

11. Obblighi di comunicazione e adempimenti periodici

La ditta dovrà dare tempestivamente comunicazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e al competente Ente di provenienza, per i successivi adempimenti, della mancata accettazione di singole partite di rifiuti specificandone i motivi e indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.

12. Dismissione e ripristino dell'area

Alla chiusura dell'impianto, la ditta dovrà provvedere alla completa pulizia del sito e alla eventuale rimozione e corretto smaltimento di pavimentazione o di opere strutturali che risultassero contaminate. La ditta dovrà quindi produrre una relazione che illustri il ripristino dell'impianto ed escluda rischi per la salute o pregiudizio all'ambiente derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti. Tale relazione dovrà essere trasmessa alla Regione FVG, al Comune, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ed all'A.R.P.A. FVG per l'accertamento della corretta sistemazione finale dell'area.

13. Autorizzazione unica - durata

Il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. La durata dell'autorizzazione è di 10 anni e ha scadenza.
L'autorizzazione potrà essere rinnovata presentando apposita domanda almeno 180 giorni prima della scadenza.

13. Garanzie finanziarie

L'efficacia del presente atto è subordinata alla prestazione di una garanzia finanziaria a favore del Comune di Pasian di Prato per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in € 32.526,42 calcolato sulla base di una capacità di 184 metri cubi per rifiuti pericolosi e di 62 metri cubi per rifiuti non pericolosi. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa amministrazione;

17_46_1_DDS_DIS GEST RIF_3244_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 26 ottobre 2017, n. 3244. (Estratto)

DLgs. 152/2006, art. 208. Società Molluschicoltura maranese Sac a rl - Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Carlino (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. Per quanto esposto in premessa, di autorizzare ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, la realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Carlino (UD);

2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, le modifiche progettuali e le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(omissis)

Treiste, 26 ottobre 2017

GABRIELCIG

17_46_1_DDS_DIS GEST RIF_3245_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 26 ottobre 2017, n. 3245. (Estratto)

DLgs. 152/06, DLgs. 36/03 - Caffaro Srl in as- Variante alla chiusura della discarica di seconda categoria tipo A denominata "La Valletta" sita in Comune di Torviscosa (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare la variante alla chiusura della discarica di seconda categoria tipo A denominata "La Valletta" sita in Comune di Torviscosa (UD) censita catastalmente foglio n. 49, mappali n. 40 e 41, secondo le modalità riportate nel "Progetto di variante per la chiusura di porzione de La Valletta interessata dall'abbancamento rifiuti";

2. di confermare le prescrizioni imposte con deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 10/02/2017 e dalla conferenza dei servizi:

a) l'area della Valletta non potrà essere utilizzata per scopi agricoli o residenziali e dovrà essere mantenuta inaccessibile a personale estraneo al sito;

b) i lavori di sostituzione della recinzione esistente, che comportano anche la necessità di decespugliamenti in prossimità della stessa, non dovranno essere eseguiti tra l'inizio di marzo e la fine di luglio, fatti salvi minimi sforamenti per consentire la loro conclusione in un'unica soluzione;

c) la linea di sviluppo perimetrale non dovrà subire avanzamenti verso corsi d'acqua che delimitano l'area di intervento;

d) il proponente (o in caso di subentri successivi il titolare dell'area della Valletta) deve verificare annualmente lo stato degli argini perimetrali dell'area e procedere alla manutenzione ed eventuale ripristino dei medesimi nel caso di necessità. Gli esiti delle verifiche annuali dovranno essere comunicati all'ARPA FVG;

e) per continuare ad avere un quadro ambientale aggiornato, deve essere elaborata dal proponente una

proposta di piano di monitoraggio delle acque sotterranee sulla base di quanto riportato nel capitolo 5.1 dell'allegato 2 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e nelle relative tabelle 1 e 2. Detto piano, corredato da adeguata definizione delle modalità esecutive in particolare per quanto concerne i tempi, i parametri di indagine e altri elementi di dettaglio, dovrà essere sottoposto a verifica da parte di ARPA contestualmente all'avvio della procedura di chiusura della discarica. Preliminarmente alla definizione dei livelli di guardia, vanno definiti i valori di riferimento delle caratteristiche di qualità delle acque sotterranee sulla base delle serie di dati di monitoraggio già disponibili; considerato il significato da attribuire ai valori di guardia, di regola questi non dovranno coincidere con i valori limite di contaminazione.
f) Il piano di monitoraggio e controllo dovrà essere presentato prima dell'avvio dei lavori previsti dal progetto approvato.

(omissis)

Trieste, 26 ottobre 2017

GABRIELCIG

17_46_1_DDS_DIS GEST RIF_3260_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 27 ottobre 2017, n. 3260. (Estratto)

DLgs. 152/2006, DLgs. 36/03 - Comune di Dignano - Discarica di 2^ categoria tipo "A" - Accettazione garanzia finanziaria di post-gestione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. per quanto esposto in premessa, di accettare la polizza fideiussoria n. 2183646 del 28/09/2017, rilasciata dalla Coface Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur s.a. Agenzia Generale Assicredit Friuli S.r.l., avente decorrenza 30/09/2017 e valida per cinque anni, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione e chiusura della discarica, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente da eventuali inadempienze dipendenti dall'attività svolta, dell'importo di euro 105.707,50;.

(omissis)

Trieste, 27 ottobre 2017

GABRIELCIG

17_46_1_DDS_DIS GEST RIF_3261_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 27 ottobre 2017, n. 3261. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - Autodemolizioni Del Frate Snc di Del Frate Enzo & C - Istanza di variante all'autorizzazione dell'impianto di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Pradamano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. Per quanto esposto in premessa, di autorizzare ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, le modifiche impiantistiche e gestionali oggetto dell'istanza di variante della Autodemolizioni Del Frate

Snc di Del Frate Nicola e Iuri Paolo pervenuta in data 14/09/2017 (prot. AMB-GEN-2017-0039350);
2. l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG;
3. le caratteristiche tecniche dell'impianto, le modifiche progettuali e le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;.

(omissis)

Trieste, 27 ottobre 2017

GABRIELCIG

17_46_1_DDS_DIS GEST RIF_3280_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 31 ottobre 2017, n. 3280. (Estratto)

DLgs. 152/2006, art. 208 - Società cooperativa sociale Querciambiente - Variante autorizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali di via dei Cavalieri di Malta a Muggia (TS).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, la modifica dell'autorizzazione richiesta dalla Società cooperativa sociale Querciambiente relativa all'impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali di via dei Cavalieri di Malta a Muggia (TS);
2. gli elaborati progettuali approvati, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le prescrizioni gestionali sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante del presente provvedimento;

(omissis)

Trieste, 31 ottobre 2017

GABRIELCIG

17_46_1_DDS_ISTR POL_9338_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili 2 novembre 2017, n. 9338

LR 5/2012, art. 18, comma 2 sexies. Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani. Approvazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 21 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore di Servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative nell'ambito delle diverse strutture regionali", come modificata da successive deliberazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1472, adottata nel corso della seduta dell' 11 settembre 2016, con la quale l'organo collegiale ha deliberato di disporre, ai sensi dell'art. 26 del regolamento di

organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, il rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Nilla Patrizia MIORIN, a decorrere dal 5 settembre 2016 e fino al 31 agosto 2018;
VISTO, l'articolo 18, comma 2 quater, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) in base al quale l'Amministrazione Regionale promuove la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani attraverso l'adesione alle reti nazionali ed europee preposte;
RICORDATO che ai sensi del citato articolo 18, comma 2 quater della L.R. 5/2012 i punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani sono costituiti presso i propri servizi di orientamento o presso enti locali e Informagiovani regionali;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +", il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
RICORDATO che con Accordo stipulato tra Agenzia Nazionale per i Giovani, ente istituito in attuazione della Decisione 1719/2006/CE e ente attuatore in Italia del capitolo YOUTH del nuovo Programma ERASMUS+ e l'Associazione nazionale Eurodesk Italy prot. n° 6953/AMS del 15 settembre 2014 e successivamente rinnovato annualmente da ultimo con Accordo prot. ANG/4503DG del 01.07.2016, è stato stabilito che per l'intero settennio 2014-2020 Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l'informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani;
RICHIAMATO l'articolo 18, comma 2 sexies della L.R. 5/2012 che dispone che entro il 30 novembre di ogni anno gli enti locali, gli enti pubblici, le associazioni giovanili e gli enti privati senza fine di lucro regionali manifestano l'interesse alla Direzione competente in materia di politiche giovanili di aderire alle reti nazionali ed europee preposte e richiedono il relativo cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione;
DATO ATTO che, al fine di cofinanziare le spese di adesione alle reti nazionali ed europee preposte, per l'anno 2018 sono state stanziate risorse complessive per euro 40.000,00 al capitolo 5068/s del Bilancio pluriennale regionale - Esercizio 2018;
RICHIAMATA inoltre la delibera n. 1945 del 14 ottobre 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato le Direttive per il riparto delle risorse tra cui l'emanazione di uno specifico Avviso per la presentazione delle domande;
VISTO il testo del "Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani" e il relativo modello di domanda (Allegato1) conforme alle succitate norme;
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Avviso con il relativo modello di domanda (Allegato1) nel testo allegati al presente decreto digitale, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali;
PRESO ATTO che l'Avviso e il relativo modello di domanda (Allegato1) saranno resi disponibili sul portale www.giovanifvg.it e che la domanda di cofinanziamento per gli interventi in oggetto dovrà essere presentata entro il giorno 30 novembre 2017;
VISTE:
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 08 agosto 2007 n. 21 in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale;
- la D.G.R. n. 2647 del 29 dicembre 2016 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2017;
- la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019";
- la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 "Legge di stabilità 2017";
- la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 "Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017";
- la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate, è approvato l' "Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani" e il relativo modello di domanda (Allegato1), nel testo allegati al presente decreto digitale, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali.
2. Si dà atto che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente

Avviso ammontano complessivamente a euro 40.000,00.
3. Si dà atto che l'Avviso e il relativo modello di domanda (Allegato1) saranno resi disponibili sul portale www.giovanifvg.it e che la domanda di cofinanziamento per gli interventi in oggetto dovrà essere presentata entro il giorno 30 novembre 2017.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 novembre 2017

MIORIN

Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani.

Legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 - Art. 18 comma 2 sexies

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente Avviso viene emanato al fine di promuovere la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani, attraverso l'adesione alla reti nazionali ed europee preposte nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge Regionale 22 marzo 2012 n. 5 (legge regionale per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), con particolare riguardo alle attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione e della formazione, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

Art. 2 quadro normativo di riferimento

1. Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, di seguito Regolamento, che istituisce "Erasmus +", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
2. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità", articolo 18;
3. Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" articolo 7 commi 47-51;
4. Delibera di Giunta regionale n. 1945 del 14 ottobre 2016 avente ad oggetto "L.R. 5/2012, art. 18, comma 2 sexies. Direttive per il sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee al fine di promuovere la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani. Approvazione".

Art. 3 definizioni

1. I punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani (di seguito "punti locali") offrono servizi gratuiti di informazione e orientamento ai giovani su iniziative, opportunità, incentivi, agevolazioni a valere sui programmi promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa. Sono costituiti presso i servizi regionali di orientamento o presso enti locali e Informagiovani regionali.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5, gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 e da enti privati senza fine di lucro.
3. Al fine di garantire un buon livello di aggiornamento, strumenti e materiali atti a diffondere informazioni e fornire orientamento sui programmi che l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa promuovono in favore dei giovani e della mobilità in Europa, gli enti locali, gli enti pubblici, le associazioni giovanili e gli enti privati senza fine di lucro regionali che intendono costituire punti locali , aderiscono alle reti nazionali ed europee preposte corrispondendo i relativi costi di adesione.
4. Con Accordo stipulato tra Agenzia Nazionale per i Giovani, ente istituito in attuazione della Decisione 1719/2006/CE e ente attuatore in Italia del capitolo YOUTH del nuovo Programma

ERASMUS+ e l'Associazione nazionale Eurodesk Italy prot. n° 6953/AMS del 15 settembre 2014 e successivamente rinnovato annualmente da ultimo con Accordo prot. ANG/4503DG del 01.07.2016, è stato stabilito che per l'intero settennio 2014-2020 Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l'informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.
5. L'azione della rete nazionale italiana Eurodesk nel settennato 2014-2020 ha l'obiettivo di facilitare i territori italiani ad avvalersi in forma più ampia, partecipata e condivisa dei programmi dell'Unione europea in favore dei giovani (con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi di Gioventù in Movimento). A tale scopo, Eurodesk fornisce formazione, sistemi e strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare opportunità di mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani.
6. Sono Punti Locali Eurodesk le Antenne, le Agenzie ed i Centri per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani, ospitati da enti pubblici e/o privati con i quali è stata stipulata un apposito Accordo di Partenariato. Si distinguono in:
- Antenna per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani: strutture con formazione, supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione e promozione sui programmi europei di interesse per i giovani.
- Agenzia per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani: strutture con formazione, supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione, promozione e orientamento sui programmi europei di interesse per i giovani.
- Centro per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani: strutture con formazione, supporto e atti a fornire servizi di informazione, promozione, orientamento e progettazione sui programmi europei di interesse per i giovani.

Art. 4 destinatari

1. Possono accedere al cofinanziamento gli enti locali, gli enti pubblici, le associazioni giovanili e gli enti privati senza fine di lucro regionali che intendono aderire alle reti nazionali ed europee preposte all'attività di informazione e orientamento sull'Europa rivolta ai giovani.

Art. 5 spese ammissibili e ammontare del cofinanziamento

1. Il cofinanziamento di cui al presente avviso è finalizzato a sostenere le spese di adesione per l'anno 2018 alla rete Eurodesk preposta alla promozione dell'informazione sui programmi europei, della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile.
2. L'ammontare del cofinanziamento è destinato a coprire fino a un massimo del 90% delle spese complessive di adesione alla rete Eurodesk e comunque fino alla soglia massima di 5.000,00 euro.
3. Sono ammissibili le spese al lordo dell'eventuale IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

Art. 6 modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di cofinanziamento, redatta sulla base di apposito modello pubblicato sul portale regionale dei giovani www.giovanifvg.it, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è composta dalla seguente documentazione:
a) Dati del legale rappresentante del soggetto richiedente (Quadro A);
b) Dati del soggetto richiedente (Quadro B);
c) Manifestazione di interesse ad aderire alle reti nazionali ed europee preposte all'attività di informazione e orientamento sull'Europa rivolte ai giovani e relativa domanda di

cofinanziamento (Quadro C);
d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Quadro D) attestante le caratteristiche del soggetto richiedente utili ai fini dell'istruttoria dell'istanza;
e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
f) eventuali atti di delega.
2. I soggetti richiedenti presentano apposita domanda di cofinanziamento al Servizio istruzione e politiche giovanili entro il termine perentorio del 30 novembre 2017, con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso il Servizio istruzione e politiche giovanili in via San Francesco d'Assisi n. 37 a Trieste nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio medesimo, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
b) invio raccomandata (con ricevuta di ritorno) da indirizzare a: Servizio istruzione e politiche giovanili - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Via San Francesco d'Assisi, 37 - 34133 Trieste;
c) invio alla casella di posta elettronica certificata del servizio: lavoro@certregione.fvg.it . La casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio viene designata come domicilio digitale del soggetto richiedente.

Art. 7 entità della dotazione finanziaria e modalità di assegnazione del cofinanziamento.

1. L'entità della dotazione finanziaria per il cofinanziamento delle spese di adesione per l'anno 2018 di cui all'articolo 5 è individuata in € 40.000,00 (cap. 5068/s del bilancio pluriennale regionale 2017-2019, esercizio 2018).
2. Al fine di favorire la distribuzione capillare dei punti locali e di evitare la sovrapposizione dei servizi, in caso di istanze provenienti da più richiedenti con sede nello stesso Comune con una popolazione giovanile residente tra i 14 e i 35 anni inferiore a 20.000 abitanti (fonte dati demo.istat, popolazione residente al 01 gennaio 2016) il contributo verrà assegnato ad un unico soggetto, secondo i seguenti criteri di priorità:
a) soggetto aderente alla rete nazionale e europea preposta da più anni;
b) soggetto pubblico (ente locale o altro enti pubblico);
c) associazione giovanile iscritta al Registro Regionale (ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5/2012);
d) soggetto privato senza fini di lucro.
3. La percentuale di riparto della quota di cofinanziamento viene determinata sulla base delle risorse disponibili per l'annualità di riferimento, del numero di domande ammissibili anche a seguito della selezione di cui al comma 2, fino a un massimo del 90% della spesa per l'adesione alla rete Eurodesk comunicata in sede di domanda e comunque fino alla soglia massima di 5.000,00 euro. Qualora l'importo del cofinanziamento richiesto superi l'importo delle risorse disponibili, la percentuale di riparto verrà proporzionalmente ridotta.
4. Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande di contributo il Servizio competente in materia di politiche giovanili provvede all'approvazione del riparto delle risorse con l'indicazione dell'elenco dei beneficiari, della percentuale di cofinanziamento della quota di adesione stabilita sulla base dei criteri suindicati e dell'importo assegnato.
5. Il Servizio comunica per iscritto ai beneficiari l'assegnazione del cofinanziamento, fissando un termine per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione e l'avvenuta sottoscrizione e invio della richiesta di rinnovo o nuova adesione alla rete Eurodesk.
6. Il cofinanziamento regionale è concesso e contestualmente erogato in un'unica soluzione con decreto del direttore del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento dell'accettazione dello stesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 8 rendicontazione e monitoraggio

1. Entro il 31 dicembre 2018, i beneficiari devono presentare al Servizio idonea documentazione giustificativa delle spese di adesione alla rete Eurodesk e dell'avvenuto pagamento, secondo quanto previsto dagli artt. 41-43 della legge regionale 7/2000 unitamente a una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk.
2. E' ammessa la proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il termine suindicato.
3. Il beneficiario del cofinanziamento garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:
a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza ;
b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;
c) l'aggiornamento (ogni qualvolta si renda necessario) dei recapiti locali (indirizzo della sede aperta al pubblico, numeri di telefono, email, orario di disponibilità degli operatori).
4. Il beneficiario del cofinanziamento si impegna a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione Regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it
5. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione e di GiovaniFVG.

Art. 9 rideterminazione del cofinanziamento

1. Il cofinanziamento regionale assegnato è rideterminato, nel rispetto della percentuale di assegnazione individuata dal decreto di riparto delle risorse, qualora in fase di concessione o rendicontazione emerga una spesa ammissibile inferiore a quanto dichiarato in fase di domanda.

Art. 10 revoca del cofinanziamento

1. Il cofinanziamento assegnato è revocato in particolare nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro in sede di verifiche o di accertamenti dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
c) inadempimento del beneficiario.
2. La revoca del cofinanziamento comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 11 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applica la legge regionale n. 7/2000, la legge regionale n. 5/2012 e la legge regionale 14/2016, articolo 7, commi 47 e seguenti.

Art. 12 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati

personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
3. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di politiche giovanili, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio.
4. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Art. 13 elementi informativi

1. In adempimento all'art. 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:
- Unità organizzativa competente: Servizio Istruzione e Politiche Giovanili; e-mail: politiche.giovanili@regione.fvg.it
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin – Direttore del Servizio istruzione e Politiche Giovanili; e-mail: nillapatrizia.miorin@regione.fvg.it ; tel: 040 3775180
- Istruttore del procedimento: dott.ssa Elisa Marzinotto – Servizio istruzione e politiche giovanili; e-mail: elisa.marzinotto@regione.fvg.it ; tel: 040 3775196.

SPAZIO RISERVATO AL BOLLO

Indicazioni riguardo modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sul sito giovanifvg.it

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO
(da non utilizzare)
PG. 1-8

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio istruzione e politiche giovanili
Via S. Francesco, 37
34133 Trieste

OGGETTO: Domanda di cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionale ed europee per l'informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani (*Riferimento normativo: Legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 «Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità», articolo 18, comma 2 sexies; "Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani" approvato con Decreto n._________/LAVFORU del__________*)

Quadro A	**Dati del Legale rappresentante del soggetto richiedente**				
Nome e Cognome					
nato/a a					
in data					
residente in	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
telefono e/o cellulare					
e-mail					
In qualità di	☐ Legale rappresentante dell'**Ente Pubblico**				
	☐ Legale rappresentante dell' **Associazione Giovanile***				
	☐ Legale rappresentante dell'**Ente Privato senza fini di lucro**				

Quadro B	**Dati del soggetto richiedente**				
Denominazione	*(indicare la denominazione per esteso e, per Associazioni e Enti privati, tra parentesi l'eventuale acronimo)*				
Codice Fiscale dell'Ente/Associazione					
Numero di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili *					
Indirizzo sede legale	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
Recapito postale - indirizzo cui inviare la corrispondenza *(se diverso da sede legale)*	*(Via)*	*(n.)*	*(CAP)*	*(Comune di)*	*(Provincia di)*
Telefono					
Fax					
E-mail			PEC		
Referente per l'iniziativa/ Persona di contatto	*(Nome e Cognome)*	*(telefono)*	*(cellulare)*	*(e-mail)*	

* Se il soggetto proponente è un'ASSOCIAZIONE GIOVANILE, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Legge 5/2012 di cui all'oggetto, che disciplina le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento e le modalità di tenuta del registro delle associazioni giovanili, queste devono essere iscritte nel registro medesimo.

Quadro C	Manifestazione di interesse alla gestione di un punto locale di informazione e orientamento sull'Europa rivolto ai giovani e relativa domanda di cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione annuale alla rete Eurodesk.

Il/la sottoscritto/a ____________, manifesta l'interesse alla gestione di un punto locale di informazione e orientamento sull'Europa rivolto ai giovani attraverso l'adesione alle reti nazionali ed europee preposte. A tal fine

CHIEDE

ai sensi dell'art. 18 comma 2 sexies della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 e dell'art. 6 dell'"Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani" approvato con Decreto n._______/LAVFORU del____________ , il cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alla rete Eurodesk per l'anno 2018 del punto locale di informazione e orientamento sull'Europa rivolto ai giovani costituito presso:

☐ Ente locale nel comune di

☐ Informagiovani regionale nel comune di

Quadro D	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a , nato a , il , Codice Fiscale , in qualità di legale rappresentante di

DICHIARA

consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della con-seguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

A. che il soggetto richiedente intende aderire alla rete Eurodesk per l'anno 2018 in qualità di (*specificare se Antenna, Agenzia o Centro*)

B. che il costo complessivo previsto per le spese di adesione alla rete per l'anno 2018 è pari a euro

C. ☐ che il soggetto richiedente non ha mai aderito alla rete Eurodesk

☐ che il soggetto richiedente aderisce alla rete Eurodesk dall'anno , in qualità di (*specificare se Antenna, Agenzia o Centro*)

D. ☐ che il soggetto richiedente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura Commerciale

☐ che il soggetto richiedente è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale

E. ☐ che il soggetto richiedente NON è titolare di Partiva IVA

☐ che il soggetto richiedente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
- ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
- ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo

F. ☐ che il soggetto proponente NON è esente dall'imposta di bollo

☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo in quanto Ente Locale
☐ che il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è relativo:
- ☐ alla Legge 266/91 sulle ODV
- ☐ al D.Lgs 460/97 sulle Onlus
- ☐ alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)

Dichiara che l'adesione alla rete Eurodesk per cui si chiede il cofinanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda, nel rispetto delle prescrizioni del l'Avviso approvato con decreto n.___________, in particolare, che l'iniziativa non è già stata finanziata con altri contributi della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- ✓di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel "Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani"- approvato con Decreto n.______________LAVFORU del___________________" e in particolare dell'art. 8 (rendicontazione e monitoraggio) e dell'articolo 9 (Rideterminazione e revoca del contributo);
- ✓di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- ✓di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- ✓I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini dell'attivazione e della gestione del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- ✓Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del Direttore centrale competente. Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A, restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

luogo e data

____

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante
o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma.

17_46_1_DDS_PROG GEST_9392_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 6 novembre 2017, n. 9392

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020. PPO 2015. Programma specifico n. 22/15 - Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della crescita della competitività. Esiti della selezione di un soggetto per la realizzazione delle attività e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017;

VISTO il DPReg. n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni " Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale POR del fondo sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20/07/2016;

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1956 del 9 ottobre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 6577/LAVFORU del 7 agosto 2017, con cui è stato emanato l'Avviso per la realizzazione di operazioni riguardanti il programma specifico 22/15 "Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della crescita della competitività", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2017, di seguito "Avviso";

PRECISATO che le operazioni dovevano essere inviate all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 del 30 settembre 2017;

PRECISATO che la disponibilità finanziaria per la realizzazione delle attività inerenti il programma specifico 22/15 è pari a euro 75.000;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;

VISTO il decreto n. 8363/LAVFORU del 09/10/2017 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle candidature presentate;

VISTO il verbale di valutazione del 30/10/2017, acquisito in data 30/10/2017, con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione;

PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che sono state validamente presentate n. 2 candidature e che la valutazione comparativa delle stesse determina la graduatoria delle candidature approvate di cui all'allegato A parte integrante;

PRESO ATTO che l' I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL F.V.G. IMPRESA SOCIALE, collocato in prima posizione nella graduatoria, diviene Soggetto attuatore delle attività previste dall'Avviso;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale, coma da

allegato contabile parte integrante:

Capitolo	Spesa autorizzata esercizio in corso per Euro
3241	11.250,00
3242	26.250,00
3243	37.500,00

RICORDATO che gli interventi facenti parte dell'attività prevista dall'Avviso devono concludersi entro il 30 aprile 2019;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle candidature, è approvato l'allegato A parte integrante denominato "Esiti della selezione", contenente la graduatoria delle candidature presentate.
2. L' I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL F.V.G. IMPRESA SOCIALE, collocato in prima posizione nella graduatoria, diviene Soggetto attuatore delle attività previste dall'Avviso;
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A parte integrante, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale come di seguito specificato e come precisato nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale:

Capitolo	Spesa autorizzata esercizio in corso per Euro
3241	11.250,00
3242	26.250,00
3243	37.500,00

4. Gli interventi devono concludersi entro il 30 aprile 2019.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 6 novembre 2017

DE BASTIANI

Allegato A

Esiti della selezione

Sottocriterio	Indicatore	I.R.E.S. – ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL F.V.G. IMPRESA SOCIALE	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO F.V.G. SRL IMPRESA SOCIALE	Coefficiente	I.R.E.S. – ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL F.V.G. IMPRESA SOCIALE	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO F.V.G. SRL IMPRESA SOCIALE
	Codice operazione	FP1793485001	FP1793167001		FP1793485001	FP1793167001
		GIUDIZIO			PUNTEGGI	
1.1 Adeguatezza della composizione del raggruppamento e della copertura territoriale misurata in termini di numero di sedi e copertura territoriale	Sedi che si intendono mettere a disposizione per le attività seminariali (numero e articolazione territoriale).	5	4	1	5	4
1.2 Livello del Partenariato in termini di presenza di soggetti con esperienza in materia di RSI	Presenza di accordi di partenariato con Soggetti aventi esperienza in materia di RSI	5	3	2	10	6
1.3 Adeguatezza delle competenze possedute in termini di specifiche attività pregresse /realizzate	Competenze specifiche possedute dal proponente relativamente alla svolgimento di seminari e workshop/focus group	5	5	1	5	5
2.1 Risorse professionali individuate in termini d livello di esperienza dei relatori e dei testimonial	Esperienza e competenza dei relatori e testimonial aziendali in tema di RSI.	5	4	2	10	8
2.2 Modalità attuative delle attività previste dall'Avviso	Descrizione delle modalità per garantire il coinvolgimento dei destinatari degli interventi	5	5	1	5	5
2.3 Progettazione ed erogazione	Descrizione delle modalità di progettazione ed erogazione delle attività	5	4	1	5	4
2.4 Sviluppo locale	Evidenziazione del contributo che l'operazione intende apportare allo sviluppo dei contesti aziendali e locale	5	5	1	5	5
3.1 Risultati attesi	Risultati attesi per i partecipanti in termini di acquisizioni di conoscenze	5	4	2	10	8

3.2 Obiettivi di apprendimento	Grado di definizione delle conoscenze da acquisire al termine dell'intervento	5	3	1	5	3
4.1 Strutturazione e contenuti degli interventi	Descrizione dei contenuti e strutturazione delle attività	5	3	3	15	9
4.2 Organizzazione didattica	Grado di descrizione dell'organizzazione didattica	5	3	1	5	3
4.3 Modalità di valutazione	Grado di descrizione dei dispositivi di valutazione	5	4	1	5	4
4.4 Presidio delle attività	Descrizione delle modalità di presidio delle attività	5	5	1	5	5
5. Congruenza finanziaria misurata in termini di numero di seminari previsti	Numero dei seminari previsti nel periodo di riferimento in base allo stanziamento finanziario del programma: 24 = 0 25 = 1 26 = 2 27 = 3 28 = 4 >28 = 5	5	5	1	5	5
6. Coerenza e completezza	Livello di coerenza e completezza del dell'operazione proposta	5	4	1	5	4
		PUNTEGGIO TOTALE			**100**	**78**
		GRADUATORIA			**1°**	**2°**

17_46_1_DDS_PROG GEST_9407_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 6 novembre 2017, n. 9407

Legge regionale 31/2015, art. 20, commi 2 e 2 bis. Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative in materia di mediazione culturale. Emanazione avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO l'articolo 20, commi 2 e 2 bis della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate", che prevede che l'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori culturali è subordinata al possesso di specifica professionalità attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici o di aggiornamento, per coloro che abbiano conseguito esperienze formative e lavorative pregresse, appositamente promossi dalla Regione e che sono realizzati nel rispetto della legge regionale in materia di formazione professionale;
VISTO il D.P.Reg. n. 140 del 22 giugno 2017 di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";
RAVVISATA l'esigenza di assicurare la realizzazione delle attività formative in argomento;
RITENUTO pertanto di avviare le procedure per la realizzazione delle attività formative di che trattasi, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti, nonché i criteri e le modalità per la loro valutazione e attuazione, nei termini analiticamente previsti nell'Avviso allegato quale parte integrante del presente decreto;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;
PRECISATO che, per la realizzazione delle attività formative in argomento, è disponibile la somma complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila) sul capitolo 5016 - corsi di formazione e di aggiornamento dei mediatori culturali - nel bilancio della Regione per l'esercizio 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 26 agosto 2016, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali: modifiche alla DGR 1922/2015";

DECRETA

1. E' emanato, nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto, l'"Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative in materia di mediazione culturale".
2. Per la realizzazione delle attività formative di cui al punto 1) è disponibile nel bilancio della Regione per l'anno 2017 la somma complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila) a valere sul capitolo 5016.
3. Il presente decreto e l'allegato Avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 6 novembre 2017

DE BASTIANI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA',
POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI

A V V I S O

PER LA PRESENTAZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERAZIONI RIGUARDANTI ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CULTURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMI 2 E 2 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015, N. 31, "NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE STRANIERE IMMIGRATE"

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Avviso disciplina la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative in materia di mediazione culturale finalizzata all'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 20 commi 2 e 2 bis della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate".
2. L'attuazione del presente Avviso rientra nella competenza della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, con sede a Trieste (Via San Francesco, 37) di seguito Servizio. Referente per l'attuazione delle operazioni e per il raccordo con la Direzione centrale cultura sport e solidarietà è la PO Inclusione e professioni area sociale.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, articolo 20, commi 2 e 2 bis, "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate";
- legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni
- D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento per l'accreditamento, di approvazione del "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli

enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche";

- Documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", costituente Allegato B del Regolamento FSE e s.m.i.;
- D.P.Reg. n. 140 del 22 giugno 2017 di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 915 del 18/5/2017 relativa all'approvazione definitiva del Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate 2017-2019, ai sensi dell'art. 6, L.R. 31/2015;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 20/7/2017 relativa all'approvazione definitiva del Programma immigrazione 2017, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31/2015;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
- Decreto n. 1919 del 15/6/2016 del Direttore del Servizio corregionali all'estero e integrazione degli immigrati ad oggetto "Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, art 20, comma 2 "Interventi di integrazione e comunicazione interculturale": tenuta elenco regionale dei mediatori culturali e modulistica iscrizione".

Articolo 3 – Tipologia, obiettivi, contenuti dell'intervento formativo

1. L'attività formativa da realizzare rientra nella tipologia formativa: FORMAZIONE PERMANENTE PER GRUPPI OMOGENEI riguarda :

- N. 4 corsi di formazione denominati "Teorie e tecniche per la mediazione interculturale", della durata di 88 ore finalizzati ad assicurare adeguate competenze negli ambiti comprendenti le aree tematiche istituzionale e legislativa, tecnico professionale e della mediazione nei servizi.

  I corsi dovranno essere realizzati esclusivamente nelle sedi di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone (1 corso per ogni sede).

2. I corsi di formazione sono rivolti alla formazione degli operatori impegnati, nell'ambito del territorio regionale, nella mediazione culturale e dovranno, pertanto, assicurare l'acquisizione delle conoscenze e competenze riguardanti:

- la normativa sull'immigrazione (nazionale e regionale);
- i diritti e doveri delle persone immigrate, a qualsiasi titolo;
- i rapporti con le istituzioni e i servizi del territorio (contesto normativo e organizzazione dei servizi sociali, sanitari, della formazione, istruzione, lavoro, abitativi);
- le capacità relazionali e di risoluzione di conflitti;
- teorie e tecniche per la mediazione interculturale e la comunicazione interculturale;
- l'approccio alle situazioni vulnerabili (in particolare vittime di tortura, di tratta e di violenza di genere);
- etica del lavoro (tutela della riservatezza).

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 potranno essere costituiti da attività d'aula e attività laboratoriali, comprese visite didattiche . Non è previsto alcun tipo di stage.

4. I corsi di formazione devono essere avviati con un numero di allievi compreso tra un minimo di 18 e un massimo di 25, salva l'eventuale minore capienza dell'aula come stabilita in sede di accreditamento.

5. Allo scopo di agevolare la frequenza dovranno essere previsti incontri della durata minima di quattro ore, in orario compatibile con le esigenze lavorative dei partecipanti (ad es.: pomeriggio, sabato mattina).

6. L'avvio dell'attività formativa in senso stretto deve essere preceduto da fasi di pubblicizzazione dell'operazione e selezione dei candidati. La relativa documentazione deve essere conservata dal soggetto attuatore e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio.
7. Le modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'operazione e le modalità di selezione dei partecipanti devono essere descritte nel formulario di presentazione dell'operazione medesima.

Articolo 4 - Soggetti proponenti e soggetti attuatori

1. Le operazioni riguardanti le attività formative di cui all'articolo 1 possono essere presentate dalle università regionali e da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale.
2. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente), settore servizi socioassistenziali ed educativi. Il mancato rispetto di tali previsioni **è causa di decadenza dal contributo.**
3. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla struttura attuatrice utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica.*
4. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento, **a pena di non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione.**
5. Il soggetto proponente assume la denominazione di "Soggetto attuatore" ad avvenuta approvazione delle operazioni da parte del Servizio.

Articolo 5 – Destinatari

1. I destinatari delle operazioni dovranno essere in possesso dei seguenti **requisiti:**
   a) cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia da almeno due anni con regolare permesso di soggiorno;
   b) conoscenza di una o più lingue e culture oggetto di mediazione;
   c) esperienza lavorativa pregressa di mediazione culturale di almeno 200 ore, anche non continuative, acquisita nell'arco dei tre anni precedenti alla data di iscrizione al corso..
2. Ai fini di assicurare l'acquisizione delle competenze nelle tematiche previste dal corso, i partecipanti di nazionalità straniera devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2. Il livello di conoscenza è verificato ex ante dal soggetto attuatore con l'erogazione di un apposito test di ingresso.

Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle operazioni

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità "a bando" a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ciascun soggetto proponente deve presentare domanda di finanziamento per una o più operazioni formative indicate all'articolo 3. La domanda di finanziamento deve indicare le attività formative che si

intendono realizzare specificando la relativa sede. La presentazione di corsi in sedi diverse da quelle previste dall'articolo 3 è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione.**

3. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate al Servizio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione **ed entro le ore 12:30 del 4 dicembre 2017**. Modalità diverse di presentazione delle operazioni e il mancato rispetto dei termini previsti sono **causa di non ammissibilità generale dell'operazione.**
4. Ai fini della presentazione della domanda, **pena la non ammissibilità generale della stessa**, è necessario compilare l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
   a. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
   b. Per accedere al formulario on line di cui al precedente punto 4 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
      - cognome e nome
      - codice fiscale
      - codice d'identificazione (username utilizzato).

      Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
   c. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   d. Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
   e. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
      - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
      - sabato dalle 8.00 alle 12.30.

La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione del formulario on line in Webforma va sottoscritta, **a pena di non ammissibilità generale** con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente, o suo delegato (in tal caso è necessario allegare delega esplicita) formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta. Nel caso in cui il pagamento dell'imposta di bollo sia stato effettuato in mese diverse rispetto alla presentazione dell'operazione, il soggetto proponente è tenuto ad inviare una dichiarazione in cui evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente all'operazione presentata.

5. Il soggetto proponente, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione/operazioni,** presenta la domanda di finanziamento con un unico messaggio di posta elettronica certificata. Il messaggio di posta elettronica certificata deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati che vengono trasmessi. La PEC in argomento deve contenere:
   a. l'oggetto del messaggio, come di seguito indicato:

LR 27/2017 – Formazione Mediazione culturale FVG - TRIESTE

b. i seguenti allegati:
   i. la domanda di finanziamento (in formato pdf);
   ii. il/i formulario/i relativi alla/alle operazione (in formato pdf);
   iii. la scansione in formato pdf dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;

La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo.

Articolo 7 – Modalità e criteri per la selezione delle operazioni

1. La selezione delle operazioni è svolta da un'apposita Commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio con proprio decreto.
2. La selezione delle operazioni avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015 ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.1, lettera b) valutazione comparativa per quanto concerne la selezione delle operazioni di carattere formativo.
3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono **causa di non ammissibilità generale** alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	Mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni Mancato rispetto delle modalità di presentazione delle operazioni (pec e messaggio unico) Mancata sottoscrizione della domanda Mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione dell'operazione
Conformità del proponente	Mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti
Conformità del progetto/proposta	Mancata eligibilità dell'operazione al titolo del presente avviso Utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più operazioni o più edizioni della medesima operazione Presentazione delle operazioni in numero e/o durata diversa da quella prevista Mancato rispetto delle sedi previste

4. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa di cui al paragrafo 5.1 lettera b) del documento citato al precedente punto 2 ed in conformità con quanto previsto dal paragrafo 5.3 del medesimo documento, ai fini della selezione delle operazioni vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza

Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione : giudizio * coefficiente

5. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti
0 punti	Mancata compilazione o compilazione completamente non pertinente

6. Tutto ciò premesso, le operazioni sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: 1. Affidabilità del soggetto proponente. Punteggio massimo: 13			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
1.1 Adeguatezza rispetto all'attività proposta in termini di:	Livello di esperienza del Soggetto proponente nella formazione degli operatori, con particolare riferimento alle tematiche indicate dall'avviso	1.4	**7**
	Disponibilità e adeguatezza di personale dedicato	1,2	**6**

	con esperienza e competenze nella specifica attività.		

Criterio di selezione: 2. Coerenza ed efficacia della proposta progettuale rispetto alle finalità previste dall'Avviso. Punteggio massimo: 6			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
2.1 Coerenza progettuale - motivazioni specifiche e risultati attesi.	Grado di chiarezza, in termini di circostanziata descrizione delle motivazioni dell'intervento e del contesto territoriale di riferimento Chiarezza ed esaustività dei risultati attesi	0.7 0.6	**3.5** **2.5**

Criterio di selezione: 3. Efficacia della proposta progettuale rispetto al raggiungimento dei risultati in termini di obiettivi di apprendimento. Punteggio massimo: 8			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
3.1 Coerenza del percorso formativo con il profilo/area professionale di riferimento in termini di:	Qualità/Adeguatezza ed esaustività della descrizione della figura/area professionale di riferimento e delle competenze da acquisire tramite l'intervento formativo.	0.6	**3.5**
3.2 Qualità del dispositivo di selezione in ingresso dei destinatari dell'intervento.in termini di:	Chiarezza ed esaustività del dispositivo di selezione dei destinatari.	0.9	**4.5**

Criterio di selezione: 4. Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica. Punteggio massimo: 17			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
4.1 coerenza e qualità nel presidio delle attività formative in termini di.	Adeguatezza e qualità dell'organizzazione didattica (presidio/gestione, caratteristiche delle aule, esercitazioni pratiche, materiali didattici ed altri aspetti ritenuti importanti)	1	**5**
4.2 coerenza e qualità dei moduli e	Livello di coerenza e qualità nella descrizione dei moduli/ unità formative compreso il personale	1.2	**6**

del personale docente in termini di .	docente utilizzato		
4.3 coerenza e qualità dei dispositivi di valutazione in termini di	Accuratezza e articolazione dei dispositivi di valutazione (apprendimento, gradimento, esame finale)	0.4	**2**
4.4 Promozione e pubblicità in termini di	Qualità e completezza delle azioni previste per promuovere e pubblicizzare l'intervento	0.8	**4**

Criterio di selezione: 5. Congruenza finanziaria. Punteggio massimo: 1			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
5.1 Congruenza finanziaria. **No = 0 SI = 1**	Corretta compilazione della parte finanziaria	1	**1**

Criterio di selezione: 6. Coerenza e completezza della proposta progettuale. Punteggio massimo: 5			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
6.1 Coerenza e completezza della proposta progettuale.	Coerenza tra le singole parti che compongono il progetto.	0.5	2.5
	Chiarezza e sinteticità delle parti descrittive e qualità della documentazione prodotta.	0.5	2.5

7. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna operazione è pari a **50 punti** . Ai fini della approvazione ed ammissione al finanziamento ogni operazione deve conseguire un punteggio non inferiore a 35 punti.

8. In caso di parità di punteggio tra due o più operazioni, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio di selezione 1. Affidabilità del soggetto proponente; nel caso di ulteriore parità verrà scelta l'operazione che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di selezione 4. Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica.

Sono ammesse al finanziamento le operazioni che conseguono il punteggio più alto con riferimento alla sede di realizzazione individuata

9. Per la verifica della coerenza finanziaria si fa riferimento all'UNITA' DI COSTO STANDARD stabilita con DGR 278 del 20 febbraio 2015 e successive modifiche come espressamente indicato all'articolo 13.

Articolo 8 – Approvazione delle operazioni

1. Gli esiti della selezione sono approvati con decreto del Direttore del Servizio, entro 30 giorni dalla data del verbale di valutazione. Il decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.fvg.it, riporta:
   a) la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse a finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista
   b) l'elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
   c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente Avviso;
2. Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni, il Direttore del Servizio adotta il decreto di concessione, recante ogni indicazione utile allo svolgimento dell'attività, e lo trasmette al beneficiario.
3. L'avvio dell'attività in senso stretto da parte del Soggetto attuatore avviene successivamente all'emanazione del decreto di concessione.
4. E' facoltà del Soggetto attuatore avviare l'operazione precedentemente all'emanazione del decreto di concessione ma successivamente alla presentazione dell'operazione. In tal caso, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare una nota formale, nella quale attesta che l'avvio dell'operazione avviene sotto la propria responsabilità, sollevando il Servizio da ogni onere in caso di mancata concessione del finanziamento dell'operazione.
5. L'avvio dell'operazione è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nell'applicativo WEBFORMA/sul sistema informativo da inoltrare di norma entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'operazione (attività in senso stretto). A tale applicativo si accede attraverso il sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/.
6. Le operazioni devono essere concluse entro il 31 agosto 2018.

Articolo 9 – Esami finali e attestati

1. Al fine dell'ammissione all'esame finale è richiesto, per ciascun partecipante, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiore all'80% delle ore previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto dell'esame finale.
2. Ai partecipanti che superano con esito positivo l'esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza secondo le modalità di cui all'art. 11, c. 5 del Regolamento n. 140/2017.

Articolo 10 – Finanziamento pubblico (gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria e la rendicontazione delle operazioni, di cui al presente Avviso, vengono realizzate attraverso l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari (Unità di costo fisso _ UCS) e, precisamente, mediante l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278/2015 e successive modifiche.
2. Il costo complessivo di ogni corso di formazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 139,00) * n. ore attività formativa

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 per la parte "ora corso" sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

4. Alla concessione del finanziamento si provvede dopo l'approvazione dell'operazione, nei termini e nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

5. Alla liquidazione del finanziamento si provvede come segue:
   a) eventuale anticipo dell'85% dell'operazione, su richiesta del Soggetto attuatore e dopo l'avvio dell'attività in senso stretto, garantito da fideiussione bancaria o assicurativa;
   b) saldo, dopo l'esame del rendiconto di cui al successivo articolo 12.

6. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso è disponibile la somma di 50.000,00 (cinquantamila) euro.

7. Il finanziamento pubblico, nei limiti di cui al precedente comma, è pari al 100% delle somme determinate secondo quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 11 - Cause di revoca

1. Il Servizio provvede alla revoca dei contributi nei casi previsti dall'art. 19 del Regolamento.

Articolo 12 - Rendiconto

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto, il Soggetto attuatore deve presentare al Servizio programmazione e gestione interventi formativi, via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni.

2. La rendicontazione delle operazioni avviene con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari UCS; il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto, come previsto dall'art. 17 del Regolamento.

3. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato l'apposito applicativo informatico predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul sito www.regione.fvg.it. formazionelavoro/formazione/area operatori Il documento generato dall'applicativo e il relativo file è presentato corredato da:
   a) la relazione tecnico fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo dell'apposito applicativo informatico di cui punto 3;
   b) i registri utilizzati in originale;
   c) la documentazione attestante l'attività di informazione e pubblicità svolta, corredata dai loghi;
   d) i documenti attestanti l'attività di selezione dei partecipanti svolta;
   e) il prospetto di riepilogo ore/allievi;
   f) i curricula professionali del personale esterno impiegato;
   g) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
   h) i timesheet relativi all'attività svolta dal coordinatore e dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

Articolo 13 - Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad informare che i corsi di formazione sono finanziate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore del Servizio Programmazione
e gestione interventi formativi
dott. Igor De Bastiani

17_46_1_DPO_INT POL ATT LAV_9286_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa interventi di politica attiva del lavoro del "Servizio politiche del lavoro" 31 ottobre 2017, n. 9286

POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - Attività 2.1.a.: "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con Imprenderò". Approvazione graduatoria domande ammissibili a contributo e assegnazione risorse a valere sul bando approvato con DGR n. 717 del 21 aprile 2017.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'ordine di servizio n. 31/2017 che nomina la dott.ssa Alessandra Miani quale responsabile del procedimento;
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la delibera delle Giunta Regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020" che istituisce il Fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" per la gestione finanziaria del Programma;
VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR approvato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136 e successivamente modificato con Regolamento di modifica di cui al D.P.Reg. 277/2017, con particolare riferimento:
a) all'articolo 3, comma 3, in base al quale sono trasferite al Fondo POR FESR 2014 - 2020 le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
b) all'articolo 10, comma 4, che prevede che gli incaricati di posizioni organizzativa emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, assumendo l'impegno di spesa;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 331 del 4 marzo 2016 e s.m.i., in base alla quale l'attuazione dell'attività 2.1.a "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con Imprenderò" nell'ambito dell'asse 2, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, è di competenza del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in qualità di Struttura regionale attuatrice;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 21 aprile 2017, con la quale è stato approvato

il Bando per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con Imprenderò", il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Attività 2.1.a "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con Imprenderò" (di seguito denominato "bando");
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 6 ottobre 2017 - POR FESR 2014-2020 - investimenti a favore della crescita e dell'occupazione: approvazione della struttura e del piano finanziario del programma e ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) tra Assi e Attività del Programma ed in particolare all'Attività 2.1.a sono stati assegnati euro 367.851,64;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1948 del 13 ottobre 2017 con la quale è stata aumentata la dotazione finanziaria del Bando di euro 367.851,64 di fondi PAR FESR;
VISTA conseguentemente la dotazione finanziaria complessiva prevista all'articolo 3 del bando pari a euro 5.367.851,64, di cui:
- euro 2.500.000,00 di quota comunitaria;
- euro 1.750.000,00 di quota nazionale;
- euro 750.000,00 di quota regionale;
- euro 367.851,64 di fondi PAR FESR

VISTO in particolare l'articolo 16 del bando il quale prevede che:
- la graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto;
- a parità di punteggio viene priorità all'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG;
- la graduatoria è approvata con decreto del responsabile del procedimento unitamente all'elenco delle domande non ammesse;
- con medesimo decreto è disposta l'assegnazione delle risorse nei limiti della disponibilità finanziaria di sui all'articolo 3 del bando;
- la graduatoria è pubblicata sul B.U.R. e sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del bando, le domande sono istruite con modalità a sportello con chiusura bimestrale e che lo sportello del primo periodo si è chiuso il 31 agosto 2017 con conseguente avvio della procedura istruttoria e valutativa a partire dal mese di settembre 2017;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15 del bando, la Commissione valutatrice si è espressa sulla valenza dei progetti come da verbale del 13 ottobre 2017;
VISTA la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, riportata nell'elenco allegato A al presente provvedimento quale parte integrante, come risultante dell'attività istruttoria volta a valutare l'ammissibilità dei progetti e ad applicare i punteggi ad ogni progetto secondo la valutazioni della Commissione valutatrice;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria delle domande ammissibili a contributo di cui all' allegato A al presente decreto ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del bando;
RITENUTO pertanto, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dal bando, di ammettere a contributo le domande utilmente collocate nella graduatoria di cui all'allegato A al presente decreto, finanziando integralmente le domande per gli importi indicati a fianco di ciascuna domanda nell'allegato A;
RITENUTO di ammettere a contributo la spesa complessiva di euro 469.931,67 pari al 75% delle spese ritenute ammissibili di cui 367.851,64 di risorse PAR FESR (euro 183.925,82 di quota UE, euro 128.748,07 di quota Stato, euro 55.177,75 di quota Regione) ed euro 102.080,03 di risorse POR FESR (euro 51.040,02 di quota UE, euro 35.728,01 di quota Stato, euro 15.312,00 di quota Regione);
RITENUTO altresì, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del bando, di pubblicare la graduatoria sul B.U.R. e di darne avviso sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e s.m.i.;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del bando, l'elenco di cui all' allegato A - Graduatoria delle domande ammissibili a contributo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di ammettere a contributo le domande utilmente collocate nella graduatoria di cui all'allegato A al presente decreto, finanziando integralmente le domande per gli importi indicati a fianco di ciascuna domanda nell'allegato A per un contributo complessivo di euro 469.931,67 pari al 75% delle spese ritenute ammissibili, di cui euro 367.851,64 di risorse PAR FESR (euro 183.925,82 di quota UE, euro 128.748,07 di quota Stato, euro 55.177,75 di quota Regione) ed euro 102.080,03 di risorse POR FESR (euro 51.040,02

di quota UE, euro 35.728,01 di quota Stato, euro 15.312,00 di quota Regione);
3. di disporre la pubblicazione della graduatoria sul B.U.R. e di darne avviso sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando.
Trieste, 31 ottobre 2017

MIANI

Unione Europea FESR

Repubblica Italiana

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

POR FESR 2014 - 2020 - Attività 2.1.a

Graduatoria domande ammissibili all'aiuto

Allegato A

Posizione	Numero domanda	Denominazione	Data Protocollo	Numero Protocollo	Data Spedizione	CodiceFiscale	Progetto	Preventivo Ammesso	Punteggio	Aiuto ammissibile	Aiuto ammesso Fondi PAR	Aiuto ammesso Fondi POR
1	33098	nuwa technologies s.r.l.	31/08/2017	83812	31/08/2017 18.19.31	01805440938	LINDALE Piattaforma web di servizi per musicisti e professionisti del music business	€ 251.517,80	55	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
2	32991	Elisa del Negro	30/08/2017	83273	30/08/2017 11.41.42	DLNLSE81H46C758I	L'EMPORIO BIOALLEGRO DI DEL NEGRO ELISA	€ 78.896,04	51	€ 59.172,03	€ 59.172,03	
3	32912	Della Mora Maurizio	22/08/2017	80965	22/08/2017 15.11.20	DLLMRZ67H07C817G	DELLA MORA MAURIZIO WEB AGENCY - WEBPROJM.COM	€ 22.950,00	49	€ 17.212,50	€ 17.212,50	
4	33099	Dal Cont Delicatesse di Gobbo Francesca	31/08/2017	83813	31/08/2017 20.25.32	GBBFNC86S50D962R	DAL CONT DELICATESSE - DOLCE STAR BENE	€ 49.700,00	48	€ 37.275,00	€ 37.275,00	
5	32287	L'UFFICIO MOBILE DI BARACHINO DANIELA	28/06/2017	60863	28/06/2017 17.52.27	BRCDNL73C43L483X	IMPIEGATA A DOMICILIO	€ 32.554,89	45	€ 24.416,16	€ 24.416,16	
6	32869	A Story	14/08/2017	79347	14/08/2017 11.07.40	01777630938	Family restaurant	€ 128.000,00	42	€ 96.000,00	€ 96.000,00	
7	33093	BLON.D DI CORONA GIULIANA	30/08/2017	83439	30/08/2017 17.20.15	CRNGLN86E71G888C	blon.D â€" LUXURY GARMENTS	€ 56.653,00	42	€ 42.489,75	€ 33.775,95	€ 8.713,80
8	33095	ACQUACORRENTE SOCIETA' COOPERATIVA	31/08/2017	83566	31/08/2017 10.35.48	01807230931	La Taverna - Slow Shop & Bar	€ 22.433,76	41	€ 16.825,32		€ 16.825,32
9	33096	AROMI E SAPORI DI RUPE STEFANO	31/08/2017	83745	31/08/2017 13.34.48	RPUSFN68S18F839E	AROMI E SAPORI DI RUPE STEFANO	€ 35.875,00	39	€ 26.906,25		€ 26.906,25
10	32868	7levers di Declich Sartori Ludovico	11/08/2017	79087	11/08/2017 12.11.31	DCLLVC87C07L424L	7levers studio di progettazione creativa	€ 12.025,00	37	€ 9.018,75		€ 9.018,75
11	32867	ALDIGIU' SRL	10/08/2017	78773	10/08/2017 19.43.23	02873920306	COMMERCIO DI INTEGRATORI ECONVIENE	€ 31.468,50	35	€ 23.601,38		€ 23.601,38
12	33097	La Furia Studio di Laura Gorlato	31/08/2017	83810	31/08/2017 17.44.59	GRLLRA78R59L424P	La Furia Studio	€ 19.311,04	33	€ 14.483,28		€ 14.483,28
13	32866	Marzio Latargia	09/08/2017	78338	09/08/2017 21.01.44	LTRMRZ91H24L483F	Brevissimamente s.r.l.	€ 3.375,00	21	€ 2.531,25		€ 2.531,25

17_46_1_DGR_2069_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 2069
POR FSE 2014/2020 - Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 PAR. 2.a) regolamento (UE) 1303/2013. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO l'articolo 110, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l'approvazione della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza di cui al medesimo articolo 110;
PREMESSO che il Comitato di Sorveglianza, nella seduta dell'11 giugno 2015, ha approvato il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013";
PRESO ATTO che appare opportuno procedere alla ridefinizione del richiamato documento a seguito di una serie di elementi emersi nella prima fase della programmazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1880 del 6 ottobre 2017 con la quale è stato approvato in via preliminare il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", in sostituzione del corrispondente documento approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, ed è stata autorizzata l'Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020 ad avviare la procedura prevista ai fini dell'approvazione del richiamato documento da parte del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la nota prot.n.95688 del 10 ottobre 2017 con la quale, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014/2020, è stato sottoposto al Comitato medesimo, per la sua approvazione, il documento Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" che sostituisce il corrispondente documento approvato da codesto Comitato nella seduta dell'11 giugno 2015;
EVIDENZIATO che i componenti il Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014/2020 dovevano esprimere il proprio parere entro dieci giorni dal ricevimento della succitata nota;
RILEVATO che in data 12 ottobre 2017 è pervenuto il parere positivo da parte del rappresentante della Conferenza dei Rettori delle università italiane - CRUI e che ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del citato Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014/2020 la mancata risposta equivale ad assenso;
PRESO ATTO che l'Unioncamere Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il proprio parere al di fuori del termine indicato nella richiamata nota prot.n.95688 del 10 ottobre 2017;
RITENUTO di approvare in via definitiva il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", in sostituzione del corrispondente documento approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato in via definitiva il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", in sostituzione del corrispondente documento approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015.

IL PRESIDENTE: SERRACHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020

Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013

Trieste, ottobre 2017

INDICE

Premessa

Con riferimento agli articoli 110, comma 2, lettera a) e 125, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Programma Operativo Regionale (POR) approvato dalla Commissione con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, il presente documento propone all'approvazione del Comitato di sorveglianza (CdS) del POR alcune modifiche ed integrazioni dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento e delle loro modalità attuative. Questa revisione della metodologia per la selezione delle operazioni approvata dal CdS nella seduta dell'11 giugno 2015, è motivata sia dai cambiamenti normativi intervenuti (entrata in vigore del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016) sia dall'esigenza di perfezionare alcune procedure di selezione. Inoltre la revisione proposta è anche espressione dell'attuazione delle indicazioni presenti nel Piano di rafforzamento amministrativo della Regione (PRA) in relazione, in particolare, all'ambito relativo all'impegno a ridurre i tempi di selezione delle operazioni e a quello della semplificazione.

I criteri riportati di seguito, si rileva, sono in linea con quanto prescritto dal POR, con riferimento a ciascuna Priorità d'investimento, nella sezione "Principi guida per la selezione delle operazioni", garantendo il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici presenti nel POR.
Si evidenzia, altresì, per quelle che sono le caratteristiche proprie di questa materia, che quanto si presenta in questo documento posto all'approvazione del CdS va inteso come una proposta dinamica, soggetta a futuri possibili aggiornamenti.
Eventuali deroghe ai criteri previsti dal presente documento, relativamente a situazioni specifiche di rilevanza nazionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione europea. Laddove invece tali deroghe abbiano una dimensione solo regionale, queste possono essere stabilite dalla Giunta regionale, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con la Commissione europea.
In ogni caso, nelle procedure di selezione delle operazioni proposte, è preso in conto l'insieme dei riferimenti regolamentari europei, nazionali e regionali, in grado di:

a) garantire il pieno rispetto di principi quali *l'economicità, l'efficacia, la parità di trattamento, la pubblicità e la trasparenza, la proporzionalità e il mutuo riconoscimento;*
b) valorizzare le priorità trasversali di *non discriminazione*, di *pari opportunità* e di *sviluppo sostenibile*, nella loro dimensione ambientale e sociale.

<<<<<>>>>>

Il presente documento è articolato nei seguenti capitoli:

- procedure di affidamento;
- principi guida;
- procedure per la selezione delle operazioni o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate (candidature);
- metodologie per la selezione delle operazioni o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate (candidature);
- criteri di valutazione per la selezione delle operazioni o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate (candidature).

1. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti europei, dal Sistema nazionale di monitoraggio dell'IGRUE, dall'Accordo di partenariato e dal Sistema di gestione e controllo del POR, le modalità di attuazione delle operazioni previste dal Programma si possono classificare in base alla responsabilità gestionale in:

a) **attuazione a titolarità regionale**. In questo caso l'attuazione è diretta ed è a cura del servizio regionale competente per materia di concerto con l'Autorità di Gestione (AdG), quale soggetto programmatore e di norma beneficiario e attuatore;
b) **attuazione a regia**. È il caso in cui l'attuazione è demandata dal servizio regionale competente per materia di concerto con l'AdG a un soggetto esterno all'amministrazione regionale.

Inoltre, riguardo alla tipologia di operazione che s'intende attivare nell'ambito del POR e alla natura dei beneficiari, le procedure di accesso a finanziamento si distinguono in operazioni affidate in regime *contrattuale* e in operazioni affidate in regime *concessorio*.

Nella condizione in cui la Regione attui direttamente le operazioni previste dal POR (attuazione a titolarità regionale), la selezione delle stesse avviene di norma mediante ***procedure aperte con l'affidamento di appalti pubblici o con la concessione di sovvenzioni o di contributi***, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

Per le operazioni che danno luogo all'affidamento di appalti pubblici, e quindi a un rapporto di natura contrattuale tra l'amministrazione regionale e l'aggiudicatario, l'amministrazione regionale promuove le diverse operazioni in coerenza con quanto previsto e disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, e nel rispetto delle direttive europee e nazionali (D.lgs. n. 50/2016 di attuazione delle Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). L'AdG è comunque attenta ad accogliere l'evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale in materia di appalti. I criteri di selezione per le procedure di affidamento per mezzo di appalti, nello specifico per l'affidamento di operazioni non formative di sistema, sono contenuti negli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare nell'articolo 95 ("Criteri di aggiudicazione dell'appalto") si prevede che, fatte salve specifiche disposizioni relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In ottemperanza e rafforzamento di quest'ultimo criterio, si opererà assegnando in linea di massima un peso all'offerta economica del 30%. Non si esclude comunque la possibilità, in funzione delle caratteristiche del servizio richiesto, di ricorrere ad un peso minore anche se comunque non inferiore al 20%.

L'amministrazione regionale si riserva la possibilità di procedere all'acquisto di servizi attraverso ***affidamenti diretti a favore di soggetti "in house"*** senza ricorrere ad appalto pubblico in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 che esclude, in presenza di determinate condizioni previste dall'art. 5 del Codice, dall'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, le pubbliche amministrazioni che acquistano servizi dalle proprie società "*in house*".

L'amministrazione regionale per lo svolgimento di attività d'interesse comune può altresì ricorrere ad **Accordi conclusi fra amministrazioni pubbliche** senza espletare, in collaborazione, ordinarie procedure di gara nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche. Per le condizioni necessarie ai fini della sottoscrizione di Accordi fra pubbliche amministrazioni si fa riferimento in particolare all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n.50/2016, all'art. 15 della Legge 241/90 e all'art. 23 della Legge regionale 7/2000.

Per l'attuazione di **operazioni a regia** per il finanziamento di attività sia formative (ad esempio formazione, orientamento, accompagnamento) sia di servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo azioni di sostegno e di inclusione sociale per famiglie e soggetti particolarmente svantaggiati quali servizi di assistenza e presa in carico, percorsi di *counselling*) di norma si adottano procedure di selezione di evidenza pubblica per la concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo. In questo caso si opera attraverso ***Avviso pubblico***, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri utilizzati per l'ammissibilità e la selezione.
La ricezione può realizzarsi secondo due distinte tipologie:

a) a **bando**, quando l'Avviso indica un unico termine nel qual caso la selezione avviene in un solo momento temporale;
b) a **sportello**, quando si prevede all'interno di un arco temporale predeterminato la possibilità di presentazione delle operazioni con scadenza periodica e la selezione delle operazioni è riferita a ciascuna scadenza.

Si precisa che, ai fini del presente documento, la dizione "Avviso pubblico" comprende anche il richiamo alle Direttive di cui all'articolo 3, comma 3 del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76".

2. PRINCIPI GUIDA

I **principi guida** per la selezione delle operazioni sono basati sulle indicazioni fornite dal POR nelle sezioni inerenti "Principi guida per la selezione delle operazioni". I principi guida sono articolati in **principi generali** e **principi specifici**, declinati sia rispetto ai diversi obiettivi tematici (OT) sia rispetto alle diverse priorità di investimento previste dal POR.

2.1 PRINCIPI GENERALI

L'attività di selezione delle operazioni tiene conto di principi complessivamente funzionali ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività medesima.

Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate dall'amministrazione sia per la stipula di contratti pubblici (D.lgs. n.50/2016) sia per la concessione di sovvenzioni e contributi, in osservanza della legge sul

procedimento amministrativo (art.12 Legge 241/1990 e s.m.i.; art. 36 LR 7/2000 e s..m.i.), l'AdG realizza le proprie attività nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali ove presenti, e assicura il perseguimento dei principi generali di *economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza* garantendo la piena osservanza delle norme in materia di concorrenza e i principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.
Nel caso della formazione, al fine di garantire la qualità delle azioni finanziate, l'erogazione delle attività formative, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza, deve essere conforme al sistema di accreditamento, di cui alle disposizioni regionali vigenti adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Per sostenere quelle operazioni in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei diversi target previsti dalle operazioni, i criteri di valutazione potranno essere integrati con i criteri di premialità (cfr. sezione 5.1).

2.2 PRINCIPI SPECIFICI

Nella selezione delle operazioni si può prevedere, in coerenza con le azioni di cui si propone l'attuazione, di sostenere, attraverso l'adozione di specifici criteri di ammissibilità o criteri di premialità valutativa (cfr. sezione 5.1,) quelle iniziative che agiscono nelle aree montane e nelle aree interne del territorio regionale contribuendo al loro sviluppo.
Per quanto concerne la valutazione di operazioni inerenti l'attuazione dell'asse 2 del POR – Inclusione sociale e lotta alla povertà, potranno essere tenute in considerazione le condizioni di reddito e/o di svantaggio sociale delle persone destinatarie delle operazioni, al fine di favorire il perseguimento dei risultati attesi propri dell'Asse quali, a titolo di esempio, il sostegno all'uscita degli individui e delle famiglie dall'area a rischio di povertà.

3. METODOLOGIE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI O DI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI PREDETERMINATE (CANDIDATURE)

Per la selezione delle operazioni o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate, si opera secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:

a) fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle operazioni;
b) fase di selezione delle operazioni con l'applicazione, sulla base delle caratteristiche e specificità degli interventi proposti, della modalità di coerenza o comparativa e con l'applicazione dei criteri descritti nel dettaglio nei successivi paragrafi. **L'Avviso pubblico di riferimento può, in relazione agli specifici contenuti e obiettivi dello stesso, prevedere la non applicazione di uno o più dei criteri previsti**.

La **fase istruttoria** di verifica di ammissibilità fa capo al responsabile dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il quale può avvalersi di ulteriori istruttori che possono essere dipendenti della struttura regionale attuatrice (SRA) o personale esterno selezionato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento delle attività in questione.

La **selezione con l'applicazione della procedura di coerenza o comparativa** è svolta da una Commissione

composta da un numero dispari di componenti. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni. Il suddetto decreto è pubblicato nel sito www.regione.fvg.it
La Commissione deve completare i lavori di selezione delle operazioni entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle operazioni, con la sottoscrizione del verbale di selezione.

4. LA FASE ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ

La fase istruttoria è centrata sulla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dettagliatamente previsti nell'Avviso pubblico.
La verifica di ammissibilità, di norma e a titolo esemplificativo, è condotta sulla base dei requisiti relativi:

a) al rispetto dei termini di presentazione in relazione alle scadenze previste dall'Avviso;

b) al rispetto delle modalità di presentazione;

c) alla completezza e correttezza della documentazione richiesta dall'Avviso;

d) al possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall'Avviso da parte del soggetto proponente;

e) al possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa.

Il mancato riscontro anche di uno solo dei requisiti previsti nell'Avviso comporta la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione.

5. LA FASE DI SELEZIONE

5.1 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI COERENZA DI OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO

Nel caso di procedura di **valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo** si prevede di utilizzare i seguenti criteri di selezione:

a) ***Coerenza della operazione.*** La valutazione può riguardare, ad esempio, la coerenza della operazione con gli obiettivi e i contenuti indicati dall'amministrazione regionale; la coerenza tra gli obiettivi, i contenuti e l'articolazione/durata delle attività da realizzare; la dimensione e la qualità dell'organizzazione; la metodologia didattica che si intende implementare e i risultati attesi.
b) ***Coerenza con le priorità trasversali del POR***. La valutazione può riguardare, ad esempio, le modalità previste per garantire la promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile, quest'ultimo nella sua dimensione sia ambientale che sociale.
c) ***Congruenza finanziaria***. Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

Per ciascun criterio suddetto il giudizio espresso dalla Commissione rispetto a ciascuna operazione valutata è di **tipo binario,** vale a dire approvata e non approvata.

La valutazione negativa rispetto anche ad uno solo dei criteri previsti nell'Avviso comporta la non approvazione dell'operazione.

Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato la valutazione di coerenza o che non hanno superato la valutazione di coerenza sono ordinati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5.2 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI COERENZA DI OPERAZIONI DI CARATTERE NON FORMATIVO

Nel caso di procedura di **valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo** si prevede di utilizzare i seguenti criteri di selezione:

a) ***Coerenza della operazione.***

La valutazione del criterio "Coerenza dell'operazione" può riguardare:

- nel caso di voucher formativi, borse di studio o altre forme di supporto finanziario alla frequenza di attività formative, sostegno alle persone per la conciliazione/cura/assistenza o il sostegno a spese di trasporto /convittuali, la coerenza della operazione con le caratteristiche dell'operazione richieste e riportate nell'Avviso. Ad esempio: la coerenza delle caratteristiche del destinatario; la condizione economica familiare del richiedente;
- nel caso di incentivo alle imprese per l'occupazione, la coerenza della operazione con le caratteristiche dell'operazione richieste e riportate nell'Avviso. Ad esempio, la caratteristica dell'impresa in termini di dimensione, settore di attività; la tipologia contrattuale prevista per l'assunzione; la condizione occupazionale; l'età, il genere, il titolo di studio; l'appartenenza a categorie svantaggiate

b) ***Congruenza finanziaria***. Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

La valutazione negativa rispetto anche ad uno solo dei criteri previsti nell'Avviso comporta la non approvazione dell'operazione.

Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato la valutazione di coerenza o che non hanno superato la valutazione di coerenza sono ordinati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5.3 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

Per la selezione delle operazioni o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate (Candidature) si adottano le seguenti definizioni e scale di giudizio:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato.
Sotto criteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione.
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sotto criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sotto criterio attraverso l'utilizzo di una scala standard.
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sottocriterio.
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

SCALA DI GIUDIZIO	DESCRIZIONE
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0 punti.**	

La medesima scala viene utilizzata anche per la formulazione del giudizio riferito ad un **indicatore di natura oggettiva** (ad es. numero di sedi messe a disposizione). In questo caso la descrizione per ciascun valore numerico della scala viene definita dettagliatamente nell'avviso di riferimento.

Nel caso invece l'avviso preveda che la formulazione del giudizio rispetto ad un dato indicatore avvenga attraverso una mera constatazione di **presenza/assenza** o del tipo **SI/NO**, l'avviso stesso definirà a quale valore della scala debba essere associata la "presenza", posto che l'"assenza" vale sempre **0 punti**.

In sede di Avviso pubblico si indicano:

a) il punteggio massimo totale conseguibile;

b) il punteggio massimo conseguibile per ciascun criterio di selezione;
c) gli eventuali sottocriteri in relazione a ciascun criterio di selezione, il punteggio massimo conseguibile con riferimento a ciascun sottocriterio e il valore di ciascun coefficiente;
d) la soglia minima di punteggio da conseguire ai fini della approvazione;
e) il criterio a cui viene data priorità nel caso di parità di punteggio fra due o più operazioni. Qualora dovesse persistere la parità, viene data indicazione di un altro criterio prioritario e/o all'ordine di presentazione della operazione.

5.3.1 LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO CON PROCEDURA COMPARATIVA

Nel caso di procedura di **valutazione comparativa di operazioni di carattere formativo** si prevede di utilizzare i seguenti criteri di selezione:

a) ***Affidabilità del soggetto proponente***. L'affidabilità viene valutata sulla base delle caratteristiche proprie del soggetto proponente in relazione alla tipologia delle operazioni da realizzare quali, a titolo di esempio, le esperienze pregresse nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta, la composizione e la rete partenariale, le strutture logistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

b) ***Coerenza, qualità e efficacia della operazione***. Sono verificati diversi aspetti afferenti ai contenuti e alle caratteristiche dell'operazione quali, a titolo esemplificativo:
- Coerenza esterna in termini di coerenza degli obiettivi proposti con la situazione del contesto di riferimento e con gli obiettivi del POR;
- Coerenza interna in termini di coerenza tra gli obiettivi/risultati attesi e le specifiche attività progettuali (contenuti, articolazione/durata delle attività proposte, metodologie didattiche, ecc.).
- Qualità in termini di competenze professionali e didattiche del personale previsto, metodologie didattiche pertinenti o innovative, presenza di eventuali azioni di sistema, integrazione/complementarietà con altre iniziative locali.
- Efficacia rispetto all'implementazione di misure specificatamente rivolte a rafforzare le possibilità di occupabilità dei destinatari e/o di capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi.

c) ***Coerenza con le priorità trasversali del POR***. Si valutano le modalità previste ~~dalla proposta~~ per garantire la promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile, quest'ultimo nella sua dimensione sia ambientale che sociale.

d) ***Congruenza finanziaria***. Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

e) ***Criteri premiali.*** Qualora previsto dall'Avviso, i criteri suddetti potranno essere integrati da eventuali criteri premiali coerenti con i principi guida delle priorità d'investimento del POR; a titolo esemplificativo tali criteri possono riguardare ricadute sotto il profilo occupazionale dei destinatari e/o alla capacità di agire su quei settori produttivi della Regione nei quali si riversano maggiori prospettive di crescita. Inoltre, i criteri premiali

possono essere previsti per favorire quelle operazioni che agiscono nelle aree montane e nelle aree interne del territorio regionale contribuendo al loro sviluppo.

Per ciascun criterio suddetto è assegnato un punteggio, il cui orientamento dimensionale è riportato nella tabella seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Affidabilità del soggetto proponente	Max il 45% del punteggio totale
b) Coerenza, qualità ed efficacia della operazione	Max il 70% del punteggio totale
c) Coerenza con le priorità trasversali del POR	Max 5% del punteggio totale
d) Congruenza finanziaria	Max 5% del punteggio totale
e) Eventuali criteri premiali	Max 10% del punteggio totale

5.3.2 LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE NON FORMATIVO O DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI PREDETERMINATE (CANDIDATURE) CON PROCEDURA COMPARATIVA

Nel caso di **procedura comparativa di operazioni di carattere non formativo o dei soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate (candidature)**, i criteri di selezione previsti sono i seguenti:

a) ***Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale***. L'affidabilità è valutata sulla base delle caratteristiche proprie del soggetto proponente rispetto alle caratteristiche dell'operazione richieste e riportate nell'Avviso quali, a titolo di esempio, la composizione e la qualità della rete partenariale, le strutture logistiche previste per la realizzazione dell'operazione, la struttura organizzativa proposta.

b) ***Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche.*** L'affidabilità è valutata, a titolo esemplificativo, sulla base delle esperienze pregresse, di gestione di progetti analoghi in termini di finalità, durata e complessità, qualità professionale del personale previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione richieste e riportate nell'Avviso .

c) ***Coerenza, qualità ed innovatività.*** Viene valutata, a titolo esemplificativo, l'articolazione, l'esaustività, la pertinenza della proposta relativamente agli obiettivi /risultati attesi previsti nell'Avviso, nonché gli elementi di innovazione e le modalità di raccordo con il sistema economico e sociale regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione richieste e riportate nell'Avviso.

d) ***Coerenza con le priorità trasversali del POR***. Si valutano le modalità previste dalla proposta per garantire la promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile, quest'ultimo nella sua dimensione sia ambientale che sociale.

e) ***Congruenza finanziaria***. (non applicabile in caso di candidatura). Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS (quando utilizzate) o, più in generale, rispetto alla correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste dall'Avviso.

Per ciascun criterio suddetto è assegnato come si è anticipato un punteggio, il cui orientamento dimensionale è riportato nella tabella seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale	Max il 30% del punteggio totale
b) Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche	Max il 25% del punteggio totale
c) Coerenza , qualità ed innovatività	Max il 70% del punteggio totale
d) Coerenza con i le priorità trasversali del POR	Max 5% del punteggio totale
e) Congruenza finanziaria	Max 5% del punteggio totale

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_46_1_DGR_2086_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 2086
LR 28/2002, art 17 - Consorzio di bonifica Cellina Meduna. Nomina dei componenti del Collegio dei revisori legali di competenza della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, come modificata dal Titolo II, Capo II della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici) e, in particolare l'articolo 17 che disciplina il Collegio dei revisori legali dei Consorzi di bonifica prevendendo che:

- il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati;
- l'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis della medesima legge regionale 28/2002 secondo cui l'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi;

VISTA la disciplina transitoria relativa al citato articolo 17, comma 1 bis, dettata dall'articolo 56, comma 3, della legge regionale 11/2014 il quale prevede che il predetto limite si applica agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale 11/2014;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio di bonifica Cellina Meduna, da ultimo approvato con delibera della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 353;

VISTA la delibera 1687 del 19 settembre 2014 con cui sono stati nominati i membri di competenza regionale del Collegio dei Revisori legali del Consorzio di bonifica Cellina Meduna;

VISTA la nota n. 8624 del 22 settembre 2017, assunta al prot. n. 53632/2017 della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con cui il Consorzio di bonifica Cellina Meduna ha comunicato l'avvenuta presentazione delle dimissioni irrevocabili dalla carica di Revisore, sia da parte dei membri effettivi, sia da parte dei membri supplenti del Collegio dei Revisori legali;

RAVVISATA pertanto la necessità di ricostituire il Collegio dei Revisori legali del Consorzio di bonifica Cellina Meduna, provvedendo all'individuazione dei membri di nomina regionale;

PRESO ATTO dei seguenti nominativi proposti dall'Assessore alle risorse agricole e forestali:

- Lucio Marcandella - Presidente;
- Marcello Ferrante - membro effettivo;
- Marta Rico - membro supplente.

VISTI i curricula professionali presentati dai Sigg. Marcandella, Ferrante e Rico;

RILEVATO che i predetti risultano iscritti al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTE le dichiarazioni relative all'assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico rese dal dott. Marcandella, dal dott. Ferrante e dalla dott.ssa Rico ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti e istituti pubblici) e ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto del Consorzio di bonifica Cellina Meduna;

RITENUTO pertanto di nominare Lucio Marcandella, in qualità di Presidente, Marcello Ferrante, in qualità di membro effettivo e Marta Rico, in qualità di membro supplente del Collegio dei Revisori legali del Consorzio di bonifica Cellina Meduna;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale risorse agricole e forestali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare per le motivazioni indicate in premessa i seguenti componenti del Collegio dei Revisori legali del Consorzio di bonifica Cellina Meduna:
Lucio Marcandella - Presidente;
Marcello Ferrante - membro effettivo;
Marta Rico - membro supplente,
2. la presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_46_1_DGR_2089_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 2089

Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di “abitare possibile” e “domiciliarità innovativa”. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2015, n. 671 con la quale sono state approvate le “Linee guida per le sperimentazioni Abitare possibile e Domiciliarità innovativa”, nel rispetto dei principi e delle finalità enunciati dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), laddove delineano rispettivamente l’istituzione e l’organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane e la promozione di interventi e servizi, anche di tipo residenziale, diversificati in relazione ai bisogni riscontrati;
ATTESO che il carattere sperimentale degli interventi ivi previsti comporta l’obbligo di valutare periodicamente la necessità o l’opportunità di apportarvi dei correttivi, al fine di rendere gli interventi progressivamente più consoni e coerenti all’obiettivo generale di migliorare e sviluppare il sistema dei servizi, nello specifico e prioritario intento di adeguare gli stessi, in tempi congrui, alle nuove evidenze ed emergenze;
TENUTO CONTO, al riguardo, delle criticità riscontrate e segnalate dalle istanze territoriali, dalle parti sociali e anche da singoli cittadini, riferite non solo all’esigenza di consolidare e dare nuovo impulso al percorso sperimentale avviato con le Linee guida di cui alla DGR 671/2015 ma soprattutto all’urgenza di dar vita a sperimentazioni rivolte alle persone con disabilità, al momento escluse, e di riproporre anche nuove iniziative sperimentali a favore delle persone anziane;
RILEVATO, tra l’altro, la rapida evoluzione dei bisogni emergenti, cui solitamente non fa seguito una altrettanto veloce riconversione dei servizi o l’introduzione di forme più adeguate o evolute degli stessi;
CONSIDERATO, inoltre, che nelle situazioni di fragilità personale che richiedono il ricorso a interventi di tipo residenziale, si stanno diffondendo metodologie di approccio che, ponendo la persona al centro del processo di presa in carico, guardano con attenzione a forme di residenza che, in alternativa alle strutture tradizionali, riproducano quanto più possibile l’ambiente familiare, tema sul quale si è espresso con forza sia il legislatore nazionale con l’introduzione di un modello fortemente orientato in tal senso nell’ambito delle norme emanate con la legge 22 giugno 2016, n. 112 sul c.d. “Dopo di Noi”, che fungono, sotto questo profilo, da significativo paradigma, sia il legislatore regionale che, all’art. 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, pone, tra l’altro, la ricerca di forme di domiciliarità innovativa quale principio guida per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale;
RITENUTO pertanto di superare le suddette criticità e di aderire nel contempo ai soprarichiamati orientamenti adottando delle nuove linee guida, nel testo di cui al documento allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, in grado di:
- precisare le modalità per il perfezionamento dei procedimenti preordinati a una positiva conclusione delle sperimentazioni avviate in attuazione della DGR 671/2015;
- indirizzare verso nuove sperimentazioni di “abitare possibile“ e di “domiciliarità innovativa”, rivolte non

solo alla popolazione anziana ma anche alle persone con disabilità, con l'obiettivo di dare impulso a ogni forma di domiciliarità orientata all'inclusione sociale;
- ridefinire i requisiti minimi per l'avvio delle sperimentazioni per adeguarli al nuovo target rappresentato dalle persone con disabilità;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, quale parte integrante della presente deliberazione, il documento intitolato "Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa" e i relativi allegati.
2. Di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

LINEE GUIDA PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE SPERIMENTAZIONI AVVIATE AI SENSI DELLA DGR 671/2015 E PER NUOVE SPERIMENTAZIONI IN MATERIA DI "ABITARE POSSIBILE" E "DOMICILIARITÀ INNOVATIVA"

INDICE

ELENCO ALLEGATI

1. Le politiche regionali di promozione della domiciliarità

L'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riconosce loro il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l'integrazione e la partecipazione e pone l'accento sul fatto che devono poter scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere.

Il quadro normativo e di programmazione sociosanitaria regionale, evidenzia una particolare attenzione verso le politiche di promozione della domiciliarità (in special modo a favore della popolazione anziana e di quella con disabilità).

La legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), persegue la finalità di "favorire il riconoscimento e il rispetto dei diritti delle persone anziane, attraverso livelli uniformi di tutela della salute e la promozione e la valorizzazione del ruolo dell'anziano", anche "favorendo la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e sociale" e "attuando interventi che assicurino all'anziano e alla sua famiglia, nell'ambito di adeguate relazioni con le istituzioni, un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza, con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta".

Pertanto, rientrano tra gli obiettivi perseguiti dalla Regione la valorizzazione del ruolo della famiglia come luogo privilegiato di accoglienza, cura e recupero e il riconoscimento dell'apporto delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale e delle istituzioni del privato sociale, nonché degli altri soggetti privati che concorrono a realizzare le varie forme di intervento a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità.

Nel Piano sanitario e sociosanitario 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2006, n. 2843, partendo dalla premessa che "le famiglie fanno sempre più fatica a gestire e sostenere l'elevato carico di cura richiesto dai propri familiari non autosufficienti, trovandosi di conseguenza spesso nella condizione di dover necessariamente ricorrere alla soluzione istituzionale", si evidenzia la necessità di potenziare l'assistenza territoriale, anche al fine di indirizzare il sistema sociosanitario verso l'integrazione sociosanitaria, l'incremento della coesione sociale, la promozione della domiciliarità, l'inclusione sociale, lo sviluppo di comunità ed il miglioramento del funzionamento sociale, nell'ambito dello sviluppo del welfare di comunità.

Anche con il successivo Piano sociosanitario 2010-2012, approvato con D.G.R. 11 marzo 2010, n. 465, sono stati previsti specifici obiettivi e interventi a favore della domiciliarità (orientamento proattivo dei servizi, case manager, progetto personalizzato, sviluppo di comunità, sperimentazioni gestionali).

Le linee guida per la predisposizione del Piano di zona (all. deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458) indicano, tra gli obiettivi di integrazione sociosanitaria relativi all'area anziani per il triennio 2013-2015, lo sviluppo della domiciliarità, il sostegno alle famiglie, la qualificazione del lavoro di cura degli assistenti familiari, la sperimentazione di soluzioni innovative di risposta residenziale (es. utilizzo condiviso di civili abitazioni per favorire forme di convivenza per anziani soli), per ampliare le possibilità anche di coloro che necessitano di assistenza e cure di vivere in contesti di vita non istituzionalizzanti. A tal fine, affidano a Servizi sociali dei Comuni e Distretti sanitari il compito di sperimentare soluzioni innovative di risposta residenziale e di predisporre un piano integrato a sostegno della domiciliarità per le persone non autosufficienti che preveda, tra l'altro, azioni di promozione di interventi sperimentali che perseguono l'obiettivo di introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi in un'ottica di "domiciliarità avanzata".

La legge regionale 11 novembre 2013 n. 17 indica, tra i principi guida per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale il perseguimento di politiche volte a favorire la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, la riduzione dell'istituzionalizzazione degli anziani, l'attivazione di strumenti in grado di coinvolgere attivamente i contesti di vita nonché la ricerca di forme di domiciliarità innovativa (articolo 3, comma 1).

Nella cornice tracciata dalle norme regionali, ha preso forma un articolato e complesso sistema di servizi e interventi in favore delle persone anziane e delle persone con disabilità, erogati, con modalità spesso integrate, dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona, con il concorso delle famiglie, del terzo settore, del volontariato e di altri soggetti senza scopo di lucro. Come evidenziato nella Delibera di generalità 7 febbraio 2014, n. 238, la dimensione domiciliare di tale sistema di interventi ha assunto un ruolo di primaria importanza e si concretizza in una serie di servizi e interventi:

- il Servizio di assistenza domiciliare (SAD), strumento principale con cui il Servizio sociale dei Comuni garantisce la permanenza a domicilio degli anziani e delle persone in situazioni di disagio, di parziale o totale non autosufficienza e/o a rischio di emarginazione, attraverso un insieme di interventi e prestazioni di natura socioassistenziale e di interventi integrativi, come la fornitura di pasti, le pulizie, i trasporti;
- il Servizio infermieristico domiciliare, erogato dal Distretto sanitario (SID);
- il Servizio riabilitativo domiciliare, erogato dal Distretto sanitario (SRD);
- il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), previsto dall'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), rivolto a persone che "per la loro

condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri" e destinato a finanziare prioritariamente interventi diretti al sostegno della domiciliarità, è uno dei più importanti contributi economici che la Regione Friuli Venezia Giulia destina alle persone non autosufficienti per favorire la loro permanenza a domicilio e lo sviluppo di una vita autonoma;

- il Fondo gravissimi, previsto dall'articolo 10, comma 72, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (finanziaria 2009) e disciplinato dal D.P.Reg. 1 settembre 2009, n. 247, finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità;
- il Fondo SLA, finanziato con risorse statali, disciplinato con D.P.Reg. 8 ottobre 2012, n. 201;
- interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche intese come ostacoli che costituiscono impedimento alla mobilità delle persone con disabilità o che limitano o impediscono loro la comoda e sicura usabilità di parti, attrezzature o componenti, attraverso la concessione di specifici contributi previsti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41;
- il servizio di Telesoccorso-Telecontrollo, previsto dalla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 e attivato dalla Regione per fornire un'assistenza a distanza, 24 ore su 24, che consenta agli anziani di contattare personale qualificato pronto a intervenire in qualsiasi situazione di bisogno o di emergenza.

Come emerge dalle norme richiamate, le politiche regionali mirano a incentivare la domiciliarità, riducendo l'istituzionalizzazione attraverso il sostegno alle persone non autosufficienti che intendono rimanere nel proprio domicilio (e alle loro famiglie) e il sostegno alla sperimentazione di interventi innovativi in campo sociosanitario. In particolare, avvalendosi delle risorse dedicate all'innovazione, alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, sono state avviate le specifiche linee di intervento finalizzate a promuovere l'accessibilità e la domiciliarità delle persone con disabilità mediante l'utilizzo delle ICT e l'introduzione di modelli innovativi per la gestione dei servizi.

Nell'ambito di tali interventi innovativi rientra la sperimentazione denominata "Abitare possibile", oggetto a suo tempo di una specifica linea di finanziamento ai sensi della legge 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), nonché le forme riconducibili al concetto di "Domiciliarità innovativa".

2. Principi

Nel perseguire le finalità di cui al paragrafo precedente, le sperimentazioni si ispirano ai seguenti principi:

a) *Centralità della persona e pianificazione assistenziale individualizzata* Gli interventi di sperimentazione prendono avvio con l'individuazione dei bisogni concreti delle persone anziane o con disabilità in uno specifico contesto di vita individuale e comunitario. La centralità del bisogno comporta una personalizzazione dell'intervento che superi la concezione tradizionale del servizio standard per fasce di bisogno e segua la logica del personal budget. La composizione del servizio a partire dai bisogni presuppone un coinvolgimento diretto della persona e della sua famiglia nella definizione personalizzata delle modalità di intervento e delle risorse necessarie a rispondere al bisogno, nonché nella ripartizione delle responsabilità fra i diversi soggetti (formali e informali) coinvolti nell'intervento. In particolare per ogni soggetto accolto deve essere predisposto dall'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM), un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) nel quale vengono identificati, per ogni bisogno assistenziale, i soggetti deputati al soddisfacimento.
b) *Capacitazione* - La risposta ai bisogni e l'avvio di percorsi diretti all'effettivo miglioramento delle condizioni di salute e di autonomia non possono basarsi esclusivamente su risorse (economiche, personali, strumentali) conferite alla persona, ma necessitano di interventi che siano in grado di incidere sull'ambiente circostante, sui "fattori di conversione", sulle condizioni di utilizzo delle risorse messe in campo, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena fruizione.
   La capacitazione rappresenta il processo di autorealizzazione del proprio potenziale di sviluppo umano e comprende tutte quelle caratteristiche positive e funzionali che permettono agli individui di vivere in modo responsabile, partecipe e attivo. Ciò presuppone che il contesto di riferimento in cui l'individuo vive debba metterlo in condizione di poter scegliere fra percorsi di azione alternativi.
c) *Contesti abitativi assimilabili alla propria casa* - La qualità dei luoghi assume un ruolo fondamentale nei percorsi di risposta ai bisogni delle persone. Il modello di abitare oggetto delle sperimentazioni si sviluppa in contesti abitativi situati in zone centrali della città o del paese, in spazi assimilabili all'ambiente domestico, che la persona possa riconoscere come proprio domicilio e nei quali possa portare gli oggetti della propria vita quotidiana. La personalizzazione dell'ambiente di vita diventa, così, un elemento della personalizzazione dell'intervento. In quest'ottica l'occupazione e l'utilizzo degli spazi deve seguire il modello e le regole proprie del contratto di locazione.
d) *Valorizzazione del contesto comunitario* - L'attivazione e la gestione di forme abitative alternative alle strutture residenziali presuppone un coinvolgimento attivo e propositivo delle famiglie e dell'intera comunità, attraverso percorsi partecipativi che stimolino il senso di responsabilità e di solidarietà della cittadinanza.
   Le sperimentazioni divengono, così, luogo privilegiato per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale inteso nella sua completezza, cioè non solo come precetto normativo che affida agli

enti pubblici il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ma anche (e soprattutto) come opportunità per il cittadino, come spazio aperto alla sua partecipazione attiva, nel quale sia chiamato ad assumersi la responsabilità di esercitare la propria autonomia in vista della cura di interessi comuni.

e) *Utilizzo di modelli gestionali leggeri basati sulla coproduzione* - Le sperimentazioni dovranno prevedere modelli di gestione degli interventi basati sul contributo dei diversi attori coinvolti (anziani, persone con disabilità, caregiver, risorse informali) per attivare processi di coproduzione.

La coproduzione può essere definita come una nuova cultura e un nuovo stile di lavoro che pone al centro la relazione tra utente e professionista, aperta agli apporti delle reti sociali dell'uno (famiglia, amici, comunità, associazioni) e dell'altro (organizzazioni di appartenenza, reti di pari, enti locali), per la produzione di servizi personalizzati e personalizzanti, ossia costruiti con l'utente e a favore dell'utente per lo sviluppo delle sue abilità e della sua comunità di riferimento. Personalizzazione e coproduzione sono fortemente correlati: la prima permette di centrare il servizio sulla persona, la seconda consente di valorizzare le relazioni di vita e di cura che ruotano attorno alla persona che usufruisce del servizio.

Alla base del concetto di coproduzione vi è la concezione dei destinatari dei servizi come attivi possessori di risorse piuttosto che beneficiari passivi dei servizi stessi (in questo senso si pone in rapporto con il concetto di capacitazione).

Coprodurre significa creare servizi tramite una relazione reciproca e alla pari tra i professionisti, le persone che beneficiano dei servizi, le loro famiglie e la comunità.

La coproduzione non deve essere intesa come un'attività di mero volontariato e si connota per l'erogazione di servizi a forte professionalizzazione. E' un sistema basato su prestazioni professionali: non si tratta di un modello informale per la risposta a bisogni sociali, ma di un nuovo modo di pensare il servizio professionale.

f) *Integrazione degli attori e delle risorse* - La coproduzione dei servizi oggetto della sperimentazione presuppone la massima integrazione tra gli attori (pubblici e privati, formali e informali) e le risorse presenti sul territorio ed è improntata anche alla costituzione di partnership locali per la realizzazione degli interventi sperimentali.

g) *Sostenibilità e creazione di valore aggiunto* - Il modello gestionale alla base della sperimentazione deve essere strutturato in modo da rispondere ai bisogni delle persone fragili con costi inferiori ai modelli assistenziali tradizionali. In tal senso, attraverso la coproduzione, le sperimentazioni devono mirare a garantire l'ottimizzazione dei costi mediante l'attivazione delle risorse informali e delle reti

comunitarie. Tale impostazione, oltre che risultare economicamente vantaggiosa, porta altresì alla creazione di valore aggiunto sul piano sociale e in termini di capitale relazionale.

h) *Responsabilità e sicurezza* – L'immobile sede della sperimentazione deve garantire il rispetto delle norme vigenti di carattere generale e, in particolare, delle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione degli incendi, di igiene e sicurezza. Per quanto riguarda inoltre il modello organizzativo adottato nella sperimentazione, lo stesso deve garantire il soddisfacimento dei bisogni delle persone, identificando le responsabilità in capo ai soggetti individuati secondo quanto previsto nei piani assistenziali individualizzati come già evidenziato al punto a).

3. FINALITÀ

Nel fornire indirizzi per la sperimentazione di forme abitative innovative per anziani in condizione di fragilità e per persone con disabilità, le presenti linee guida perseguono le seguenti finalità:

a) ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione delle persone anziane fragili e delle persone con disabilità attraverso forme innovative di domiciliarità volte a evitare l'isolamento sociale, l'esclusione e lo sradicamento dalla comunità di appartenenza;
b) sperimentare forme abitative, integrate in un contesto comunitario, che siano percepite e vissute dalle persone anziane o con disabilità come propria abitazione;
c) promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone anziane fragili e delle persone con disabilità in un'ottica di capacitazione, fornendo risorse alla persona e, al contempo, incidendo sul loro ambiente di vita e sulle condizioni di utilizzo delle risorse fornite, in vista di una piena realizzazione;
d) stimolare la partecipazione delle famiglie e della comunità agli interventi diretti al miglioramento delle condizioni di vita dell'anziano e della persona con disabilità, innescando processi generativi e creando valore aggiunto sotto forma di beni relazionali;
e) promuovere un cambiamento nelle modalità di risposta ai bisogni delle persone attraverso l'introduzione di approcci ispirati alla coproduzione dei servizi;
f) favorire una visione dell'innovazione che non si limiti a un mero avanzamento della frontiera tecnologica, ma sia in grado di produrre valore sociale attraverso cambiamenti sul piano istituzionale (capacità di definire politiche integrate, rapporto pubblico-privato, strumenti di affidamento dei servizi), dei modelli di gestione del servizio (coproduzione e sviluppo di una comunità inclusiva), del ruolo della persona e della sua famiglia (non più utente ma partner nella costruzione, attuazione e valutazione del servizio); questo a partire dall'idea che l'innovazione

tecnologica, avulsa da un percorso di innovazione sociale, non produce inclusione ma esclusione e che l'innovazione integrata può fornire strumenti molto efficaci per affrontare le sfide sociali connesse all'invecchiamento della popolazione e alla perdita di autonomia, favorendo la creazione di un contesto nel quale anche l'innovazione tecnologica possa trovare ampia ed effettiva applicazione;

g) promuovere la riconversione di strutture residenziali di piccole dimensioni già autorizzate al funzionamento al fine di sperimentare nuovi modelli organizzativi e setting assistenziali in grado di garantire una maggior sostenibilità economica.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si intende per:

1. Abitare possibile: soluzione abitativa sperimentale a carattere residenziale o diurno, integrata con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativa alle strutture residenziali per anziani autorizzate ai sensi del D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 83, del D.P.G.R. 16 dicembre 1997, n. 420 e della D.G.R. 11 maggio 2001, n. 1612, gestita attraverso forme di coproduzione e valorizzazione del contesto comunitario, in conformità ai principi di cui alle presenti linee guida. La sperimentazione è rivolta all'assistenza di persone di età non inferiore ai 65 anni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza e di fragilità, nonché a persone con meno di 65 anni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle geriatriche.

   Rientrano nelle sperimentazioni "Abitare possibile":

   a. gli interventi innovativi a suo tempo finanziati dall'Amministrazione regionale con i contributi di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, in seguito abrogato, e quelli specificatamente ed esplicitamente a ciò destinati a valere sul Fondo di cui all'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
   b. gli interventi attivati presso le strutture residenziali pubbliche per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 83/90, a seguito del formale accoglimento da parte della Direzione competente della domanda di accesso alla sperimentazione, in conformità alle linee guida di cui alla DGR 671 del 14 aprile 2015;
   c. le sperimentazioni da avviare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'allegato A, da parte dei soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che gestiscono strutture residenziali per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 83/90, nonché altre nuove

sperimentazioni, aventi le stesse finalità, attivate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, sempre nel rispetto dei requisiti di cui al sopramenzionato Allegato.

2. Domiciliarità innovativa: soluzione abitativa sperimentale realizzata in alloggi di civile abitazione, personalizzabili con arredi e complementi in uso esclusivo alle persone residenti e attribuiti, di norma, attraverso contratto di locazione. La sperimentazione è rivolta all'assistenza di persone anziane in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché a persone con disabilità. L'unità abitativa può ospitare un massimo di 5 assistiti. La Regione può, in via eccezionale, derogare motivatamente fino ad un massimo di 10 assistiti, in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite. Qualora gli spazi lo consentano, l'alloggio può accogliere anche altre persone (famigliari o assistenti personali). Possono essere previsti servizi centralizzati (ad esempio, portineria/reception, pulizie, allarme e telesoccorso, pronta reperibilità h 24) in funzione delle specifiche capacità residue della persona.
La sperimentazione si basa su forme di gestione improntate alla coproduzione e alla valorizzazione del contesto comunitario e deve rispettare i principi e le finalità descritti nelle presenti linee guida. Gli alloggi devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi previsti dall'allegato B.

5. SOSTEGNO REGIONALE ALLE SPERIMENTAZIONI

La Regione intende sostenere la sperimentazione di forme abitative innovative per anziani in condizioni di fragilità e per persone con disabilità attraverso le seguenti azioni:

a) per l'Abitare possibile: fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 50, comma 4bis, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), tramite il riconoscimento alle persone non autosufficienti residenti nelle soluzioni abitative del contributo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria regionale 1997) e, successivamente, sulla base di quanto verrà stabilito nel menzionato atto; l'erogazione del contributo è subordinata all'autorizzazione della sperimentazione da parte della Direzione competente (vedi punto 7);

b) per la Domiciliarità innovativa: riconoscimento di specifiche forme di interventi economici finanziate dal Fondo per l'autonomia possibile di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, nel rispetto dei requisiti previsti dal relativo regolamento attuativo, sulla base di indirizzi emanati dalla Direzione competente; il riconoscimento di tali contributi è subordinato all'autorizzazione della sperimentazione da parte della stessa Direzione (vedi punto 8).

6. ATTORI DELLE SPERIMENTAZIONI

Le sperimentazioni di "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa" sono avviate, in base alle procedure di cui ai punti 7 e 8, su iniziativa di soggetti pubblici territorialmente competenti e privati senza scopo di lucro, di seguito denominati "soggetti titolari".

I soggetti titolari sono tenuti a sottoscrivere accordi di partenariato con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente, l'UTI di riferimento ed eventuali ulteriori soggetti pubblici/privati territorialmente rilevanti ai fini delle sperimentazioni.

7. PROCEDURE PER LE SPERIMENTAZIONI "ABITARE POSSIBILE"

Di seguito vengono definite le procedure per:

a. il perfezionamento delle sperimentazioni di cui al punto 8 della DGR 671 del 14 aprile 2015, finanziate dall'Amministrazione regionale con i contributi di cui all'articolo 3, comma 113 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 e con quelli di cui all'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, come definite al punto 4;
b. il perfezionamento delle sperimentazioni formalmente accolte dalla Direzione competente, in conformità al punto 9 delle linee guida di cui alla DGR 671/2015, relative alle strutture residenziali per anziani pubbliche autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 83/90, che hanno manifestato l'adesione alla sperimentazione stessa;
c. l'avvio di sperimentazioni, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'allegato A, da parte dei soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che gestiscono strutture residenziali per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 83/90, nonché altre nuove sperimentazioni, aventi le stesse finalità, attivate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, sempre nel rispetto dei requisiti di cui al sopramenzionato Allegato.

7.a perfezionamento delle sperimentazioni di cui al punto 8 della DGR 671 del 14 aprile 2015, finanziate dall'Amministrazione regionale con i contributi di cui dell'articolo 3, comma 113 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 e con quelli di cui all'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, come definite al punto 4.

Fase 1 - Conclusione dei lavori

Al termine dell'intervento edilizio, il soggetto titolare, beneficiario del contributo "Abitare possibile", è tenuto a inviare alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito denominata Direzione competente), mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, la comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori. Tale comunicazione deve essere redatta in conformità al modulo di cui all'allegato C.

Fase 2 – Progettazione

Successivamente alla comunicazione di cui alla Fase 1, il soggetto titolare invia alla Direzione competente, a mezzo PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, la proposta progettuale redatta in coerenza con i principi di cui al punto 2 e recante le seguenti informazioni minime:

a) descrizione sintetica del progetto con esplicazione degli elementi essenziali di innovazione della proposta e indicazione del referente di progetto;
b) definizione dei soggetti destinatari dell'iniziativa (anche in termini di identificazione del bisogno);
c) descrizione degli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa proposta;
d) descrizione dei partner di rete che si intendono coinvolgere; gli accordi di partenariato dovranno essere redatti in conformità all'allegato G, recante l'impegno dei sottoscrittori a progettare e attuare la sperimentazione in coerenza con i principi di cui al punto 2;
e) individuazione dell'eventuale soggetto cui affidare lo sviluppo della sperimentazione, se diverso dal titolare;
f) descrizione dei percorsi partecipativi e di coinvolgimento della comunità e degli strumenti di informazione dei potenziali utenti;
g) progettazione operativa e cronoprogramma (descrizione dettagliata delle attività e dei tempi);
h) descrizione del modello organizzativo e gestionale, con dettaglio:
   - dei servizi che si intendono fornire per rispondere ai bisogni delle persone alle quali l'intervento è destinato;
   - delle modalità con le quali saranno garantiti i servizi;
   - delle soluzioni strutturali, organizzative, gestionali e tecnologiche che permetteranno di attuare forme flessibili orientate alla coproduzione e strategie di attivazione della comunità garantendo, al contempo, un adeguato livello di assistenza;
   - del sistema delle responsabilità;
i) piano economico-finanziario previsionale del progetto con esplicazione degli elementi di sostenibilità economica.

Fase 3 - Istruttoria

Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta progettuale, la Direzione competente:

- verifica la conformità della proposta;
- richiede, qualora necessario, modifiche o integrazioni;
- invita il soggetto titolare a compiere gli eventuali atti propedeutici previsti nella proposta progettuale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Fase 4 - Autorizzazione alla sperimentazione

Il soggetto titolare presenta alla Direzione competente, tramite PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione, in conformità all'allegato E.

L'autorizzazione riguarda l'avvio della sperimentazione ed è efficace solo qualora vengano rispettate le previsioni del progetto, con la precisazione che rimane in capo al soggetto titolare l'obbligo di rispettare le norme vigenti di carattere generale e, in particolare, le disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione degli incendi, di igiene e sicurezza.

Tale autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Direttore del Servizio integrazione sociosanitaria, nel quale viene indicato anche il termine per il completamento delle attività sperimentali

Fase 5 - Monitoraggio e valutazione

La realizzazione dei progetti sperimentali sarà monitorata dalla Direzione competente attraverso una verifica periodica delle attività in corso di realizzazione.

A conclusione dell'attività progettuale, la Direzione competente effettua una valutazione finale sugli esiti della sperimentazione, verificando, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento progettuale.

7.b perfezionamento delle sperimentazioni formalmente accolte dalla Direzione competente, in conformità al punto 9 delle linee guida di cui alla DGR 671/2015, relative alle strutture residenziali per anziani pubbliche autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 83/90, che hanno manifestato l'adesione alla sperimentazione stessa.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto, i soggetti pubblici titolari di strutture residenziali per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 83/90, la cui domanda di accesso alla sperimentazione è stata formalmente accolta dalla Direzione competente, in conformità alle linee guida di cui alla DGR 671 del 14 aprile 2015, possono completare il procedimento ivi previsto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio della sperimentazione, con le modalità di cui al punto 7.a.

7.c avvio di sperimentazioni da avviare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'allegato A, da parte dei soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che gestiscono strutture residenziali per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 83/90, nonché altre nuove sperimentazioni, aventi le stesse finalità, attivate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, sempre nel rispetto dei requisiti di cui al sopramenzionato Allegato

Fase 1 – Presentazione della domanda

I soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, titolari o meno di strutture residenziali autorizzate al funzionamento ai sensi del DPGR 83/90, che intendono sperimentare nuovi modelli organizzativi in conformità ai principi di cui alle presenti linee guida, inviano alla Direzione competente, tramite PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, la seguente documentazione:

- domanda di adesione alla sperimentazione "Abitare possibile", redatta in conformità all'allegato D, contenente anche la dichiarazione riguardante il possesso o meno dei requisiti minimi previsti dall'allegato A;
- planimetrie dell'immobile;
- qualora l'immobile da destinare alla sperimentazione non sia conforme ai requisiti minimi previsti dall'allegato A, proposta di progetto di adeguamento strutturale comprensivo di cronoprogramma e impegno di spesa;
- relazione sintetica contenente le motivazioni per le quali si intende aderire alla sperimentazione, gli elementi essenziali di innovazione del servizio che si vuole attivare e la tipologia di bisogno assistenziale al quale si desidera dare risposta.

Fase 2 – Valutazione e accoglimento delle domande

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di adesione alla sperimentazione, la Direzione competente:

- esamina la documentazione pervenuta e richiede, qualora necessario, modifiche o integrazioni;
- effettua, se ritenuto opportuno, sopralluoghi presso le strutture residenziali al fine di raccogliere ulteriori elementi utili per valutare la domanda di adesione alla sperimentazione.

Qualora gli elementi indicati nella relazione sintetica siano coerenti con i principi contenuti nelle presenti linee guida e le caratteristiche dell'immobile da destinare alla sperimentazione risultino conformi ai requisiti previsti dall'allegato A, la Direzione competente accoglie la domanda e comunica al soggetto titolare la possibilità di accedere alla sperimentazione "Abitare possibile".

Nel caso in cui l'immobile non sia conforme ai requisiti previsti dall'allegato A e la Direzione competente ritenga la proposta progettuale idonea, la domanda è accolta a condizione che gli adeguamenti vengano realizzati entro i termini stabiliti nel cronoprogramma.

A conclusione dell'intervento di adeguamento, il titolare della struttura residenziale è tenuto a inviare alla Direzione competente, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, la comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori, redatta in conformità all'allegato C.

Fase 3 - Progettazione

Entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda di accesso alla sperimentazione "Abitare possibile" ovvero dalla comunicazione della conclusione dell'intervento di adeguamento ai requisiti minimi previsti dall'allegato A, il soggetto interessato invia alla Direzione competente, a mezzo PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, la proposta progettuale redatta in coerenza con i principi di cui al punto 2 e recante le seguenti informazioni minime:

a) descrizione sintetica del progetto con esplicazione degli elementi essenziali di innovazione della proposta e indicazione del referente di progetto;
b) definizione dei soggetti destinatari dell'iniziativa (anche in termini di identificazione del bisogno);
c) descrizione degli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa proposta;
d) descrizione dei partner di rete che si intendono coinvolgere; gli accordi di partenariato dovranno essere redatti in conformità all'allegato G, recante l'impegno dei sottoscrittori a progettare e attuare la sperimentazione in coerenza con i principi di cui al punto 2;
e) individuazione dell'eventuale soggetto cui affidare lo sviluppo della sperimentazione, se diverso dal titolare;
f) descrizione dei percorsi partecipativi e di coinvolgimento della comunità e degli strumenti di informazione dei potenziali utenti;
g) progettazione operativa e cronoprogramma (descrizione dettagliata delle attività e dei tempi);
h) descrizione del modello organizzativo e gestionale, con dettaglio:
   - dei servizi che si intendono fornire per rispondere ai bisogni delle persone alle quali l'intervento è destinato;
   - delle modalità con le quali saranno garantiti i servizi;
   - delle soluzioni strutturali, organizzative, gestionali e tecnologiche che permetteranno di attuare forme flessibili orientate alla coproduzione e strategie di attivazione della comunità garantendo, al contempo, un adeguato livello di assistenza;
   - del sistema delle responsabilità;

i) piano economico-finanziario previsionale del progetto con esplicazione degli elementi di sostenibilità economica.

Fase 4 – Istruttoria

Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta progettuale, la Direzione competente:

- verifica la conformità della proposta;
- richiede, qualora necessario, modifiche o integrazioni;
- invita il soggetto titolare a compiere gli eventuali atti propedeutici previsti nella proposta progettuale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Fase 5 – Autorizzazione alla sperimentazione

Il soggetto titolare presenta alla Direzione competente, tramite PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione, in conformità all'allegato E.

L'autorizzazione riguarda l'avvio della sperimentazione ed è efficace solo qualora vengano rispettate le previsioni del progetto, con la precisazione che rimane in capo al soggetto titolare l'obbligo di rispettare le norme vigenti di carattere generale e, in particolare, le disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione degli incendi, di igiene e sicurezza.

Tale autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Direttore del Servizio integrazione sociosanitaria, nel quale viene indicato anche il termine per il completamento delle attività sperimentali

Fase 6 – Monitoraggio e valutazione

La realizzazione dei progetti sperimentali sarà monitorata dalla Direzione competente attraverso una verifica periodica delle attività in corso di realizzazione.

A conclusione dell'attività progettuale, la Direzione competente effettua una valutazione finale sugli esiti della sperimentazione verificando, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento progettuale.

8. PROCEDURE PER LE SPERIMENTAZIONI "DOMICILIARITÀ INNOVATIVA"

Fase 1 - Presentazione della domanda

I soggetti di cui al punto 6 inviano alla Direzione competente, tramite PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, la domanda di adesione alla sperimentazione, redatta in conformità all'allegato F, contenente anche la dichiarazione di conformità dell'immobile sede della sperimentazione

ai requisiti minimi di cui all'allegato B. La domanda deve essere corredata dalla proposta progettuale, recante le seguenti informazioni minime:

a) descrizione sintetica del progetto con esplicazione degli elementi essenziali di innovazione della proposta e indicazione del referente di progetto;
b) definizione dei soggetti destinatari dell'iniziativa (anche in termini di identificazione del bisogno);
c) descrizione degli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa proposta;
d) descrizione dei partner di rete che si intendono coinvolgere; gli accordi di partenariato dovranno essere redatti in conformità all'allegato G, recante l'impegno dei sottoscrittori a progettare e attuare la sperimentazione in coerenza con i principi di cui al punto 2;
e) individuazione dell'eventuale soggetto cui affidare lo sviluppo della sperimentazione, se diverso dal titolare;
f) descrizione dei percorsi partecipativi e di coinvolgimento della comunità e degli strumenti di informazione dei potenziali utenti;
g) progettazione operativa e cronoprogramma (descrizione dettagliata delle attività e dei tempi);
h) descrizione del modello organizzativo e gestionale, con dettaglio:
   - dei servizi che si intendono fornire per rispondere ai bisogni delle persone alle quali l'intervento è destinato;
   - delle modalità con le quali saranno garantiti i servizi;
   - delle soluzioni strutturali, organizzative, gestionali e tecnologiche che permetteranno di attuare forme flessibili orientate alla coproduzione e strategie di attivazione della comunità garantendo, al contempo, un adeguato livello di assistenza;
   - del sistema delle responsabilità;
i) piano economico-finanziario previsionale del progetto con esplicazione degli elementi di sostenibilità economica.

Fase 2 – *Istruttoria e valutazione della proposta progettuale*

Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta progettuale, la Direzione competente:

- verifica la conformità della proposta e la regolarità della domanda;
- richiede, qualora necessario, modifiche o integrazioni.

Successivamente procede alla valutazione della proposta progettuale attribuendo un punteggio in base ai criteri di cui all'allegato H al presente documento. Per l'ottenimento dell'autorizzazione la proposta dovrà conseguire il punteggio minimo di 21/30.

Fase 3 - *Autorizzazione alla sperimentazione*

L'autorizzazione riguarda l'avvio della sperimentazione ed è efficace solo qualora vengano rispettate le previsioni del progetto, con la precisazione che rimane in capo al soggetto titolare l'obbligo di rispettare le norme vigenti di carattere generale e, in particolare, le disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione degli incendi, di igiene e sicurezza.

Tale autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Direttore del Servizio integrazione sociosanitaria, nel quale viene indicato anche il termine per il completamento delle attività sperimentali

Fase 4 - Monitoraggio, valutazione e pubblicazione degli esiti

La realizzazione dei progetti sperimentali sarà monitorata dalla Direzione competente attraverso una verifica periodica delle attività in corso di realizzazione.

A conclusione dell'attività progettuale, la Direzione competente effettua una valutazione finale sugli esiti della sperimentazione verificando, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento progettuale.

ALLEGATO A

REQUISITI MINIMI
PER GLI IMMOBILI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE "ABITARE POSSIBILE"

Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e per favorire l'attivazione di risposte abitative nuove destinate a ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione.

1. **Localizzazione e ricettività**

L'edificio nel quale si prevede di realizzare la sperimentazione, in termini di forme e materiali, deve appartenere o essere realizzato in conformità alla cultura costruttiva locale. Inoltre:

a) Deve essere localizzato in luoghi strategici, ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi (strade principali o piazze, nelle vicinanze della sede municipale, di luoghi di culto, di farmacie, di poliambulatori, della guardia medica, di un'area verde attrezzata), possibilmente raggiungibile con il servizio di trasporto pubblico, accessibile attraverso un percorso agevole anche a persone su sedia a ruote e auspicabilmente dotato di elementi tattili e informativi per le persone con disabilità sensoriale;

b) essere dotato di dispositivi per il superamento di eventuali barriere architettoniche e assicurare il rispetto delle dimensioni minime degli spazi per la manovrabilità delle sedie a ruote e arredato in modo da favorire la piena fruizione degli ambienti e l'usabilità delle attrezzature; la fruibilità degli ambienti deve essere tale da garantire la sicurezza delle persone attraverso una ottimale predisposizione degli spazi, delle superfici, dei terminali degli impianti e comunque con la messa in atto di tutte le azioni connesse alla prevenzione dei fattori di rischio di cadute o infortuni; a riguardo gli alloggi devono essere provvisti di adeguati dispositivi di chiamata e possibilmente dotati di apposite soluzioni tecnologiche;

c) deve essere dimensionato per un massimo di 20 persone non autosufficienti, suddiviso in unità abitative destinate ad utenti singoli o coppie, con la possibilità, all'interno della medesima capacità ricettiva, di alcuni posti (orientativamente 2 o 3) quale funzione sollievo alle famiglie;

d) è auspicabile che gli spazi siano flessibili e adattabili all'evolversi delle esigenze abitative nonché al fabbisogno territoriale;

e) deve essere arredato in modo da favorire il coinvolgimento dei fruitori, per quanto consentito dalle loro capacità residue, nelle attività quotidiane comuni e che richiami la dimensione domestica. A tale scopo, è auspicabile favorire l'uso del proprio arredo negli spazi individuali.

2. **Requisiti strutturali ed edilizi**

Servizi di cucina e annessi: se il servizio è interno la cucina deve essere realizzata in base alla normativa vigente; se è esterno devono essere presenti appositi spazi per la veicolazione dei cibi. È prevista la possibilità di utilizzare questi spazi come laboratorio per le attività occupazionali di preparazione dei cibi.

Spazio per il materiale pulito: armadi per la conservazione della biancheria pulita e dei materiali destinati all'igiene ambientale.

Locale per il materiale sporco: adibito alla conservazione della biancheria sporca in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato.

Spazi per la socializzazione e la ristorazione: sono spazi destinati alla vita comune e possono trovarsi in un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali, per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Pertanto devono essere situati preferibilmente in posizione centrale e qualora occupino un unico locale devono poter essere suddivisibili in aree distinte (adatte alla gestione di sottogruppi impegnati in attività diversificate) tramite l'utilizzo di pareti mobili oppure progettati con spazi separati per il pranzo, il soggiorno e l'area per le attività. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di 3 mq per residente.

Camere da letto: da 1 a 2 posti letto. Le camere devono avere accesso diretto su corridoio o spazio comune e garantire una superficie utile minima di 10 mq per un posto letto e di 18 mq per due posti letto. Le stanze devono essere dotate di dispositivo di chiamata.

Servizi igienici: almeno uno ogni 5 utenti accessibile e fruibile da persone su sedia a ruote, di dimensioni tali da permettere un'assistenza ottimale, dotati di lavabo, doccia o vasca, wc e dispositivo di chiamata.

Mini alloggi: in alternativa o in aggiunta alle camere da 1 o 2 posti letto, una risposta abitativa può consistere in alloggi di piccola dimensione articolati in:

- camera da letto o spazio letto per 1 o 2 persone;
- zona soggiorno/pranzo con angolo cottura;
- servizio igienico accessibile.

Le superfici minime degli alloggi per 1 persona sono di 20 mq e di 25 mq per 2 persone, escluso il servizio igienico.

Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti.

Scale e rampe esterne ed interne: dotate di corrimano e parapetto.

Ascensore: gli edifici sede della sperimentazione collocati a un piano diverso dal piano terra devono avere un impianto ascensore.

3. **Dotazione strumentale:**

Sollevatore.

ALLEGATO B

REQUISITI MINIMI
PER GLI IMMOBILI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE "DOMICILIARITA' INNOVATIVA"

Gli interventi di "Domiciliarità innovativa" si propongono di realizzare, in alternativa alle tradizionali residenze per anziani non autosufficienti e per persone con disabilità previste dalla normativa in materia, forme abitative sperimentali, destinate a riprodurre un ambiente di vita assimilabile a quello familiare, con la possibilità di accogliere un massimo di 5 assistiti.

La Regione può, in via eccezionale, derogare motivatamente fino ad un massimo di 10 assistiti, in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite.

A tal fine, gli spazi abitativi destinati alla realizzazione delle sperimentazioni, che costituiranno il nuovo domicilio delle persone anziane o con disabilità, dovranno possedere i requisiti minimi di seguito indicati.

Per quanto riguarda l'edificio nel quale si intende avviare la sperimentazione, esso deve:

a) essere localizzato in luoghi strategici, ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi (strade principali o piazze, nelle vicinanze della sede municipale, di luoghi di culto, di farmacie, di poliambulatori, della guardia medica, di un'area verde attrezzata) e raggiungibile con il servizio di trasporto pubblico;
b) essere raggiungibile attraverso un percorso agevole accessibile anche a persone su sedia a ruote e possibilmente con elementi tattili e informativi per le persone con disabilità sensoriale. Gli ingressi devono essere forniti di un citofono;
c) essere dotato di dispositivi per il superamento di eventuali barriere architettoniche e assicurare il rispetto delle dimensioni minime degli spazi per la manovrabilità delle sedie a ruote e arredato in modo da favorire la piena fruizione degli ambienti e l'usabilità delle attrezzature; la fruibilità degli ambienti deve essere tale da garantire la sicurezza delle persone attraverso una ottimale predisposizione degli spazi, delle superfici, dei terminali degli impianti e comunque con la messa in atto di tutte le azioni connesse alla prevenzione dei fattori di rischio di cadute o infortuni;
d) le scale interne ed esterne - come le rampe - devono essere dotate di corrimano; i gradini devono avere strisce anti-scivolo tali da fungere da elemento cromatico contrastante in modo da permetterne l'individuazione e soddisfare il rapporto corretto fra pedata e alzata;
e) gli alloggi devono essere composti almeno da:
   - camere da letto o uno spazio letto per 1-2 persone;
   - zona soggiorno/pranzo, con angolo cottura;

- almeno una stanza da bagno completa, accessibile e fruibile da persone su sedia a ruote, di dimensioni tali da permettere un'assistenza ottimale, nonché dotata di serrature che permettano l'apertura dall'esterno anche in caso di chiusura dall'interno.

ALLEGATO C

FAC SIMILE
COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto ______________________________, legale rappresentante dell'ente ______________________________, sito in __________ (prov. ____), via/piazza ______________________, n. ______

PREMESSO CHE

(barrare l'ipotesi di interesse)

☐ (per gli enti beneficiari del contributo "Abitare Possibile" di cui al punto 4.1.a delle linee guida)

- con decreto ________ di data ________, l'Ente______________________________ è stato ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'articolo 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n.1 e successive modifiche, per la realizzazione di (breve descrizione dell'intervento edilizio, specificando l'ubicazione dell'immobile e la destinazione finale):

  ____

  ____

  ____;

☐ (per gli enti beneficiari del contributo "Abitare Possibile" di cui al punto 4.1.b delle linee guida)

- con decreto ________ di data ________, l'Ente______________________________ è stato ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n.6 e successive modifiche, per la realizzazione di (breve descrizione dell'intervento edilizio, specificando l'ubicazione dell'immobile e la destinazione finale):

  ____

  ____

  ____;

☐ (per gli enti di cui al punto 4.1.c delle linee guida)

- l'ente ____ non essendo in possesso dei requisiti previsti dall'allegato A, ha presentato proposta progettuale di adeguamento

(breve descrizione dell'intervento edilizio, specificando l'ubicazione dell'immobile e la destinazione finale):

____

____

____;

COMUNICA

- che i lavori per la realizzazione dell'intervento descritto in premessa/per l'adeguamento dell'immobile ______________________________ ai requisiti di cui all'allegato A si sono conclusi in data ____________;
- che la persona individuata quale referente progettuale della sperimentazione è il Sig./la Sig.ra ____________________________;

Data

____

Firma

____

ALLEGATO D

FAC SIMILE

DOMANDA DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE "ABITARE POSSIBILE"

Il sottoscritto ____

nato a ________________________ (_____) il ___ / ___ / ______

residente in____________________________________ (___)

via / piazza ____________________________________ n° ______

codice fiscale __________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Ente

____

con sede in ____________________________________ (_____)

via / piazza ____ n° _____

codice fiscale __________________ / partita IVA________________

CHIEDE

di poter partecipare alla sperimentazione "Abitare possibile" secondo quanto previsto delle linee guida emanate dall'Amministrazione regionale.

DICHIARA

che l'immobile da destinare alla sperimentazione, sito in _______________ via /piazza ____________________ n° ____, è

- ☐ conforme
- ☐ non conforme

ai requisiti minimi previsti dall'allegato A alle Linee guida per la sperimentazione "Abitare Possibile";

ALLEGA

- planimetrie dell'immobile nel quale si intende realizzare la sperimentazione;
- proposta di progetto di adeguamento strutturale (qualora l'immobile da destinare alla sperimentazione non sia conforme ai requisiti minimi previsti dall'allegato A);

- relazione sintetica contenente le motivazioni per le quali si intende effettuare la sperimentazione, gli elementi essenziali di innovazione del servizio che si vuole attivare e la tipologia di bisogno assistenziale al quale si desidera dare risposta;
- documento di identità valido del soggetto firmatario della richiesta.

Data

____

Firma

____

ALLEGATO E

FAC SIMILE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE "ABITARE POSSIBILE"

Il sottoscritto ____, legale rappresentante dell'Ente

____

PREMESSO CHE

in data __________ è stata presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia una proposta progettuale per la gestione e lo sviluppo della sperimentazione "Abitare possibile" presso l'immobile sopra generalizzato

RICHIEDE

di essere autorizzato all'avvio della sperimentazione "Abitare possibile" da realizzarsi, presso l'immobile sopra indicato, secondo le modalità previste dal progetto allegato alla presente.

Data

____

Firma

____

____

ALLEGATO F

FAC SIMILE

DOMANDA DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE "DOMICILIARITA' INNOVATIVA"

Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________________ (______) il ___ / ___ / _______

codice fiscale ____________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Ente

____

con sede in ______________________ (______)

via / piazza ______________________ n° ______

codice fiscale ____________________ / partita IVA________________

CHIEDE

di poter partecipare alla sperimentazione "Domiciliarità innovativa" secondo quanto previsto delle linee guida emanate dall'Amministrazione regionale.

DICHIARA

- che l'immobile da destinare alla sperimentazione, sito in ________________ via /piazza ____________________ n° _____, è conforme ai requisiti minimi previsti dall'allegato B alle Linee guida per la sperimentazione "Domiciliarità innovativa";
- che la persona individuata quale referente progettuale della sperimentazione è il/la sig./sig.ra ______________________________

ALLEGA

- planimetrie dell'immobile nel quale si intende realizzare la sperimentazione;
- proposta progettuale;
- documento di identità valido del soggetto firmatario della richiesta.

Data

____

Firma

____

ALLEGATO G

FAC SIMILE

ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA

Ente ______________________________, con sede in ___________________(___), legalmente rappresentato da ____,

E

Ente _________________________________, con sede in________________ (___), legalmente rappresentata da___________________________

E

____

____

____

PREMESSO CHE

- con D.G.R. _________ la Regione ha emanato le linee guida per le sperimentazioni "Abitare possibile" e di "Domiciliarità innovativa";
- le linee guidaprevedono che gli attori delle sperimentazioni devono costituire, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, un partenariato per la gestione congiunta degli interventi;
- i soggetti sopra indicati intendono avviare e sviluppare congiuntamente un intervento di "Abitare possibile" / "Domiciliarità innovativa" presso l'immobile sito in ___________________________ _____________________________________;

tutto ciò premesso, le parti

DICHIARANO

di condividere i principi enunciati al punto 2 delle linee guida per le sperimentazioni "Abitare possibile" e di "Domiciliarità innovativa", impegnandosi ad attuare l'intervento secondo tali principi e nel rispetto delle caratteristiche proprie della sperimentazione;

CONVENGONO

di costituire, per i soli scopi previsti dal presente atto, un partenariato finalizzato alla realizzazione congiunta della sperimentazione descritta nella proposta progettuale inviata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che costituisce parte integrante del presente accordo, da realizzarsi nell'immobile/contesto abitativo sito in ______________________________ secondo le finalità e i principi individuati nelle linee guida per le sperimentazioni "Abitare possibile" e di "Domiciliarità innovativa".

Data

____

Firme

____

____

____

____

ALLEGATO H

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE ALLE SPERIMENTAZIONI "DOMICILIARITA' INNOVATIVA"

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Elementi di innovazione	Presenza di chiari elementi di innovazione con riguardo ad aspetti gestionali, organizzativi, metodologici, di governance e tecnologici.	0-3
Partenariato	Costituzione e formalizzazione (attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo) di un partenariato composto da uno o più dei soggetti pubblici indicati al punto 7 e uno o più soggetti del privato sociale attivi sul territorio di riferimento della sperimentazione.	0-2
Qualità dei luoghi della sperimentazione	Ubicazione dell'immobile in un contesto urbano centrale, in prossimità di luoghi di aggregazione e socializzazione, che facilitino dinamiche di vita quotidiana e relazioni delle persone.	1 punto per ogni item
	Idoneità degli spazi destinati alla sperimentazione ad essere percepiti dalle persone come propria abitazione.	
	Accessibilità: presenza di dispositivi strutturali e informativi per aumentare l'accessibilità degli ambienti a persone con disabilità sensoriali e cognitive[1].	
	Arredi e domotica: presenza di arredi progettati ad hoc per ogni singolo ambiente e che permettano la piena fruizione degli spazi a persone con limitazioni dell'autosufficienza; esistenza di soluzioni tecnologiche[2] in grado di aumentare la sicurezza degli ambienti e della persona, di favorirne l'autonomia o la vita indipendente e di migliorarne la qualità della vita[3].	

[1]Ad es: percorsi per disabili segnalati a terra con il linguaggio tattilo-plantare indicato nella guida "*Loges-vet-evolution*" dell'Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti I.N.M.A.C.I., che partano dal parcheggio riservato (dimensionato e segnalato correttamente, secondo le indicazioni contenute nel DM 236/89) o dalla fermata del trasporto pubblico più vicina e arrivino all'ingresso pedonale dell'eventuale recinto e all'ingresso dell'edificio; in caso di parcheggio interrato all'interno dell'edificio, presenza di posto riservato e ascensore al piano; videocitofono collocato ad un'altezza da terra accessibile (indicazioni nel DM 236/89), segnalato a terra con il linguaggio tattilo-plantare "Loges-vet-evolution"; indicazioni tattilo-plantari all'interno dell'edificio (ad esempio sugli sbarchi e sui pianerottoli delle scale).

[2] Le soluzioni rappresentano un ausilio al lavoro degli operatori ma non devono sostituire le dinamiche umane e relazionali, fondamentali per la valorizzazione della persona.

[3]Ad es:
- videocitofono per la sicurezza personale per il riconoscimento delle persone;
- sensori di tipo ambientale, per rilevare allagamenti, gas, fumo, con elettrovalvole che vengono chiuse automaticamente in situazione di rischio;
- dispositivi per l'attivazione dell'allarme anche da terra in tutte le stanze;
- allarme inviato ai parenti e agli operatori con avviso via SMS;
- apertura motorizzata della porta d'ingresso con sensori collegati alla centralina di allarme per la sicurezza contro le intrusioni;
- congegni di rilevazione delle cadute;
- regolazione della climatizzazione;
- comandi vocali o interfacce utente specifiche per grado di disabilità;
- automazione delle porte scorrevoli;
- sensore di presenza collocato in bagno;
- tende motorizzate

Qualità del percorso di definizione del bisogno e strutturazione del progetto a sostegno delle persone anziane o con disabilità.	Coinvolgimento delle persone e delle loro famiglie nella definizione dei bisogni e nella predisposizione di un progetto personalizzato, con chiara identificazione delle responsabilità.	0-5
Strumenti e dinamiche per la coproduzione del servizio	Esistenza di soluzioni strutturali, organizzative, gestionali e tecnologiche che permettano di garantire una risposta adeguata e professionale ai bisogni delle persone attivando dinamiche di coproduzione, intesa come modalità innovativa di produzione del servizio che, partendo dalla relazione tra utente e professionista, si apre agli apporti delle reti sociali dell'uno (famiglia, amici, comunità, associazioni) e dell'altro (organizzazioni di appartenenza, reti di pari, enti locali), per la produzione di servizi personalizzati e personalizzanti, ossia costruiti con l'utente e a favore dell'utente per lo sviluppo delle sue abilità e della sua comunità di riferimento.	0-5
Promozione e qualificazione delle collaborazioni fra enti e risorse	Promozione delle risorse locali.	1 punto per ogni item
	Promozione delle reti sociali di sostegno alle persone e alle loro famiglie.	
	Promozione dell'apprendimento e della responsabilizzazione della comunità locale.	
Sostenibilità nel tempo dei legami e delle iniziative	Stabilizzazione e continuità oltre la fine del progetto della rete di collaborazione tra i servizi e tra i diversi attori istituzionali e non istituzionali.	0-3
Sostenibilità economica e gestionale	Consistenza del piano di fattibilità economico-finanziaria e capacità di reperire autonomamente risorse sia economiche che non	0-3
Replicabilità	Presenza di elementi che consentano di replicare la sperimentazione e renderla modello per altre esperienze da attivare sul territorio regionale	0-2
	PUNTEGGIO MASSIMO	30

Saranno considerate idonee e autorizzate solo le proposte progettuali che raggiungeranno il punteggio minimo di 21/30.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_46_1_ADC_AMB ENERUD AUSSAFER DUE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Ditta Aussafer due.

La ditta AUSSAFER DUE S.r.l., con sede in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), Via Malignani n. 9, ha chiesto, in data 06/09/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
San Giorgio di Nogaro	18	229	5,00	Igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 07/03/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di San Giorgio di Nogaro.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 07/09/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 2 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_AMB ENERUD BEARZI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Ditta Bearzi Gregorio & c.

La ditta BEARZI GREGORIO & C. s.n.c., con sede in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), Via del Macello n. 1, ha chiesto, in data 14/08/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
San Giorgio di Nogaro	12	79	2,00	Igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 27/02/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di San Giorgio di Nogaro.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 14/08/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 2 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_AMB ENERUD COM MARTIGNACCO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Comune di Martignacco.

Il COMUNE DI MARTIGNACCO, con sede in Via della Libertà n. 1 - 33035 Martignacco (UD), ha chiesto, in data 09/10/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
Martignacco	19	173	2,60	Irriguo attrezzature sportive

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott. Simonetta Donato e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott. Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 10/10/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 2 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_AMB ENERUD DI GIUSTO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Ditta Di Giusto Roberto.

La ditta Di Giusto Roberto, con sede in Comune di Pavia di Udine (Ud), Via Ippolito Nievo 19 ha chiesto, in data 19/09/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
Pavia di Udine	23	124	41	Irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della

Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23/02/2018 con ritrovo alle ore 11.00 presso la sede del Comune di Pavia di Udine.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott. Simonetta Donato e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott. Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 20/09/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 31 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_AMB ENERUD ELETTO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Azienda agricola Eletto Mario e Giorgio.

L'Azienda agricola Eletto Mario e Giorgio, con sede in Comune di Mereto di Tomba (UD), Via San Vito n. 3 - fraz. Plasencis, ha chiesto, in data 30/06/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
Mereto di Tomba	2	253	3,00	Igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16/02/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Mereto di Tomba.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 30/06/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 2 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_AMB ENERUD FONDAZIONE AQUILEIA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Fondazione Aquileia.

La Fondazione Aquileia, con sede in Comune di Aquileia (UD), Via Patriarca Popone n. 7, ha chiesto,

in data 09/08/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
Aquileia	A_16	645/1	12,00	Igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 02/03/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Aquileia.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 09/08/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 31 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_AMB ENERUD JULIA UTENSILI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Ditta Julia utensili.

La ditta JULIA UTENSILI S.p.a., con sede in Comune di Tarcento (UD), Via Pontebbana n. 78 - S.S. 13, ha chiesto, in data 06/09/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
Tarcento	24	95	1,08	Industriale

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 09/03/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Tarcento.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 06/09/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 2 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_AMB ENERUD RABBIOSI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Azienda agricola f.lli Rabbiosi.

L'Azienda agricola F.lli Rabbiosi s.r.l., con sede in Comune di Pocenia (UD), Via Venezia n. 184, ha chiesto, in data 10/08/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
Pocenia	5	451	17,00	Igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 20/02/2018 con ritrovo alle ore 11.00 presso la sede del Comune di Pocenia.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott. Simonetta Donato e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott. Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 10/08/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 31 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_AMB ENERUD SEDIL CURVI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Ditta Sedil Curvi.

La ditta SEDIL CURVI S.r.l., con sede in Comune di Trivignano Udinese (UD), Via Stretta n. 2, ha chiesto, in data 04/07/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
San Vito al Torre	A_1	83/5	1,66	Igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21/02/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di San Vito al Torre.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 11/07/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 31 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_46_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1553/2017 presentato il 03/10/2017
GN 1580/2017 presentato il 10/10/2017
GN 1582/2017 presentato il 10/10/2017
GN 1588/2017 presentato il 10/10/2017
GN 1596/2017 presentato il 12/10/2017
GN 1597/2017 presentato il 12/10/2017
GN 1598/2017 presentato il 12/10/2017
GN 1622/2017 presentato il 17/10/2017
GN 1624/2017 presentato il 18/10/2017
GN 1625/2017 presentato il 18/10/2017
GN 1638/2017 presentato il 20/10/2017
GN 1640/2017 presentato il 20/10/2017
GN 1644/2017 presentato il 23/10/2017
GN 1645/2017 presentato il 23/10/2017
GN 1648/2017 presentato il 24/10/2017
GN 1649/2017 presentato il 24/10/2017
GN 1650/2017 presentato il 24/10/2017
GN 1651/2017 presentato il 24/10/2017
GN 1652/2017 presentato il 24/10/2017
GN 1653/2017 presentato il 24/10/2017
GN 1659/2017 presentato il 25/10/2017
GN 1660/2017 presentato il 25/10/2017
GN 1661/2017 presentato il 25/10/2017
GN 1662/2017 presentato il 25/10/2017
GN 1678/2017 presentato il 30/10/2017

17_46_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3395/2017 presentato il 14/08/2017
GN 3794/2017 presentato il 14/09/2017
GN 3995/2017 presentato il 29/09/2017
GN 3996/2017 presentato il 29/09/2017
GN 4001/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4158/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4159/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4161/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4162/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4173/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4174/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4183/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4184/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4187/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4188/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4189/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4197/2017 presentato il 16/10/2017
GN 4199/2017 presentato il 16/10/2017
GN 4207/2017 presentato il 17/10/2017
GN 4212/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4213/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4220/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4221/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4222/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4223/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4225/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4228/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4242/2017 presentato il 19/10/2017
GN 4245/2017 presentato il 19/10/2017
GN 4246/2017 presentato il 19/10/2017
GN 4260/2017 presentato il 20/10/2017
GN 4288/2017 presentato il 20/10/2017
GN 4289/2017 presentato il 20/10/2017
GN 4290/2017 presentato il 20/10/2017
GN 4320/2017 presentato il 23/10/2017
GN 4321/2017 presentato il 23/10/2017
GN 4322/2017 presentato il 23/10/2017
GN 4323/2017 presentato il 23/10/2017

GN 4325/2017 presentato il 24/10/2017
GN 4350/2017 presentato il 24/10/2017
GN 4352/2017 presentato il 24/10/2017
GN 4353/2017 presentato il 24/10/2017
GN 4357/2017 presentato il 25/10/2017
GN 4358/2017 presentato il 25/10/2017
GN 4359/2017 presentato il 25/10/2017
GN 4361/2017 presentato il 25/10/2017
GN 4365/2017 presentato il 25/10/2017
GN 4366/2017 presentato il 25/10/2017
GN 4367/2017 presentato il 25/10/2017
GN 4383/2017 presentato il 26/10/2017
GN 4384/2017 presentato il 26/10/2017
GN 4401/2017 presentato il 27/10/2017
GN 4402/2017 presentato il 27/10/2017
GN 4405/2017 presentato il 30/10/2017

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_46_3_AVV_AG REG ARPA BILANCIO 2016_0_INTESTAZIONE_002

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - Arpa -Palmanova (UD)

Bilancio di esercizio 2016.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA FVG

Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. 49/1996
Bilancio di esercizio 2016 (in unità di euro)

adottato con delibera del Direttore Generale n. 64 del 2 maggio 2017
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1515 del 4 agosto 2017

Stato Patrimoniale ex art. 2425 del Codice Civile			2016	
Attivo				
A)		**Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**		-
B)		**Immobilizzazioni**		
I.		*Immateriali*		
	3)	Diritti di brevetto industriale e diritti utilizzo opere dell'ingegno	24.263	
	7)	Altre	162.209	
		Totale immobilizzazioni immateriali		186.471
II.		*Materiali*		
	1)	Terreni e fabbricati	11.050.789	
	2)	Impianti e macchinario	95.631	
	3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.812.282	
	4)	Altri beni	440.195	
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	12.383	
		Totale immobilizzazioni materiali		13.411.280
III.		*Finanziarie*		-
Totale immobilizzazioni B)				**13.597.751**
C)		**Attivo circolante**		
I.		*Rimanenze*		
	1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	285.408	
	3)	Lavori in corso su ordinazione	1.003.356	
		Totale rimanenze		1.288.764
II.		*Crediti*		
	1)	Verso clienti		
		- entro 12 mesi	9.194.737	
	5-bis)	Crediti tributari		
		- entro 12 mesi	54	
	5-quater)	Verso altri		
		- entro 12 mesi	44.194	
		Totale crediti		9.238.985
III.		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*		-
IV.		*Disponibilità liquide*		
	1)	Depositi bancari e postali	6.011.778	
	3)	Denaro e valori in cassa	2.452	
		Totale disponibilità liquide		6.014.231
Totale attivo circolante C)				**16.541.980**
D)		**Ratei e risconti**		**17.322**
Totale attivo				**30.157.052**
Passivo				
A)		**Patrimonio netto**		
I.		*Capitale*		2.684.920
VI.		*Altre riserve*		
	-	Versamenti in conto capitale	8.014.806	
	-	Varie altre riserve	3.748.928	
		Totale altre riserve		11.763.735
VIII.		*Utile (perdite) portati a nuovo*		6.226.292
IX.		*Utile (perdite) d'esercizio*		1.590.368
Totale patrimonio netto				**22.265.315**
B)		**Fondi per rischi e oneri**		
	4)	Altri	3.211.981	
Totale fondi per rischi e oneri				**3.211.981**
C)		**Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**		-
D)		**Debiti**		
	4)	Debiti verso banche		324.829
		- entro 12 mesi	318.993	
		- oltre 12 mesi	5.835	
	6)	Acconti		854.752
		- entro 12 mesi	854.752	
	7)	Debiti verso fornitori		1.955.312
		- entro 12 mesi	1.955.312	
	12)	Debiti tributari		540.482
		- entro 12 mesi	540.482	
	13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		639.543
		- entro 12 mesi	639.543	
	14)	Altri debiti		317.930
		- entro 12 mesi	317.930	
Totale debiti				**4.632.847**
E)		**Ratei e risconti**		**46.909**
Totale passivo				**30.157.052**

Conto Economico ex art. 2425 del Codice Civile				2016
A)			**Valore della Produzione**	
	1)		ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.309.745
	2)		variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-
	3)		variazione dei lavori in corso su ordinazione	215.725
	4)		incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-
	5)		altri ricavi e proventi	
		a)	contributi in conto esercizio	21.783.138
		b)	contributi in conto capitale (quota sterilizzata)	1.095.554
		c)	altri ricavi e proventi	1.487.878
B)			**Totale A) Valore della Produzione**	**25.892.039**
			Costi della Produzione	
	6)		per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	527.303
	7)		per servizi	3.711.510
	8)		per godimento beni di terzi	287.630
	9)		per il personale	
		a)	salari e stipendi	12.436.874
		b)	oneri sociali	3.406.190
		c)	trattamento di fine rapporto	-
		d)	trattamento di quiescenza e simili	-
		e)	altri costi	56.334
	10)		ammortamenti e svalutazioni:	
		a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.180
		b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.194.217
		c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
		d)	svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	150.077
	11)		variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.327
C)	12)		accantonamenti per rischi	151.244
	13)		altri accantonamenti	500.283
	14)		oneri diversi di gestione	1.801.057
			Totale B) Costi della Produzione	**24.275.226**
			Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A - B)	**1.616.813**
D)				
			Proventi e oneri finanziari	
	15)		proventi da partecipazioni	-
	16)		altri proventi finanziari	
		5.	**da altri**	23.311
	17)		interessi e altri oneri finanziari	
		c)	**da altri**	29.670
	17 bis)		utili e perdite su cambi	- 12
			Totale (15 + 16 - 17 ± 17 bis)	**- 6.371**
			Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
	18)		rivalutazioni	-
	19)		svalutazioni	-
			Totale delle rettifiche (18 - 19)	**-**
			Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)	**1.610.442**
	20)		**imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**	**20.074**
	21)		**utile (perdite) dell'esercizio**	**1.590.368**

Il Direttore Generale
dott. Luca MARCHESI

17_46_3_AVV_AG REG ERSA DECR 108_015

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Gorizia - Direzione generale

Decreto del Direttore generale 24 ottobre 2017, n. 108/DIR/bg - Determinazione dei termini per la conclusione di procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa ed individuazione dei casi di esclusione dall'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e 27bis, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso).

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di ottobre, presso la sede dell'Agenzia in Gorizia, Via Montesanto n. 17

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2014, n. 2585 (Art. 25 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con dpreg 277/2004 e successive modificazioni ed integrazioni: conferimento incarico direttore generale ERSA);
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
VISTO in particolare l'articolo 3 della LR 7/2000, il quale prevede che il procedimento amministrativo conseguente ad un'istanza di parte ovvero iniziato d'ufficio debba essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti;
VISTO altresì l'articolo 5 della medesima legge, il quale stabilisce quanto segue:
- il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento amministrativo, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;
- qualora il termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni;
- il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni;
- nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni, il termine può essere ampliato fino ad un massimo di centottanta giorni;
VISTO l'articolo 27bis della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 10 della legge regionale 26/2012, il quale introduce in via generalizzata l'istituto del silenzio-assenso relativamente ai procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi;
ATTESO che il citato articolo 27bis, al comma 3, esclude espressamente dall'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso le seguenti fattispecie:
- gli atti e i procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute;
- i casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;
- i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- gli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale;
VISTO l'articolo 2 della LR 7/2000, il quale stabilisce che la legge medesima si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali e prevede altresì che essa si applichi inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti;
CONSIDERATO che, nell'ordinamento dell'ERSA come stabilito dalla LR 8/2004, il Direttore generale è l'organo di vertice che, oltre ad avere la rappresentanza legale, sovrintende alla gestione dell'Agenzia,

dirige la struttura e ne assicura la funzionalità, provvedendo tra l'altro all'adozione del bilancio, del rendiconto generale, del programma di attività, dei regolamenti sul funzionamento e le prestazioni esterne;
RITENUTO pertanto che, nell'ordinamento dell'ERSA, competa al Direttore generale esercitare le funzioni di fissazione dei termini dei procedimenti amministrativi e di individuazione dei casi di esclusione dal silenzio-assenso, funzioni che, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, sono attribuite alla Giunta;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 89 del 23 luglio 2013 (Determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA ed individuazione dei casi di esclusione dall'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e 27bis, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso);
RAVVISATA la necessità di provvedere alla determinazione di ulteriori termini per alcune tipologie di procedimenti per i quali il termine ordinario di trenta giorni risulta inadeguato rispetto alle caratteristiche dell'istruttoria e alla struttura organizzativa dell'ERSA;
RAVVISATA altresì la necessità di prevedere ulteriori casi di esclusione dall'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;
RITENUTO di determinare il termine per la conclusione di procedimenti amministrativi di competenza dell'ERSA e l'esclusione dall'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web dell'ERSA;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:
1. di determinare il termine per la conclusione di procedimenti amministrativi di competenza dell'ERSA e l'esclusione dall'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web dell'ERSA.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), non è soggetto al controllo interno di ragioneria.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Paolo Stefanelli

Allegato A al decreto del Direttore generale dell'ERSA n. 108 dd. 24 ottobre 2017

Determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e dei casi di esclusione dall'applicazione del silenzio-assenso

Numero progressivo	Denominazione del procedimento	Legge di riferimento	Regolamento o altro atto attuativo di riferimento	Termine	Decorrenza del termine	Giustificazione per il termine superiore a 90 giorni.	Applicabilità del silenzio-assenso
Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica							
1	Riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate	LR 23/1999, art. 8, c.1		90 gg	Dal ricevimento della richiesta		NO
2	Variazioni del calendario di raccolta tartufi	LR 23/1999 art. 11 c. 3		60gg	Dall'accertamento dei presupposti		NO

17_46_3_AVV_COM AZZANO DECIMO 74 PRGC_014

Comune di Azzano Decimo (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 74 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Capo II della L.R. 25/09/2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 24/10/2017 è stata adottata la variante n. 74 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 21/2015, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 16/11/2017 al 02/01/2018 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 02 gennaio 2018, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Azzano Decimo, 3 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL STERVIZIO:
arch. Stefano Re

17_46_3_AVV_COM FORGARIA NEL FRIULI 16 PRGC_001

Comune di Forgaria nel Friuli (UD)
Avviso di approvazione variante n. 16 al PRGC.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Attuazione

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 24.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, il Comune di Forgaria nel Friuli ha approvato la Variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Forgaria nel Friuli, 30 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Pietro De Nardo

17_46_3_AVV_COM GORIZIA ORD 31 DEPOSITO_009

Comune di Gorizia
Lavori di costruzione della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante SS 56, di sistemazione degli ingressi in città e del nuovo collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - III lotto.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 31/2017 dd. 30.10.2017 è stato ordinato il deposito pesso la Cassa Depositi e Prestiti - Ragioneroa Territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia della somma sotto riportata dovuta a titolo d'indennità provvisoria d'esproprio per le aree necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Lucinico:
Indennità: €. 656,00
dovuta per l'esproprio della p.c. 1995/12 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 3575
a favore di: DENISSA LUIGINA nata a Gorizia il 04.06.1963 con ½ i.p. e DENISSA GIORGIO nato a Gorizia il 17.01.1966 con ½ i.p.
Gorizia, 30 ottobre 2017

LA DIRIGENTE:
dott. arch. Clara Sgubin

17_46_3_AVV_COM LATISANA PAC AREA GIARDINI_008

Comune di Latisana (UD)
Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Area giardini".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto la L.R. 05/2007 e s.m.i. ed il relativo D.P.Reg. 25.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08;

RENDE NOTO

che, con deliberazione giuntale n. 190 del 24.10.2017, è stato approvato il PAC di iniziativa privata denominato "AREA GIARDINI"
che per il PAC non è stato necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
Latisana, 31 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO:
dott. pian. Luca Marcatti

17_46_3_AVV_COM MARTIGNACCO 45 PRGC_010

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 8 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres e s.m.i.

RENDE NOTO

che con Autorizzazione Unica n. 94/16 - Prot. 18553 del 02.11.2017, richiamato l'assenso espresso in sede di conferenza di servizi dal Titolare di Posizione Organizzativa - Area Tecnica - Servizio Urbanistica-Attività Produttive, sulla base del parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 7/2017, è stata approvata la variante n. 45 al Piano Regolatore Generale Comunale di Martignacco, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 19/2012 e s.m.i.
Martignacco, 2 novembre 2017

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
arch. Andrea Giorgiutti

17_46_3_AVV_COM MERETO DI TOMBA DECR 7088 ESPROPRIO - RETTIFICA_016

Comune di Mereto di Tomba (UD)
Estratto decreto di esproprio relativo all'acquisto e valorizzazione del "Castelliere" di Savalons-1^ fase - Cup F38F10000100002.

Il Dirigente l'Ufficio per le espropriazioni con proprio decreto di esproprio n. 7088 dd. 06.11.2017 dispone

che nella tabella riportata all'art. 1 del decreto di esproprio n. 1259 dd. 04.03.2015, registrato a Udine il 24.03.2015 al n. 10 SERIE 3V PRIVATI, la Ditta catastale indicata al n. 30 e proprietaria della particella distinta catastalmente al NCT in Comune di Mereto di Tomba Fg. 6 mapp. 39 risulta essere modificata, come risultante dagli atti depositati presso i Pubblici Registri Immobiliari, come di seguito indicato:

30) Comune di Mereto di Tomba N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni)
Fg. 6 Particella 39 di mq 410,00
Indennità pagata direttamente: € 861,00
Ditta catastale:
TUTTINO ADINO nato a Mereto di Tomba (UD) il 26/07/1963 C.F. TTTDNA63L26F144X - proprietà 1/1

Il presente decreto:

(omissis)

- va notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
- va fatto oggetto di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, di voltura presso l'Agenzia del Territorio e di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. art. 22 Tab. B;
- va pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica o dall'avvenuta conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica o dall'avvenuta conoscenza.

Che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Mereto di Tomba per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Mereto di Tomba, 6 novembre 2017

IL DIRIGENTE L'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI:
arch. Nadia Micoli

17_46_3_AVV_COM SAN GIOVANNI AL NATISONE 39 PRGC_013

Comune di San Giovanni al Natisone (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale n. 39 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30.10.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante di livello comunale n. 39 al P.R.G.C. .

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/2015, la deliberazione consiliare di adozione della variante con i relativi elaborati viene depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 16.11.2017 al 02.01.2018 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali o tramite il sito istituzionale del comune.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

San Giovanni al Natisone, 6 novembre 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Elena Zampari

17_46_3_AVV_COM TARVISIO 2 PRPC - PDR TARVISIO ALTA_011

Comune di Tarvisio (UD)
Approvazione della variante n. 2 al PRPC/PdR - "Zone A Tarvisio alta".

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA

Visto l'art. 25, comma 2, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l'art. 7, comma 7, del Regolamento di At-

tuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres del 20-3-08;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 30/10/2017, in seduta pubblica, è stata approvata la Variante n. 2 al P.R.P.C./P.d.R. - "ZONE A TARVISIO ALTA.
Giusto quanto disposto dal comma 7 del citato art. 25, L.R. 5/2007, la Variante entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Tarvisio, 3 novembre 2017

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA:
ing. arch. Amedeo Aristei

17_46_3_AVV_COM UDINE 17 PRGC_003

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica

Avviso di adozione e deposito della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 21 del 25 settembre 2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 d'ord. del 16 ottobre 2017 è stata adottata la Variante n. 17 al P.R.G.C. finalizzata alla riclassificazione urbanistica di aree edificabili.
La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 15 novembre 2017 al giorno 2 gennaio 2018 (da lunedì a venerdì durante gli orari di apertura al pubblico) affinchè chiunque possa prenderne visione; i documenti sono anche pubblicati sul sito www.comune.udine.gov.it, nelle pagine sul PRGC e nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.
Osservazioni ed opposizioni devono essere presentate in bollo.
Udine, 2 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELL'U. O. GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

17_46_3_AVV_COM UDINE 18 PRGC_004

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica

Avviso di adozione e deposito della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 21 del 25 settembre 2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 d'ord. del 16 ottobre 2017 è stata adottata la Variante n. 18 al P.R.G.C. relativa al 5° lotto I.P.S.S.C.A.R. "B. Stringher" in viale dello Sport / viale M. G. Nogara.
La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 15 novembre 2017 al giorno 2 gennaio 2018 (da lunedì a venerdì durante gli orari di apertura al pubblico) affinchè chiunque possa prenderne visione; i

documenti sono anche pubblicati sul sito www.comune.udine.gov.it, nelle pagine sul PRGC e nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.
Osservazioni ed opposizioni devono essere presentate in bollo.
Udine, 2 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELL'U. O. GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

17_46_3_CNC_CEFORMED GRADUATORIA CORSO MEDICINA GENERALE 2017-20_012

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" - Ceformed - Monfalcone (GO)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2017/2020.

Si comunica che con Decreto del Direttore Generale dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" n. 607 dd. 02/11/2017 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2017/2020, che viene di seguito riportata:

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	VOTO	DATA LAUREA	DATA DI NASCITA
1	CAPPELLETTO	CHIARA	95	27/07/2016	09/11/1991
2	FAGGIOLI	CRISTINA	93	27/07/2016	13/04/1990
3	ZILLI	MICHELA	93	23/10/2013	19/10/1988
4	TAMARO	GIANLUCA	92	27/10/2016	15/12/1991
5	GIANNATTASIO	ANDREA	92	18/07/2016	12/11/1989
6	BALDO	JACOPO	91	20/10/2016	30/04/1986
7	SUT	DARIO	91	19/10/2016	09/07/1991
8	CALDERONI	LUCA	91	19/10/2016	02/03/1991
9	SANCIN	LARA	91	30/09/2016	03/02/1991
10	SANGOI	LETIZIA	91	29/09/2016	26/06/1989
11	CINELLI	ELEONORA	91	21/07/2016	10/03/1992
12	PEDRINI	BEATRICE	91	23/07/2014	05/12/1986
13	COLLINI	VALENTINO	91	05/03/2014	04/08/1987
14	DOZ	MURIEL	90	27/10/2016	01/11/1990
15	MIRABELLA	SARA	90	19/10/2016	22/08/1978
16	VEZZONI	ROBERTA	90	28/07/2016	25/11/1990
17	STERA	GIACOMO	90	26/07/2016	21/09/1990
18	ZAMO'	ARTURO	89	09/03/2017	14/07/1991
19	CANTON	ALESSANDRA	89	20/10/2016	18/04/1984
20	CASTELLANI	FRANCESCA	89	20/09/2016	12/06/1991
21	CAMPAGNA	IRENE	89	28/10/2014	15/05/1987
22	D'ODORICO	IRENE	88	31/03/2017	22/11/1991
23	MALVASO	DALMA	88	27/10/2016	11/08/1991
24	DEGRASSI	ALESSIA	88	27/07/2016	22/02/1990
25	MACCHINI	ELISABETTA	88	26/07/2016	24/10/1990
26	PLETT	GLORIA	88	18/07/2016	10/03/1971
27	RIZZOLATTI	ALESSANDRA	88	23/07/2015	27/03/1988
28	GORTAN	ANNA JOLANDA	87	09/03/2017	13/03/1990
29	FURLAN	DAVIDE	87	27/10/2016	21/09/1990
30	MORET	ANNA	87	28/07/2016	14/05/1990

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	VOTO	DATA LAUREA	DATA DI NASCITA
31	VEROI	GIULIA	87	27/07/2016	04/11/1989
32	GRANDO	MARTINA	87	03/03/2016	22/09/1990
33	MERCANTE	LISA	86	25/10/2016	21/12/1970
34	PAGURA	LINDA	86	20/10/2016	26/03/1991
35	REBEZ	GIACOMO	86	29/09/2016	27/12/1990
36	GENNARO	ANDREA	86	18/07/2016	13/12/1986
37	TONELLI	VERONICA	86	23/10/2015	30/05/1990
38	ALONGE	MARCO	86	28/07/2015	11/11/1990
39	VISINTIN	ALESSIA	86	28/07/2015	13/10/1989
40	TURRIN	MARTINA	85	27/10/2016	27/02/1991
41	DODICI	NICHOLAS	85	19/10/2016	04/02/1989
42	GUERIN	GIAN MARCO	85	28/07/2016	24/01/1991
43	SERIO	SALVATORE	85	16/07/2014	02/05/1989
44	TONDO	ANNA LUDOVICA	85	24/03/2014	22/12/1983
45	SCAPOL	SARA	85	29/10/2013	13/07/1987
46	CASCIARO	GIUSEPPE FRANCESCO	84	30/03/2017	07/11/1990
47	TREPPO	ELENA	84	09/03/2017	08/12/1991
48	MORRONE	FRANCO	84	09/03/2017	24/03/1987
49	PELLIZZARI	ANNA	84	01/02/2017	17/04/1988
50	CORRADO	CRISTIANA	84	27/07/2016	14/09/1990
51	MASCHIETTO	LUCA	84	23/10/2014	19/08/1987
52	FUDA	FEDERICA	84	21/07/2014	30/10/1985
53	MANFREDINI	VALENTINA	84	11/10/2011	02/05/1984
54	BRISIGHELLI	LUDOVICO	83	19/10/2017	18/03/1990
55	NOVATI	FRANCESCO SILVIO	83	27/10/2016	20/07/1990
56	CASTALDO	VIVIANA	83	20/10/2016	27/04/1976
57	BEARZOT	LUCA	83	19/10/2016	20/05/1991
58	CHRISTOU	CHRYSANTHI	83	27/07/2016	27/10/1980
59	DE GROODT	JASMINA	83	26/07/2016	07/09/1990
60	MIOTTI	GIOVANNI	83	04/03/2016	11/04/1990
61	DELLA PIETRA	LORENZO	83	24/07/2008	18/10/1982
62	ANTONIO	JAMILE KARINA	83	06/12/1995	06/08/1971
63	LANCIAROTTA	ALISON	82	31/03/2017	19/05/1991
64	BERTOLI	ELISA	82	19/10/2016	15/02/1991
65	BARBIELLINI AMIDEI	CLAUDIO	82	28/07/2016	05/11/1991
66	PERATONER	CATERINA	82	27/07/2016	20/12/1990
67	FRISON	FEDERICO	82	27/07/2016	22/11/1990
68	LUNARDELLI	ENRICO	82	18/07/2016	15/04/1990
69	CLEMENTE	LODOVICA	82	30/10/2014	26/04/1984
70	COLLOCA	RICCARDO	82	24/03/2014	01/06/1987
71	BASSO	PAOLO	81	30/03/2017	06/05/1985
72	PENNACCHIONI	UGO	81	30/09/2016	03/01/1987
73	PISCHIUTTA	LIVIA	81	18/07/2016	09/02/1990
74	MARINIG	GIULIA	81	16/03/2016	24/08/1990
75	TAVANO	SIMONE	81	22/10/2015	21/05/1989
76	PRINCIC	ELIJA	81	23/10/2014	18/07/1987
77	PATRIARCA	JENNIFER	81	08/03/2012	19/09/1981
78	BUCCI	FRANCESCO GIUSEPPE	80	27/10/2016	24/03/1989
79	CORTINOVIS	SARA	80	27/10/2016	26/02/1989
80	OLIVIERI	ALESSANDRO	80	27/10/2016	03/07/1983
81	SBISA'	EUGENIO	80	30/09/2016	21/07/1990
82	ZULIANI	FRANCESCA	80	29/07/2015	22/03/1985

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	VOTO	DATA LAUREA	DATA DI NASCITA
83	CANDELA	SERENA	80	21/03/2013	30/05/1987
84	MARCON	NICOLE	79	28/10/2016	30/01/1989
85	LOLLO	ALBERTO	79	28/10/2016	29/05/1988
86	MANCA	ELISA	79	26/07/2016	11/09/1990
87	BRUNO	CLAUDIO	79	18/07/2016	12/10/1977
88	VENTURELLI	FEDRICA	79	20/03/2015	25/04/1985
89	SCARDONI	ALESSANDRO	78	27/10/2016	02/03/1987
90	GRILLO	VALERIA	78	18/10/2016	14/01/1989
91	POZZI MUCELLI	MARTINA	78	26/07/2016	17/02/1990
92	PINZANI	EMANUELE	78	22/03/2016	05/08/1989
93	NATALI	SERENA	78	21/10/2015	19/12/1983
94	NICOTRA	ALESSANDRA	78	30/09/2015	18/09/1986
95	BARONI	ANNA	78	17/09/2015	25/04/1986
96	TEZZOT	GIORGIA	78	30/07/2013	09/01/1982
97	CHIARADIA	LUCILLA	78	29/10/2012	05/08/1974
98	TRIGODKO	SVITLANA	78	24/10/2012	05/02/1975
99	PATSOURA	ATHINA	77	26/07/2016	09/05/1980
100	MARIN	GIULIA	77	15/07/2015	13/05/1989
101	BARITUSSIO	ANNALINDA	77	19/12/2014	22/07/1983
102	PEPE	ANNA	77	28/10/2013	11/05/1986
103	STABILE	VALENTINA	77	17/07/2012	04/11/1973
104	BAROOTY	NORUZ AMEDEO	76	28/10/2017	12/07/1988
105	PIVETTA	TANIA	76	30/03/2017	11/01/1990
106	VALERI	GIANMARIA	76	29/09/2016	19/11/1991
107	BIGNOTTO	ANTONIO	76	29/09/2016	23/03/1987
108	DRIGANI	ELISABETTA	76	21/07/2016	09/01/1985
109	COLIN	GIULIA	76	29/09/2015	07/02/1989
110	BASALDELLA	ENRICO	76	05/03/2015	03/01/1976
111	ANTINOLFI	FRANCESCA	76	28/10/2014	19/11/1984
112	CANDOLO	ANNA	76	19/03/2014	14/10/1987
113	ROSSI	MICHELE	76	28/10/2013	18/01/1986
114	DE CANEVA	ERICA	76	12/12/2010	30/03/1985
115	CICCIO'	FLORIANA	76	25/10/2010	15/08/1985
116	RIGHINI	MARCO	75	31/03/2017	30/10/1989
117	GALIAZZO	FRANCESCO	75	20/10/2016	24/05/1990
118	CIRRITO	CINZIA	75	04/03/2016	15/04/1971
119	NANINO	ELISA	75	23/10/2012	18/01/1986
120	LUCIS	RICCARDO	75	10/03/2011	11/01/1982
121	IURETIGH	KATUSCIA	75	27/10/2000	15/03/1974
122	DI BERNARDO	LORENZO	74	28/10/2016	03/01/1986
123	SIMEONI	GABRIELE	74	26/07/2016	03/01/1992
124	DELLA BIANCA	GIORGIA	74	19/03/2015	09/05/1988
125	SINOPOLI	FRANCESCA	74	05/03/2015	17/02/1987
126	PERNOI	AGIM	74	29/10/2014	25/10/1971
127	BANDIERA	SIMONE	74	17/07/2014	02/01/1988
128	GRIGALIUTE	EGLE	73	27/06/2014	26/06/1989
129	BRESCACIN	MARTINA	73	13/03/2012	05/07/1984
130	YEREMOZYAN	HRIPSIME	73	19/07/2011	15/08/1973
131	QUARIN	PAOLA	73	13/10/2010	15/02/1981
132	GHIZZO	ANNA	73	17/03/2009	28/10/1981
133	MANZI	MATTIA	72	30/03/2017	27/04/1989
134	PAPASSISSA	ELISA	72	27/10/2016	28/02/1981
135	DE GIUSTI	MONICA	72	15/12/2015	14/01/1979
136	ROARZI	ANDREA	72	24/03/2014	07/04/1981
137	GIUSSANI	CRISTINA	71	22/03/2016	05/09/1984

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME	NOME	VOTO	DATA LAUREA	DATA DI NASCITA
138	BRATTULICH	SIMON	71	29/10/2015	17/12/1985
139	VEGNADUZZO	SILVIA MARIA SOLE	71	23/10/2014	30/05/1988
140	MENONCELLO	MARISTELLA	70	20/09/2013	28/05/1985
141	TESSER	IRENE	70	20/03/2013	15/05/1981
142	TROMBETTA	CARLO SIMONE	69	28/10/2016	03/09/1986
143	NIZZA	SALVATORE	69	19/10/2016	08/04/1980
144	COMIN DE CANDIDO	MELISSA	69	28/10/2014	28/07/1983
145	SEMENYUK	NELYA	69	07/03/2013	07/10/1969
146	JUNGHIETU	GABRIELA	69	26/09/2012	29/04/1969
147	CADEL	ELISA	68	25/03/2015	16/03/1985
148	STOENICA	FLORENTINA RELIA	68	27/09/2002	29/04/1976
149	ANDRONIC	DIANA	68	04/12/2000	02/08/1975
150	IANDOLO	LAURA	67	28/10/2016	28/12/1989
151	CITTERIO	STEFANO	67	04/10/2016	19/09/1990
152	PERIN	ANDREA	67	30/09/2015	14/02/1985
153	VEZZARI	CRISTIANA	67	14/12/2010	07/05/1974
154	PAULITTI	LAURA	66	29/07/2015	17/01/1985
155	MANZUTTO	TOMMASO	66	19/12/2014	24/01/1982
156	LAZIC	SUZANA	66	24/10/2012	10/10/1983
157	AHADJI KODZO	AMEGBO	65	16/12/2013	12/01/1981
158	PULVIRENTI	FRANCESCO	65	28/10/2013	19/08/1982
159	JABER	MOHAMAD	64	30/09/2015	05/01/1986
160	ROSINI	NIKY	64	29/10/2014	04/05/1985
161	PRESOT	ERICA	64	12/10/2011	13/11/1985
162	FILARDO	ANGELO	64	16/04/1996	11/10/1965
163	ANTONINI CANTERIN	FRANCESCA	63	29/09/2015	20/01/1988
164	TOMCINI	JETMIR	63	20/03/2013	11/12/1985
165	MARTINEZ	ALBERTO	61	11/07/2011	16/06/1986
166	DOSSENA	YUDIT TESFAYE	60	21/03/2016	22/08/1989

(*) i candidati a parità di punteggio sono stati collocati in graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del bando di concorso (preferenza per chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età).

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Antonio Poggiana

17_46_3_CNC_IST RIC BURLO GRADUATORIA CONCORSO ANESTESIA_007

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" - Trieste

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 Dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 165 del 30 giugno 2017 si è provveduto ad approvare la sottoelencata graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione:

COGNOME e NOME	TOTALE,
BENEDETTI dott. Christian	91,000
COLBASSO dott.ssa Francesca	85,850
BREGANT dott.ssa Gaia Milvia	76,400

COGNOME e NOME	TOTALE,
MARZANO dott.ssa Laura	75,900
PASA dott.ssa Liliana	63,900

Trieste, 30 ottobre 2017

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:
dott. ssa Serena Sincovich

17_46_3_CNC_IST RIC BURLO GRADUATORIA CONCORSO GENETICA_005

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" - Trieste

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 Dirigente medico nella disciplina di genetica medica.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 269 del 23 ottobre 2017 si è provveduto ad approvare la sottoelencata graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente medico nella disciplina di genetica medica:

COGNOME e NOME	TOTALE
FALETRA Dott. Flavio	90,630
CAVALLARI dott. Ugo Antonio Aristide	82,580
BONATI dott.ssa Maria Teresa	80,600

Trieste, 30 ottobre 2017

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:
dott. ssa Serena Sincovich

17_46_3_CNC_IST RIC BURLO GRADUATORIA CONCORSO PSICOLOGO_006

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" - Trieste

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 Dirigente psicologo.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 236 del 20 settembre 2017 si è provveduto ad approvare la sottoelencata graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente psicologo:

N.	COGNOME e NOME	TOTALE GENERALE (p. 100,000)
1	ZANELLO ELISA	65,330
2	MARIN DARIO	64,540
3	BIANCOTTO MARINA	64,400
4	MENICHELLI ALINA	62,760
5	PITTINI ERIKA	62,223
6	TERPINI CHIARA	61,840
7	CAPELLO FABIA	61,660
8	ROMANO MIMMA	61,087
9	MINISINI CLARA	60,400
10	FERRARI LUCIA nt. 28.12.1985	60,330

N.	COGNOME e NOME	TOTALE GENERALE (p. 100,000)
11	GENEROSO QUARTONE GIULIA nt. 08.12.1978	60,330
12	NORCIO ALESSIA	59,920
13	PERIZZOLO EVA	59,795
14	COSULICH ANNA	59,730
15	BIN MAURA	59,500
16	FALETRA FRANCESCA	59,230
17	FLEGO MARTINA	58,331
18	BEMBICH CATERINA	58,005
19	VALENCAK FRANCESCA	57,680
20	DE VECCHIS ANTONELLA	57,500
21	VECCHIET CRISTINA	57,290
22	DI CAMILLO EVA	55,355
23	PONTICIELLO ROSARIA	55,060
24	GIUFFRIDA DOMENICA RITA	54,900
25	CATALUDDI ARIANNA	54,610
26	VIDAL VALENTINA	54,210
27	CAMPANOTTO ILARIA	53,490
28	BOLZON FRANCESCA	52,500
29	MONDOLO FEDERICA	52,310
30	CALABRESE LAURA	52,100
31	BRUMAT ELISA	51,900
32	STEINER MONICA	51,750

Trieste, 30 ottobre 2017

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:
dott. ssa Serena Sincovich

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell’Unità d’Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali